

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 27 novembre 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 78 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993, n. 17.

Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.I. e nomina del commissario straordinario Pag. 3

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1993, n. 18.

Norme di attuazione del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991 e modificazione dell'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1993, n. 19.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991 della regione Lazio Pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 20.

Nomina di un commissario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - I.R.S.P.E.L. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 21.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17) Pag. 4

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 22.

Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1993 Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 23.

Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri Pag. 8

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 24.

Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1993, n. 25.

Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 9

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1993, n. 26.

Rinnovo dei consigli di amministrazione nei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica Pag. 10

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1993, n. 27.

Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della regione Lazio Pag. 10

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 1993, n. 1.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 31 del 15 marzo 1990, art. 6, quinto comma Pag. 17

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 48.

Interventi regionali per lo studio della lingua e della cultura friulana nelle scuole dell'obbligo Pag. 18

LEGGE REGIONALE 24 giugno 1993, n. 49.

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori. Pag. 18

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1993, n. 50.

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani Pag. 24

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1993, n. 51.

Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normativa del settore Pag. 30

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1993, n. 0196/Pres.

Modifica del decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 05586/Pres. concernente il regolamento di esecuzione della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni Pag. 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 1993, n. 4/Pres.

Regolamento di esecuzione del capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34. Pag. 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1993, n. 0197/Pres.

Regolamento disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'art. 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57. Pag. 35

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 34.

Tutela e controllo degli animali da affezione Pag. 36

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 35.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992. Pag. 39

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 36.

Modificazione tecnica all'art. 6 della legge regionale 1^o dicembre 1986, n. 56: «Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori» Pag. 39

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 37.

Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13, già di proprietà del disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi Pag. 39

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 38.

Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della regione Piemonte. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 39.

Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna Pag. 41

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1993, n. 12.

Modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1987, n. 18 recante: «Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato» Pag. 42

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 13.

Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta. Pag. 42

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 14.

Attuazione dell'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15 relativo allo stanziamento di bilancio per borse di studio per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II di Napoli. Pag. 46

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 15.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993 Pag. 46

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 14.

Bilancio definitivo 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995. Pag. 47

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 15.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento Pag. 47

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1993, n. 16.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1989, n. 5 Pag. 48

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 17.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 dell'ente provinciale per il turismo di Campobasso Pag. 48

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dell'Ente provinciale del turismo di Campobasso Pag. 48

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1993, n. 27.

Modifica della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione Pag. 48

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28.

Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo 1985, n. 6. Pag. 49

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29.

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna Pag. 54

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1993, n. 13.

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 57

REGIONE LAZIO**LEGGE REGIONALE 30 marzo 1993, n. 17.****Scioglimento del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. e nomina del commissario straordinario.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 9 del 30 marzo 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa della legge regionale di revisione della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10, il consiglio di amministrazione dell'E.R.S.A.L. (Ente regionale di sviluppo agricolo nel Lazio) è sciolto.

2. La gestione straordinaria dell'ente è assicurata da un commissario nominato dalla Giunta regionale.

3. La gestione straordinaria non può durare più di sei mesi.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 30 marzo 1993

PASETTO*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 25 marzo 1993.*

93R0586

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1993, n. 18.**Norme di attuazione del decreto del Ministro della sanità 1º febbraio 1991 e modificazione dell'art. 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.*Norme transitorie in materia di dotazione organica del personale delle case di cura private*

1. In conformità ai decreti del Ministro della sanità 16 giugno 1990 e 1º febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case di cura private, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, per le case di cura private di cui all'articolo 58 della

legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, si applicano i requisiti in materia di dotazione organica del personale contenuti nell'allegato n. 1 del decreto ministeriale 30 giugno 1975 relativo agli schemi di convenzione tra le Regioni e le case di cura stesse nonché la normativa integrativa regionale derivante dagli accordi per la determinazione delle diarie di degenza.

Art. 2.*Modificazioni dell'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64*

1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 64 del 1987, è così sostituito:

«1. Le case di cura private autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro il 31 dicembre 1993».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 16 aprile 1993

PASETTO*Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 aprile 1993.*

93R0587

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1993, n. 19.**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1991 della regione Lazio.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1993)**(Omissis).*

93R0588

LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 20.**Nomina di un commissario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Istituto regionale di studi e ricerche per la programmazione economica e territoriale del Lazio - I.R.S.P.E.L.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 6 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 12 del 30 aprile 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. In attesa di provvedere, nell'ambito della ridefinizione delle funzioni della Regione e della relativa ristrutturazione secondo i principi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla riorganizzazione dell'attività di studio e ricerca per la programmazione economica e territoriale del Lazio, non si procede al rinnovo degli organi di cui all'articolo 7 dello Statuto dell'I.R.S.P.E.L., approvato con legge regionale 17 marzo 1986, n. 13.

2. I compiti istituzionali degli organi di cui al comma 1 sono svolti da un Commissario da nominarsi, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, sentita la competente commissione consiliare scegliendolo tra soggetti in possesso del diploma di laurea e di specifiche competenze tecnico-amministrative e professionali risultanti da dettagliato curriculum, corredato della necessaria documentazione. Qualora la commissione consiliare non esprima il proprio parere entro il termine indicato dall'articolo 79, comma 2, del Regolamento consiliare approvato con deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, la Giunta regionale prescinde dal parere.

3. Il Commissario nominato ai sensi del secondo comma deve rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 77-septies del Regolamento del Consiglio regionale di cui alla deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

4. Il Commissario di cui al presente articolo dura in carica fino alla riorganizzazione prevista dal comma 1 e comunque per un periodo non superiore ad un anno.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 26 aprile 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 aprile 1993.

93R0589

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 21.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della regione Lazio per l'esercizio finanziario 1993 (art. 28 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17).

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Relativamente all'anno finanziario 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato quadro A.

Art. 2.

1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'articolo 1-quater della legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo è costituita dal bilancio pluriennale 1993/1995, la cui classificazione è conforme alla esposizione del documento politico-programmatico della Giunta regionale approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 446 del 5 agosto 1992.

2. Al fine della più ampia partecipazione dei predetti enti ai momenti più significativi del processo di programmazione regionale, con particolare riguardo alla formazione alla gestione ed alla verifica dei risultati del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Giunta regionale è tenuta ad attuare trimestralmente una consultazione con le amministrazioni provinciali che, nello spirito della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, formuleranno proposte ed osservazioni anche in ordine alla delega di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 17 del 1986.

Art. 3.

1. Ai sensi delle lettere g) e h) dell'articolo 23 della legge regionale 18 maggio 1992, n. 35, il limite entro il quale i dirigenti della seconda qualifica funzionale esercitano l'attività contrattuale, previa deliberazione di autorizzazione adottata di volta in volta dalla Giunta regionale, è stabilito in lire 100 milioni.

2. In attuazione della norma di rinvio contenuta al punto 5, comma 1, dell'articolo 22 dello Statuto e della direttiva in materia disposta dal comma 2 dell'articolo 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, la Regione Lazio recepisce normalmente nel proprio ordinamento le norme sulla contabilità generale dello Stato, in quanto applicabili.

3. Fino a quando norme legislative statali o regionali non disporranno diversamente, la formale acquisizione normativa nell'ordinamento contabile disposta con il comma 2, ha effetto ai fini dello scioglimento di ogni e qualsiasi riserva operativa o limitativa dell'attività contrattuale della Regione Lazio, ivi compresa quella contenuta nell'articolo 28 della legge regionale n. 35 del 1992.

Art. 4.

1. La Giunta regionale, nei casi in cui le leggi regionali prevedano, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, il parere preventivo della commissione consiliare permanente su propri provvedimenti amministrativi, approva lo schema della deliberazione da sottoporre alla commissione stessa.

2. Acquisito il parere della commissione consiliare permanente, salvo quanto previsto al comma 3, la Giunta regionale adotta la deliberazione definitiva.

3. Qualora il parere della commissione consiliare permanente non venga espresso entro il termine di cui al comma 2 dell'articolo 79 del Regolamento del Consiglio e la commissione stessa non si avvalga della facoltà di chiedere al Presidente della Giunta regionale o all'assessore competente chiarimenti a norma dei commi 7 ed 8, dell'articolo 13, dello Statuto, la Giunta regionale può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere richiesto nel caso non si tratti di deliberazioni di competenza consiliare.

Art. 5.

1. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 7 ed 8 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36.

2. Il termine del 30 giugno previsto dalla legge regionale 2 marzo 1987, n. 23, per gli adempimenti degli enti locali e dei soggetti privati ai fini di ottenere benefici e provvidenze disposte da leggi regionali è anticipato al 31 maggio di ciascun anno.

Art. 6.

1. Al fine di attivare nuovi interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, è autorizzata l'utilizzazione delle somme conservate mediante delibere di massima tra i residui passivi per le quali, entro i termini del comma 2, non sia stata attivata la concreta realizzazione delle relative opere od interventi.

2. In relazione a quanto precede, entro il 30 aprile 1993 il gruppo di lavoro per l'emergenza occupazione costituito dalla Giunta regionale con delibera n. 10321 del 19 novembre 1992 dovrà espletare una revisione straordinaria dei residui passivi provenienti dall'esercizio 1991 e, entro il 30 settembre 1993, una analoga revisione dei residui passivi provenienti dall'esercizio finanziario 1992.

3. Le risultanze della revisione verranno iscritte nell'assestamento al bilancio dell'esercizio 1993.

4. Le somme come sopra individuate saranno eliminate dall'elenco n. 5 b allegato al bilancio e, per un importo di pari ammontare, saranno destinate ad interventi per investimenti al cui finanziamento si provvederà mediante inclusione sull'elenco n. 5 a, al fine di conservare inalterato il limite massimo consentito per il ricorso alla contrazione di mutui.

5. La destinazione delle risorse come sopra individuate il cui ammontare è stimato in misura pari all'entità media annuale dei residui eliminati nei precedenti esercizi dall'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 92, dall'articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 1991, n. 78, e articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 54, sarà disposta con le modalità previste dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, e, in via prioritaria, sarà finalizzata per il 70 per cento al completamento dei progetti già parzialmente finanziati attraverso il Fondo investimenti per l'occupazione (F.I.O.), la legge n. 183 del 1989, la legge n. 305 del 1989 (piano triennale per l'ambiente) e la legge regionale 24 maggio 1990, n. 60.

6. Nell'ambito delle finalizzazioni delle risorse sarà, altresì, disposto il rifinanziamento delle leggi regionali 26 agosto 1988, n. 54 e 7 settembre 1987, n. 51, in materia di artigianato, del provvedimento sulla certificazione sistemi di qualità aziendale ed il cofinanziamento regionale di progetti approvati dalla CEE in materia di sviluppo dell'occupazione, nonché il progetto CONVER — per l'importo di lire 5 miliardi — ed i progetti legislativi per la riconversione dell'industria che opera nel settore della difesa.

7. Con il provvedimento di utilizzazione delle suddette risorse verrà, altresì, istituito un Fondo a sostegno dell'occupazione nel Lazio, per:

a) promuovere la creazione di nuove iniziative imprenditoriali e lo sviluppo di quelle esistenti;

b) agevolare processi di gestione delle eccedenze di personale a favorire la mobilità dei lavoratori interessati;

c) promuovere la realizzazione di programmi di impiego dei lavoratori privi di occupazione in opere e servizi socialmente utili;

d) rifinanziare la legge regionale 4 marzo 1985, n. 2, per l'importo di lire 4 miliardi.

8. Per l'istituzione di tale Fondo dovrà essere iscritta in bilancio la somma presunta di lire 35 miliardi, di cui lire 5 miliardi finalizzati al programma di sviluppo per l'Alto-Lazio.

Art. 7.

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 8 settembre 1983, n. 58, il fondo sanitario regionale di parte corrente è destinato al finanziamento delle spese ripartite nei capitoli dal n. 41106 al n. 41130 di cui allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1993.

2. Al fine di consentire alle strutture sanitarie di predisporre il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1993, la Giunta regionale è autorizzata a disporre il riparto tra tutte le strutture medesime degli stanziamenti di cui al comma 1.

3. Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasferimenti finanziari tra enti pubblici e coerentemente con il riparto di cui al comma 2 la Giunta regionale provvede a disporre il trasferimento per ciascuna struttura sanitaria della rata trimestrale di spesa corrente comprensiva di tutte le componenti di spesa.

4. Nulla è innovato con riferimento alla procedura prevista dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, in merito alle eventuali assegnazioni integrative da parte dello Stato per la spesa sanitaria.

Art. 8.

1. In considerazione della decadenza del decreto legge n. 425 del 1990 e del successivo decreto legge n. 75 del 1991, la disposizione contenuta nell'articolo 17 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 21, è abrogata.

2. Per le finalità previste dalla predetta norma viene, di conseguenza, riconfermato l'intervento autorizzato con l'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1990, n. 73, limitatamente alla prima annualità ed alle iniziative attuative poste in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il previsto importo di lire 3 miliardi viene iscritto al capitolo n. 44127 con la denominazione: «Finanziamento regionale al Comune di Frosinone per il completamento del conservatorio», prevista nell'articolo 16 della legge regionale n. 73 del 1990.

Art. 9.

1. Per le richieste di attualizzazione di contributi annuali quindicennali e per la determinazione delle rate per operazioni di leasing mobiliare previste dalla legge regionale 17 settembre 1984, n. 53, e modificata dalla legge regionale 28 luglio 1988, n. 45, il tasso ufficiale di sconto da applicare è quello vigente al 1° gennaio dell'anno nel quale viene adottato il provvedimento di liquidazione.

Art. 10.

1. Al fine di favorire la più attiva partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione del mercato unico europeo, viene istituito il Fondo regionale per l'Europa, la cui utilizzazione è finalizzata a promuovere, coordinare e realizzare, nelle materie di interesse regionale, programmi di intervento volti allo sviluppo del processo di integrazione europea nelle sue dimensioni economica, sociale, culturale, politica e ambientale.

2. Alla costituzione del predetto fondo concorrono gli stanziamenti previsti da tutte le leggi regionali adottate per le finalità di cui al presente articolo.

3. I capitoli istituiti con le predette leggi regionali n. 37 del 1983, n. 17 e n. 18 del 1985 e articolo 25 della legge regionale n. 21 del 1991 vengono conservati per la sola gestione dei residui passivi, mentre per la gestione della competenza viene istituito nel bilancio regionale il capitolo n. 11250 con la denominazione: «Fondo regionale per l'Europa» con una dotazione, per l'anno 1993, di L. 2.250.000.000.

4. Con deliberazione del Consiglio regionale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio regionale, viene definito il programma delle attività e disposta la ripartizione del Fondo regionale per l'Europa secondo le finalità previste dalle leggi regionali di cui al comma 3 alla cui gestione provvederanno le strutture competenti nelle singole materie, d'intesa e con il raccordo del settore operativo per i rapporti con la CEE che, curerà la diffusione della conoscenza delle predette iniziative, nonché delle procedure per l'accesso agli interventi disposti dalla CEE.

Art. 11.

1. Al settore rapporti con la CEE è attribuito il raccordo unitario ed il collegamento interoperativo delle strutture regionali cui compete la gestione degli interventi cofinanziati dalla Comunità Europea ivi compresi quelli disposti in applicazione del regolamento CEE n. 2052/88. Ferma restando l'attribuzione delle competenze gestionali delle diverse strutture, l'Assessore regionale cui è attribuita la delega per il predetto settore riferirà alla Giunta ed al Consiglio regionale lo stato di utilizzazione ed accesso ai fondi comunitari e le compatibilità con gli altri interventi finanziari regionali destinati ad iniziative rientranti nei medesimi ambiti.

Art. 12.

1. Il titolo della legge regionale 16 novembre 1989, n. 66, è così modificato: «Realizzazione di case alloggio e di strutture finalizzate alla riabilitazione e all'assistenza in favore degli handicappati, degli anziani e dei malati di AIDS».

2. Di conseguenza nel contenuto della stessa legge, ogni volta che compare la parola «riabilitazione», aggiungere «all'assistenza»; e dopo le parole «handicappati e anziani», aggiungere «e dei malati di AIDS».

Art. 13.

1. All'articolo 26 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, vengono aggiunte le seguenti parole «per un importo fino al 10 per cento dello stanziamento per i Comuni che hanno istituito i servizi e presentato alle Regioni i relativi programmi».

Art. 14.

1. I capitoli n. 01004 e n. 01009 del bilancio 1992 sono unificati nel bilancio 1993, nel capitolo n. 21207 che assume la seguente denominazione: «Fondo di rotazione per la concessione di contributi negli interessi della quota di ammortamento dei mutui decennali contratti dai consorzi di bonifica (legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4)».

Art. 15.

1. Per l'anno 1993 la Giunta regionale è autorizzata ad intervenire fino alla concorrenza di lire 2 miliardi per un impianto per la trasformazione bieticola nella Regione Lazio a carico del capitolo n. 21230 che viene istituito con la seguente denominazione: «Intervento regionale nel settore bieticolo».

Art. 16.

1. Al bilancio di previsione della Regione Lazio per il 1993, alla tabella B, spesa, viene aggiunto un nuovo capitolo, cui si attribuisce il n. 52116 con la denominazione: «Interventi per l'innovazione tecnologica in materia di recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali industriali».

2. Il nuovo capitolo è finanziato con una previsione di lire 3 miliardi con detrazione di pari somma dal capitolo n. 52101.

Art. 17.

1. In deroga alle procedure previste dalla legge regionale 11 dicembre 1986, n. 53, per gli interventi finalizzati alla raccolta differenziata dei rifiuti, le somme stanziare sul capitolo n. 52105 vengono ripartite alle amministrazioni provinciali con deliberazione della Giunta regionale ed erogate alle stesse non appena faranno pervenire le deliberazioni esecutive di programmi provinciali per la raccolta differenziata, approvati dai consigli provinciali, previa deliberazione della Giunta regionale su conforme parere delle commissioni consiliari permanenti ambiente e bilancio.

Art. 18.

1. Al fine di rendere più tempestiva l'erogazione della spesa per l'attuazione degli interventi previsti per il PIM (Programma integrato mediterraneo) e per le finalità di cui al Regolamento CEE n. 2052/88 è consentito, con decreti del Presidente della Giunta regionale, apportare variazioni per aggiornare gli stanziamenti dei relativi capitoli in conformità alle determinazioni comunitarie ed alle variazioni di cambio dell'unità monetaria.

Art. 19.

1. I contributi per insediamenti in aree attrezzate previsti dall'articolo 11 della legge Regionale 30 settembre 1987, n. 51, già stabiliti nella misura del 30 per cento della spesa ammissibile sono concessi fino ad un massimo di L. 60.000.000. Sono ammesse a tale beneficio le domande presentate successivamente alla data del 30 giugno 1992.

2. Sono confermate per l'anno 1993 le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, per i capitoli di spesa n. 22220, n. 22223 e n. 22224.

Art. 20.

1. Le provvidenze di cui alla legge regionale 21 gennaio 1988, n. 7, sono estese anche ai consorzi così come definiti dalle leggi n. 443 del 1985 e n. 317 del 1991.

2. Al fine di dare piena ed intera esecuzione alla decisione CEE SG (93) D/1306 del 27 gennaio 1993 la legge regionale n. 7 del 1988 è integrata da quanto disposto dalla delibera della Giunta regionale n. 6252 del 2 luglio 1992.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano dalla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 7 del 1988.

Art. 21.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1986, n. 23, è così sostituito:

«2. La gestione del fondo di cui al precedente comma è regolata da apposita convenzione deliberata dalla Giunta regionale da stipularsi con la FILAS (Finanziaria laziale di sviluppo) S.p.a. nel rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge».

2. Dopo la lettera c) dell'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 1986 è aggiunta la seguente: «c-bis l'acquisizione da parte delle imprese di sistemi aziendali di qualità certificati e/o l'aggiornamento di quelli esistenti».

Art. 22.

1. Per far fronte alla situazione finanziaria che si è venuta a determinare a seguito del trasferimento da parte dello Stato di risorse inferiori alle necessità dell'attuale servizio sanitario regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, sentita la commissione consiliare permanente della sanità, i provvedimenti previsti dalla normativa vigente, in relazione alla partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria.

Art. 23.

1. In attesa del riordino del servizio sanitario regionale a norma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, ed in particolare della definizione dei nuovi ambiti territoriali delle unità sanitarie locali, le operazioni di liquidazione e pagamento delle prestazioni specialistiche rese dai presidi e specialisti convenzionati verranno effettuate dalle unità sanitarie locali del capoluogo di provincia e per la provincia di Roma, dalla USL RM 4 per conto delle USL del rispettivo ambito territoriale.

Art. 24.

1. A parziale modifica di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 1992, n. 58, costituisce la prima fase di attuazione della stessa legge, l'intervento per la riconversione a metano del parco veicoli del servizio di trasporto pubblico del Comune di Roma, nonché l'intervento per la realizzazione di corsie protette per i mezzi pubblici e di nuove isole pedonali nella città di Roma (spesa lire 6 miliardi).

2. Gli interventi di cui sopra sono assistiti dall'apposito stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 58 del 1992 previsti al capitolo n. 13108 della proposta di bilancio 1993, e già riservati agli studi del comune di Roma.

Art.

1. Ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso in tutto o in parte entro i confini di un'area protetta regionale istituita a norma della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, è riservata la quota del 15 per cento dei finanziamenti regionali stanziati per la realizzazione sul territorio compreso entro i confini dell'area protetta di interventi, impianti o spese previste nel piano dell'area protetta, relativamente a:

a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;

b) recupero dei nuclei abitati rurali;

c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'aria, acqua, suolo;

d) opere di conservazione e restauro ambientale del territorio e delle attività agricole e forestali;

- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- i) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale (metano, gas combustibile ed altro).

Art. 26.

1. Per dare attuazione alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, «Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie» articoli 7 e 23, si dispone lo stanziamento di lire 500 milioni.

2. Il pari importo è a carico del capitolo n. 511120. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio e alla modifica della tabella B.

Art. 27.

1. È istituita l'Agenzia regionale per i Parchi ai sensi dell'articolo 53 dello Statuto al fine:

a) di assistere gli organismi di gestione nella progettazione e realizzazione dei programmi di sviluppo compatibile previsti dalla legge regionale 28 novembre 1977, n. 46;

b) collaborare con gli uffici regionali alla elaborazione di programmi e delle previsioni finanziarie in materia di aree protette ivi compresi quelli per l'accesso ai finanziamenti nazionali e comunitari;

c) curare per conto della Regione la formazione professionale, l'aggiornamento e la qualificazione del personale delle aree protette.

2. Il Presidente della Giunta regionale è delegato a presentare al Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, una delibera per approvare lo Statuto dell'Ente e la composizione degli organi di gestione.

3. È contemporaneamente istituito un fondo di dotazione dell'importo di lire 1 miliardo per le attività di gestione dell'Agenzia.

4. Il pari importo è a carico del capitolo n. 13136. Si dà contemporaneamente disposizione per l'istituzione di un nuovo capitolo di bilancio ed alla modifica della tabella B.

Art. 28.

1. Una quota dell'affidamento dei lavori concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per l'acquisizione di beni e servizi è riservata, fino alla concorrenza massima del 4 per cento e comunque non inferiore al 2 per cento, a valere sugli stanziamenti relativi del bilancio di previsione 1993 a cooperative integrate con portatori di handicap di cui alla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 9.

Art. 29.

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1990, n. 62, è abrogata.

2. Le lettere d) ed e) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalle seguenti:

«d) capitolo n. 46120: «Contributo "una tantum", in conto capitale, per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e relative infrastrutture, lire 5.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1993 e lire 4.000 milioni per il 1994;

e) capitolo n. 46122: «Contributo "una tantum" alle amministrazioni provinciali di Roma, Rieti e Frosinone in conto capitale per il potenziamento delle strutture pubbliche connesse con l'attività sciistica e per garantire la funzionalità dei servizi logistici», lire 4.000 milioni di cui lire 1.000 milioni per il 1993 e lire 3.000 milioni per il 1994».

3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990, è abrogata.

4. Le lettere d) ed e) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 62 del 1990 sono sostituite dalla seguente lettera:

«d) 1) quanto a lire 5.000 milioni quale contributo in conto capitale per la realizzazione di impianti di innevamento programmato e delle relative infrastrutture;

2) quanto a lire 4.000 milioni per interventi atti a garantire la funzionalità dei servizi logistici ed il potenziamento di strutture pubbliche».

5. L'autorizzazione di spesa è articolata in ragione di lire 2 miliardi per il 1993 e lire 7 miliardi per il 1994, mediante utilizzazione delle partite contabili iscritte al capitolo n. 39002, lettera a) per l'anno 1993 ed al capitolo n. 39002, lettera a) per il 1994.

6. Le risorse relative alle predette finalità sono trasferite in ragione del 45 per cento alla provincia di Rieti, del 35 per cento alla provincia di Frosinone, del 20 per cento alla provincia di Roma.

7. Le domande di contributo sono presentate alle rispettive province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da operatori pubblici e privati compresi coloro che per il medesimo titolo hanno già presentato alla Regione la domanda ai sensi della legge regionale n. 62 del 1990 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora ottenuto il contributo.

8. Le amministrazioni provinciali redigono, sulla base delle risultanze di conferenze dei servizi all'uopo convocate, un programma organico di interventi che deve essere approvato con delibera del consiglio provinciale.

9. La misura del contributo relativa agli interventi previsti nei programmi provinciali non può eccedere l'80 per cento della spesa ammissibile. A parità di condizione sono ritenuti prioritari gli interventi a favore di soggetti che gestiscono direttamente i servizi interessati alla legge regionale n. 62 del 1990.

10. Con cadenza semestrale le province riferiscono alla Regione sull'entità dei contributi concessi e sulla stato di attuazione dei programmi.

11. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di turismo, in caso di ritardo nell'attuazione dei programmi stessi, può deliberare il recupero dei fondi assegnati per i quali non sia stata disposta la concessione dei contributi; la Giunta regionale può, altresì, disporre, su richiesta delle amministrazioni provinciali interessate, la riapertura dei termini per la richiesta dei contributi medesimi.

12. Sono fatte salve per l'attuazione degli interventi di cui alla lettera d), comma 4, le disposizioni della legge regionale n. 62 del 1990 non incompatibili con quelle espressamente previste per i medesimi interventi.

Art. 30.

1. Parte dello stanziamento previsto al capitolo n. 32443, tabella B spesa, per lire 300 milioni, è destinato al comune di Civitella S. Paolo per l'acquisto del Castello Ducale.

Art. 31.

1. Per le esigenze dell'Osservatorio regionale sull'ambiente, Settore 68, di cui alla legge regionale 18 novembre 1991, n. 74, ai fini dell'installazione, completamento e gestione della rete di monitoraggio riguardanti l'inquinamento atmosferico e l'inquinamento delle acque è stanziata la somma di lire 3.672 milioni.

2. L'importo è a carico del fondo sanitario nazionale, capitolo n. 41130, ed è contestualmente trasferito al capitolo di nuova istituzione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 27 aprile 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1993.

(Omissis).

93R0590

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 22.**Bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno finanziario 1993.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

(Omissis).

93R0591

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 23.**Istituzione di un tesserino personale per i medici chirurghi e gli odontoiatri.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di tutelare il cittadino e di reprimere il fenomeno dell'abusivismo è istituito il tesserino personale di identificazione per i sanitari obbligatoriamente iscritti nei relativi albi professionali.

Art. 2.

1. Il medico chirurgo e l'odontoiatra che esercitano la propria attività professionale presso studi, ambulatori o strutture sanitarie organizzate, debbono esporre, in maniera visibile, il tesserino di identificazione di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il tesserino personale di identificazione viene predisposto e rilasciato dagli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di appartenenza. Il tesserino deve essere munito di una foto recente del titolare e deve, inoltre, riportare le relative generalità, nonché il numero di posizione relativo all'iscrizione all'albo professionale di appartenenza ed ogni altra indicazione che renda facilmente accertabile la legittimazione all'esercizio della professione sanitaria.

2. Compete all'ordine provinciale sovrintendere al corretto uso del predetto tesserino.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 27 aprile 1993

PASETTO

Il vizio del Commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1993.

93R0592

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1993, n. 24.**Norme transitorie in materia di diritto allo studio universitario.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nelle more della emanazione della legge regionale di adeguamento della vigente normativa in materia di diritto allo studio universitario ai nuovi principi fondamentali determinati dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e, in particolare, della definizione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 25, della citata legge in relazione all'eventuale aggregazione delle università con sede in Roma al fine della costituzione di un unico organismo di gestione, si applicano le disposizioni transitorie di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

1. I compiti istituzionali degli organi di amministrazione degli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui ai punti 1 e 2, comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono transitoriamente svolti, per ciascun ente, da un Commissario, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima sentita la competente commissione consiliare permanente.

2. I Commissari nominati ai sensi del comma 1 devono rilasciare, entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, una dichiarazione sull'inesistenza o l'avvenuta rimozione delle cause di incompatibilità indicate nell'articolo 77-septies del regolamento del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare 16 maggio 1973, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle condizioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), f), del comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. I Commissari di cui al presente articolo durano in carica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1 e comunque per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 3.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 1, alla gestione degli interventi a favore degli studenti della terza Università degli studi di Roma e dell'Accademia di belle arti di Roma provvede l'I.Di.S.U. dell'Università «La Sapienza» e dell'Istituto superiore di educazione fisica I.S.E.F. di Roma, mentre alla gestione degli interventi a favore degli studenti delle restanti accademie provvedono gli I.Di.S.U. presenti nel territorio provinciale in cui hanno rispettivamente sede le accademie stesse.

Art. 4.

1. Allo scopo di assicurare la prosecuzione di attività culturali affidate in gestione, gli istituti per il diritto allo studio universitario (I.Di.S.U.) di cui al comma 1 dell'articolo 5, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 14, sono autorizzati a protrarre i rapporti convenzionali con gli enti gestori fino alla data del 31 agosto 1993.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 27 aprile 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1993.

93R0593

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1993, n. 25.

Norme sulla vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in applicazione da quanto disposto dall'articolo 28 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. Sono alloggi di edilizia residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, a totale carico o con concorso o con contributo dello Stato o della Regione, dagli enti pubblici territoriali, dagli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi.

Art. 2.

Diritti

1. Hanno diritto a presentare la domanda di acquisto degli alloggi posti in vendita gli inquilini che hanno in uso un alloggio a titolo di locazione da oltre un decennio alla data del 31 dicembre 1991 e sono in regola con il pagamento dei canoni e delle spese.

Art. 3.

Prezzo di cessione

1. Il prezzo di cessione è determinato ai sensi dell'articolo 28, comma 8 della legge n. 412 del 1991, sulla base del valore catastale aggiornato dell'alloggio.

2. Tale prezzo è ridotto dell'1,5 per cento per ogni anno di effettiva occupazione da parte del richiedente dell'alloggio da cedere, fino a un limite di venti anni.

Art. 4.

Modalità di pagamento

1. Le vendite possono essere effettuate:

a) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio, con pagamento in contanti, in unica soluzione, con una riduzione pari al 10 per cento del prezzo di cessione;

b) con il trasferimento immediato della proprietà dell'alloggio ed iscrizione di ipoteca a garanzia della parte del prezzo dilazionata, fino a quindici anni ad un interesse pari al 70 per cento del tasso di riferimento bimestrale stabilito dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito fondiario edilizio, previo pagamento di una quota in contanti non inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione.

Art. 5.

Alloggi non ceduti

1. Agli inquilini che non intendono acquistare l'alloggio loro offerto dall'ente gestore è garantita la continuità del precedente rapporto di locazione e la permanenza nell'alloggio da essi occupato, nell'ambito delle disposizioni vigenti in materia.

2. La Regione adotta le misure per la mobilità esclusivamente per gli inquilini che non fanno domanda.

3. Le domande di mobilità avanzate dai singoli inquilini devono essere allegate ai piani di cessione degli alloggi predisposti dagli enti gestori.

Art. 6.

Programma di cessione

1. Gli enti gestori sono tenuti a presentare alla Regione i piani di cessione degli alloggi da porre in vendita, articolati, ove occorra, in programmi annuali.

2. Il piano di cessione dovrà indicare:

a) la situazione patrimoniale e finanziaria dell'istituto alla data del 31 dicembre dell'anno antecedente la presentazione del piano;

b) il numero degli alloggi che l'istituto intende cedere;

c) le fasi procedurali della cessione;

d) le condizioni tecnico-economiche degli stabili;

e) le modalità di gestione dei condomini misti, ove una parte degli inquilini non intenda acquistare;

f) le modalità di utilizzazione delle somme ricavate dalla vendita degli alloggi per le finalità previste dall'articolo 7.

3. L'approvazione del programma e degli eventuali aggiornamenti, è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente.

Art. 7.

Destinazione dei fondi ricavati dalla vendita

1. I fondi ricavati dalle alienazioni di cui alla presente legge saranno gestiti direttamente dalle amministrazioni proprietarie e destinati secondo le seguenti direttive:

a) per il ripianamento del deficit finanziario;

b) per l'incremento del patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e programmi integrati;

c) per l'attuazione di programmi di manutenzione, risanamento, opere di urbanizzazione del patrimonio abitativo dell'ente.

2. Gli I.A.C.P. sottopongono alla Regione le proposte di destinazione ed impiego dei fondi ricavati secondo quanto previsto dal presente articolo. Le proposte sono approvate dalla Giunta regionale.

3. Gli I.A.C.P. riferiranno, almeno ogni anno, alla Regione sullo stato di attuazione del piano di cessione e sui risultati conseguiti.

Art. 8.

Limite temporale per la vendita degli alloggi acquistati e diritto di prelazione

1. Agli alloggi acquistati ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 9 della legge regionale 29 agosto 1991, n. 42. Decorso dieci anni dalla data di acquisto, i comuni e gli I.A.C.P. potranno esercitare, in caso di vendita, tempo sessanta giorni, diritto di prelazione.

Art. 9.

Norme finali

1. Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi 2, 11, 12 e 13 dell'articolo 28 della legge n. 412 del 1991.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 aprile 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 21 aprile 1993.

93R0594

LEGGE REGIONALE 29 aprile 1993, n. 26.

Rinnovo dei consigli di amministrazione nei consorzi di bonifica del Lazio ai fini dell'attuazione della nuova delimitazione dei comprensori di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di provvedere alla organizzazione dei consorzi di bonifica sulla base della delimitazione territoriale approvata con deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 1990, n. 1112, gli organi amministrativi consorziali operanti in regime di proroga alla data del 31 marzo 1993, sono ulteriormente prorogati fino all'insediamento dei nuovi organi costituiti secondo le procedure di cui al comma 2.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 24 della legge regionale 21 gennaio 1984, n. 4, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione dei consorzi derivanti dalla delimitazione territoriale di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un commissario *ad acta* con il compito di provvedere, entro trenta giorni dalla nomina, a richiedere ai comuni interessati le designazioni previste dall'articolo 22 nonché ad indire le elezioni con le modalità indicate all'articolo 23 della citata legge regionale. Per la ricostituzione del consiglio di amministrazione dei consorzi in gestione commissariale a norma dell'articolo 29 della legge regionale n. 4 del 1984, ai suddetti compiti provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari in carica ai sensi del comma 1.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 29 aprile 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 26 aprile 1993.

93R0595

LEGGE REGIONALE 5 maggio 1993, n. 27.

Norme per la coltivazione delle cave e torbiere della regione Lazio.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 13 del 10 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto della legge

1. In attesa di una normativa nazionale di principio in materia, la presente legge in attuazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, e dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, disciplina la ricerca e la coltivazione delle cave e torbiere nella regione Lazio nel rispetto dei vincoli di tutela paesistica, naturalistica, idrogeologica ed archeologica.

2. Ai fini di cui alla presente legge sono considerate cave o torbiere i luoghi in cui vengono ricercate o coltivate le seguenti sostanze:

- a) torbe;
- b) materiali per opere edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre coti;
- d) materiali di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- e) gli altri materiali di cui all'articolo 2, terzo comma, lettera d), del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, industrialmente utilizzabili.

3. Le attività di sistemazione superficiale del fondo nonché l'utilizzazione dei materiali risultanti dalla esecuzione di opere pubbliche o private e da opere di urbanizzazione non sono soggette alle disposizioni della presente legge.

Art. 2.

Impianti ed opere connesse

1. Nelle aree destinate ad attività estrattiva, assentite ai sensi della presente legge, possono essere localizzati anche insediamenti industriali ed impianti aventi finalità di prima e seconda lavorazione, complementari con l'attività medesima e previsti o compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 3.

Piano regionale delle attività estrattive

1. L'attività di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere è esercitata in conformità ai contenuti del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.) nonché nel rispetto dei vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione paesistica, naturalistica (piani di assetto dei parchi) ed urbanistica, e dei piani di bacino di cui alla legge 13 maggio 1989, n. 183.

2. Il P.R.A.E., nel quadro più generale della programmazione regionale, nel rispetto delle previsioni di tutela dei piani territoriali paesistici e dei piani di bacino di cui alla citata legge n. 183 del 1989 e tenuto conto del piano territoriale di coordinamento adottato dalla provincia ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 12 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modificazioni ed integrazioni, contiene:

- a) la ricognizione delle attività estrattive in esercizio;

b) l'individuazione e la delimitazione cartografica delle aree suscettibili di attività estrattive nel rispetto dei vincoli esistenti sul territorio nonché degli altri strumenti di pianificazione territoriale generale;

c) la definizione dei criteri per la localizzazione delle singole attività estrattive nell'ambito delle aree di cui alla lettera b) del presente comma;

d) la valutazione dei fabbisogni dei vari tipi di materiali secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare nel tempo l'utilizzazione delle aree;

e) la determinazione, per ogni tipo di materiale, di criteri di priorità, ove possibile, e di durata dell'attività di estrazione e trasformazione del prodotto, con indicazione dei quantitativi estraibili nei siti individuati;

f) la redazione e l'articolazione di una normativa tecnica di riferimento per le modalità di coltivazione, tenuto conto delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente delle necessità produttive.

Art. 4.

Schema del piano regionale delle attività estrattive e consultazioni

1. Ai fini della formazione del P.R.A.E., la Giunta regionale, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito schema, predisposto, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, previo parere del comitato tecnico consultivo per l'urbanistica e i lavori pubblici, prima sezione, di cui alla legge regionale 8 novembre 1977, n. 43.

2. Lo schema di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. Le province svolgono nel proprio ambito territoriale, ai sensi della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, le consultazioni con i comuni, singoli e associati, con le comunità montane, con gli altri enti locali e con i rappresentanti delle associazioni culturali-ambientali e delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali a livello provinciale. Ognuno degli enti ed organismi consultati può presentare indicazioni o proposte.

4. Ciascuna provincia, concluse le consultazioni di cui al terzo comma, elabora un documento di osservazioni e proposte, che, approvato dal consiglio provinciale, viene inviato alla Giunta regionale entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello schema del P.R.A.E. Scaduto il termine predetto senza che le province abbiano provveduto, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo ai sensi della legge regionale 13 marzo 1992, n. 26.

Art. 5.

Approvazione e pubblicazione del piano regionale delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, valutate le risultanze e i documenti di osservazioni e proposte approvati dalle province ai sensi dell'articolo 4, delibera, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la proposta del piano regionale delle attività estrattive (P.R.A.E.).

2. Il Consiglio regionale approva il P.R.A.E. con propria deliberazione.

3. La deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Piani stralcio del piano regionale delle attività estrattive

1. Nelle more dell'approvazione del P.R.A.E. possono essere adottati ed approvati, con la medesima procedura di cui agli articoli 4 e 5, piani stralcio per bacini e tema estrattivo, in relazione a rilevanti problemi territoriali ed economico-produttivi.

2. I comuni o consorzi dei comuni interessati possono, previa autorizzazione della Giunta regionale, anche ad iniziativa di imprese, gruppi di imprese od associazioni private, redigere ed inoltrare alla Giunta stessa schemi di piano stralcio del P.R.A.E. Le relative spese vengono rimborsate dalla Regione ad esclusione di quelle attinenti alle iniziative proposte dai privati.

Art. 7.

Varianti al piano regionale delle attività estrattive

1. Al piano regionale delle attività estrattive possono essere apportate varianti, su proposte della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni, con le procedure previste negli articoli 4 e 5.

Art. 8.

Adeguamento degli strumenti urbanistici comunali

1. Entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione consiliare regionale di approvazione del P.R.A.E., i comuni debbono provvedere ad uniformare il piano regolatore comunale o gli altri strumenti urbanistici vigenti alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), e comunque, a renderli compatibili con il P.R.A.E.

2. In caso di mancata adozione da parte del comune dei provvedimenti di cui al comma 1 e salvo il caso di proroga concessa dalla Giunta regionale su richiesta motivata dal comune medesimo, la Regione adotta i provvedimenti sostitutivi previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

3. Le varianti apportate a norma del comma 1 non sono soggette ad autorizzazione preventiva e possono avere i contenuti e gli effetti di piano particolareggiato, limitatamente alle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), ai sensi della legge 6 agosto 1967, n. 765.

4. Le varianti di cui al presente articolo sono approvate entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte della Regione degli atti relativi o di quelli integrativi richiesti ai sensi della vigente legislazione in materia urbanistica.

TITOLO III

COMMISSIONE REGIONALE CONSULTIVA PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Art. 9.

Costituzione

1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia.

2. La commissione regionale consultiva è composta da:

a) l'assessore regionale competente in materia o da un dirigente regionale da lui delegato, che la presiede;

b) l'assessore regionale competente in materia di tutela ambientale o da un dirigente regionale da lui delegato;

c) cinque esperti designati rispettivamente dai consigli delle province di Roma, Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone;

d) sei esperti di cui tre qualificati nelle attività estrattive e tre qualificati in materia idrogeologica, forestale e agricola, designati dalla Giunta regionale;

e) un esperto di pianificazione territoriale designato dall'assessore competente in materia urbanistica;

f) due dirigenti della Regione, designati dalla Giunta regionale, con specifiche competenze in materia geologica, mineraria, forestale e ambientale;

g) tre esperti designati dalle associazioni ambientaliste presenti nella Regione e che sono rappresentate nel consiglio nazionale dell'ambiente di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

h) cinque esperti designati dalle organizzazioni degli imprenditori del settore più rappresentative a livello regionale;

i) due esperti designati dalle organizzazioni degli artigiani del settore più rappresentative a livello regionale;

l) tre esperti designati dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale;

m) quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria dei lavoratori del settore più rappresentative a livello regionale.

3. Per ogni componente effettivo di cui al comma 2, lettere g), h), i), l) ed m), può essere nominato, con la medesima procedura, un supplente.

4. Gli esperti di cui al comma 2, lettera c), partecipano ai lavori della commissione ciascuno limitatamente alla trattazione di materie rientranti nelle rispettive competenze territoriali.

5. La commissione ha sede presso l'assessorato regionale competente in materia ed ha la durata della legislatura regionale.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale in servizio presso il settore regionale competente in materia, appartenente almeno alla settima qualifica funzionale.

7. La commissione è validamente costituita quando siano stati nominati almeno i due terzi dei componenti previsti dalla presente legge.

Art. 10.

Funzionamento

1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive delibera validamente con l'intervento di almeno metà più uno dei componenti in prima convocazione e di almeno un terzo dei componenti in seconda convocazione.

2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

3. In relazione alle questioni trattate la commissione può sentire i rappresentanti del comune interessato.

4. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive decade dalla nomina. La decadenza viene dichiarata dal Presidente della Giunta regionale e comunicata all'interessato.

5. Ai componenti della commissione esterni all'amministrazione regionale competono i compensi e l'eventuale trattamento economico di missione di cui alla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 11.

Competenze

1. La commissione regionale consultiva per le attività estrattive esprime parere obbligatorio:

- a) sul piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 3;
- b) sugli stralci dello stesso piano e su suoi eventuali aggiornamenti;
- c) sulle autorizzazioni e sulla concessione di cui al titolo V;
- d) su tutti i provvedimenti di competenza regionale in materia estrattiva ove non sia diversamente previsto.

2. La commissione, inoltre, fornisce la consulenza necessaria:

- a) per la predisposizione del piano annuale di interventi regionali di cui all'articolo 32;
- b) per la individuazione delle iniziative di cui all'articolo 33;
- c) per l'esame dei progetti relativi alla riambientazione delle cave abbandonate di cui all'articolo 35.

TITOLO IV

DELEGA AI COMUNI

Art. 12.

Ambito della delega

1. Ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione ed in armonia con quanto disciplinato con la legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, è delegato ai comuni l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni all'attività estrattiva di cui al titolo V nonché la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni previste dai provvedimenti autorizzati e dalle relative convenzioni di cui al titolo VI della presente legge, ivi compresa l'attività sanzionatoria, ad eccezione delle funzioni riservate alla competenza regionale a norma degli articoli 20, 21, 22, 27, 28 e 29.

2. Le funzioni amministrative delegate sono esercitate nel rispetto degli atti di coordinamento e di indirizzo emanati dal Consiglio regionale e delle direttive di attuazione ed organizzazione emanate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

3. Alle spese necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi dei precedenti commi si fa fronte con gli introiti previsti dall'articolo 23, comma 2.

Art. 13.

Vigilanza e controllo sull'esercizio delle funzioni delegate

1. La vigilanza ed il controllo sull'esercizio delle funzioni delegate a norma dell'articolo 12 sono esercitati dalla Regione nelle forme stabilite nell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.

2. La relazione di cui all'art. 12, secondo comma, della citata legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, deve essere trasmessa alla Giunta regionale almeno ogni anno.

Art. 14.

Poteri sostitutivi

1. Ove il comune non provveda sulla domanda di autorizzazione dell'attività estrattiva nei termini di cui all'articolo 16 e non adotti gli altri atti obbligatori nell'ambito delle funzioni delegate dalla presente legge, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68, d'ufficio o su richiesta dei soggetti interessati.

2. Per l'esercizio del potere sostitutivo si seguono le modalità previste dalla legge regionale n. 26 del 1992.

TITOLO V

AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVE E TORBIERE

Art. 15.

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione all'attività estrattiva di cui alla presente legge è presentata al sindaco del comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva, con allegati i seguenti atti ed elaborati che ne formano parte integrante:

- a) nomina del direttore responsabile, a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128;
- b) progetto che illustri l'ubicazione della cava o torbiera, dell'area comunque interessata alla coltivazione, le opere da realizzare, i tempi ed i modi della coltivazione;
- c) progetto che illustri le opere, i tempi ed i modi per il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale dell'area interessata;
- d) progetto che illustri le opere necessarie per garantire il rispetto delle norme di sicurezza con indicazione del responsabile della sicurezza stessa;
- e) studio di valutazione di impatto ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74;
- f) relazione che illustri l'intervento estrattivo ed i suoi contenuti tecnici ed economici;
- g) titolo di disponibilità dell'area interessata;
- h) parere della commissione edilizia comunale, nel caso siano previsti impianti fissi;
- i) certificazione prevista dalla vigente normativa antimafia e quella comprovante le regolarità della situazione contributiva.

2. Gli atti di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del comma 1 debbono essere redatti da tecnici abilitati iscritti nei relativi albi professionali.

3. La documentazione di cui alle lettere a) e d) del comma 1 deve essere trasmessa anche all'unità sanitaria locale territorialmente competente, all'ufficio di polizia mineraria presso il competente assessorato regionale ed al sindacato di categoria che ne faccia richiesta.

4. Il recupero, il ripristino e la sistemazione ambientale di cui alla lettera c) del comma 1 deve prevedere:

a) la sistemazione idrogeologica, cioè la modellazione dei terreni atta ad evitare frane o ruscellamenti e le misure di protezione dei corpi idrici suscettibili di inquinamento;

b) il risanamento paesaggistico, cioè la ricostituzione dei caratteri generali ambientali e naturalistici dell'area, in rapporto con la situazione preesistente e circostante, attuata sia mediante un opportuno raccordo delle superfici di nuova formazione con quelle dei terreni circostanti, sia mediante il riporto dello strato di terreno di coltivo o vegetale preesistente, eventualmente insieme con le stesse caratteristiche, seguito da semina o da piantumazione di specie vegetali analoghe a quelle preesistenti.

5. Le opere e gli interventi previsti dal progetto di recupero ambientale devono essere raggruppati in stralci funzionali da eseguirsi il più possibile durante il periodo di coltivazione della cava.

Art. 16.

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. Il comune trasmette, entro dieci giorni dal ricevimento, copia della domanda di autorizzazione all'attività estrattiva e dei relativi allegati alla commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9 per il parere di competenza.

2. Il parere della commissione regionale consultiva deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 1. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, e per un tempo non superiore a quello del termine originario, in caso di richiesta di ulteriore documentazione da parte della commissione regionale consultiva.

3. Il provvedimento del rilascio dell'autorizzazione ovvero del suo diniego deve essere motivato e adottato entro novanta giorni dal ricevimento del parere o dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il provvedimento stesso deve essere comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il sindaco è tenuto ad accertare l'assenza di vincoli ostativi all'attività estrattiva. Nelle zone sottoposte a tutela ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, nonché della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico, nonché nelle altre zone soggette a vincoli statali o regionali, l'autorizzazione è comunque subordinata al nulla-osta delle autorità competenti alla tutela.

5. Il sindaco, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi coinvolti e per l'eventuale adozione dei conseguenti atti amministrativi, richiede all'assessore regionale competente in materia la indizione di una conferenza di servizi cui partecipano gli assessori regionali preposti alla tutela ambientale, all'urbanistica ed alla agricoltura, con i dirigenti dei settori interessati. La conferenza si svolge ai sensi e con gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Nel caso di cui al comma 4 il termine per il rilascio dell'autorizzazione, previsto al comma 3, è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione, da parte del comune, del provvedimento di vincolo.

7. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato alla stipula della convenzione di cui all'articolo 17, predisposta ed approvata dal comune nei modi di legge.

Art. 17.

Convenzione

1. I rapporti tra il comune ed il titolare dell'autorizzazione all'attività estrattiva sono regolati da apposita convenzione, che ha ad oggetto la disciplina degli obblighi e l'ammontare degli oneri finanziari a carico del titolare stesso, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e quelli concernenti la realizzazione:

a) delle opere connesse all'esercizio dell'attività estrattiva;

b) delle opere necessarie per la salvaguardia del territorio e dei terzi e di quelle per la sistemazione ambientale, il recupero e il ripristino dell'area interessata;

c) delle opere necessarie alla manutenzione delle infrastrutture interessate dall'attività estrattiva.

2. La convenzione di cui al comma 1 deve comunque prevedere che gli oneri finanziari a carico del titolare dell'autorizzazione siano determinati ed aggiornati, almeno ogni tre anni, con riferimento al prezzo regionale vigente per le opere ed i lavori pubblici.

3. Ove ne ricorrano le condizioni, nell'ipotesi di più attività nello stesso ambito territoriale possono essere previsti consorzi obbligatori fra i titolari delle relative autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui al comma 1.

4. Il comune trasmette lo schema di convenzione, con l'indicazione degli obblighi e dell'ammontare degli oneri finanziari, all'assessorato regionale competente in materia per le eventuali osservazioni tecniche, che devono essere comunicate al comune stesso entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento, a pena di decadenza.

Art. 18.

Contenuto dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione all'attività estrattiva può essere rilasciata per un periodo massimo di 20 anni, salvo rinnovo per motivate esigenze produttive e comunque commisurata al piano di coltivazione.

2. L'autorizzazione ha per oggetto il complesso estrattivo, le modalità di coltivazione, le discariche dei materiali di risulta, i connessi impianti di trattamento ubicati nel perimetro della cava o torbiera, le eventuali strade di servizio.

Art. 19.

Ricorsi amministrativi

1. Avverso i provvedimenti comunali di diniego o di revoca dell'autorizzazione, di cui agli articoli 16 e 28, è ammesso ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

2. La Giunta regionale decide, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso stesso, dandone entro i successivi dieci giorni comunicazione al ricorrente ed al comune interessato.

Art. 20.

Concessione ai sensi dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443

1. I provvedimenti di concessione ai sensi dell'articolo 45, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

2. Per la presentazione delle domande e il rilascio della concessione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili.

3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Autorizzazione per la coltivazione nei corsi d'acqua

1. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza regionale sono subordinate ad autorizzazione della Giunta regionale, che può concederla, su proposta dell'assessore regionale ai lavori pubblici, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, ai soli fini strettamente connessi alla regimazione delle acque, ai sensi di quanto previsto dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Per la presentazione delle domande e il rilascio dell'autorizzazione valgono le disposizioni contenute negli articoli 15, 16, 17 e 18, in quanto applicabili.

3. Le escavazioni ed estrazioni di materiali dagli alvei dei corsi d'acqua di competenza statale sono comunicati, a cura dell'interessato, alla Regione entro quindici giorni dall'inizio dei lavori e, successivamente, i dati relativi sono forniti con periodicità semestrale.

Art. 22.

Autorizzazione per attività di ricerca

1. Le iniziative di ricerca riguardanti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge debbono essere preventivamente comunicate al comune e all'assessorato regionale competente in materia, indicando le modalità di esecuzione del relativo programma.

2. Qualora il programma di ricerca comporti modifiche sostanziali dell'area interessata, deve essere autorizzato con provvedimento della Giunta regionale, sentito il comune territorialmente competente, che deve esprimersi entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto inutilmente tale termine si prescinde dal parere richiesto.

Art. 23.

Spese per l'istruttoria. Pubblicità

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione e di concessione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.

2. Le somme introitate ai sensi del presente articolo spettano all'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione o la concessione. Le somme introitate dai comuni, iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione del bilancio comunale, sono utilizzate per fare fronte alle spese relative all'esercizio delle funzioni delegate ai sensi della presente legge.

3. Tutti gli atti attinenti al procedimento di autorizzazione o concessione ed i relativi elaborati tecnici sono pubblici e chiunque ha diritto di prenderne visione.

Art. 24.

Obbligo di fornire dati statistici

1. Gli esercenti l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge devono periodicamente fornire tutti i dati statistici richiesti dall'amministrazione regionale e mettere a disposizione i mezzi necessari per ispezionare i lavori in corso.

2. L'assessorato regionale competente in materia cura la pubblicazione annuale nel Bollettino ufficiale regionale dei dati rilevati ai sensi del comma 1 e assicura l'accesso all'informazione ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Art. 25.

Cessione dell'autorizzazione o della concessione

1. L'autorizzazione o la concessione all'attività estrattiva è personale e non può essere ceduta a terzi, senza preventivo assenso dell'amministrazione che ha provveduto al relativo rilascio, pena la decadenza della stessa. Il cessionario subentra in tutti gli obblighi e garanzie assunti e prestati dal cedente.

2. Gli eredi del titolare dell'autorizzazione o della concessione che continuano l'attività estrattiva hanno diritto al subentro entro un anno dalla morte del titolare stesso, pena la decadenza dell'autorizzazione o la concessione.

TITOLO VI

VIGILANZA - SANZIONI

Art. 26.

Vigilanza del comune

1. La vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alle autorizzazioni ed alle convenzioni previste dalla presente legge è esercitata dal comune nel cui ambito territoriale si svolge l'attività estrattiva.

2. La verifica della corretta attuazione dei piani di coltivazione deve essere effettuata dal comune con cadenza almeno annuale. A tal fine il sindaco può richiedere l'intervento dell'assessorato regionale competente in materia.

3. Alla scadenza del periodo di coltivazione autorizzato, il comune, previo controllo, deve comunicare all'assessorato regionale competente in materia l'avvenuto ripristino dell'area interessata.

Art. 27.

Vigilanza della Regione

1. La vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia delle cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica del 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302, è esercitata dalla Regione anche tramite le unità sanitarie locali competenti per territorio.

2. Gli atti amministrativi connessi con l'esercizio della funzione di vigilanza di cui al comma 1 sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia.

Art. 28.

Revoca dell'autorizzazione

1. In caso di gravi o reiterate inosservanze delle prescrizioni autorizzative o delle disposizioni della presente legge, il comune può revocare l'autorizzazione, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

2. Il provvedimento di revoca del comune, avente la stessa forma dell'atto revocato, deve essere motivato e comunicato all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione.

3. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la revoca della concessione o dell'autorizzazione è adottata dall'autorità regionale che ha provveduto al relativo rilascio con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.

4. La concessione o l'autorizzazione, ivi compresa quella rilasciata dai comuni, può essere, altresì, revocata dalla Giunta regionale, previa diffida, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, per gravi o reiterate inosservanze delle norme di polizia delle miniere e cave e di igiene e sicurezza del lavoro, constatate dai funzionari della struttura regionale competente in materia di polizia mineraria, ovvero per sopravvenute gravi esigenze di pubblico interesse. Il provvedimento di revoca della Giunta regionale deve essere motivato e comunicato all'interessato ed al comune che ha rilasciato l'autorizzazione entro dieci giorni dall'adozione.

5. Nel caso di revoca per esigenze di pubblico interesse ai sensi del comma 4 il titolare della concessione o dell'autorizzazione ed il proprietario del giacimento, che ne facciano richiesta entro novanta giorni dalla comunicazione della revoca, hanno diritto ad un equo indennizzo, proporzionato agli investimenti realizzati. L'indennizzo è determinato dalla Giunta regionale, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

Art. 29.

Sospensione dell'attività estrattiva

1. Fermo restando il potere di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, il comune, ove sia constatata l'inosservanza di prescrizioni ed obblighi derivanti dall'atto di autorizzazione, può disporre la sospensione dell'attività estrattiva, con provvedimento motivato, dandone immediata comunicazione all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia.

2. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da comunicare all'interessato ed all'assessorato regionale competente in materia entro dieci giorni dall'adozione stessa, e cessa, comunque, di avere efficacia ove si accerti che il titolare dell'autorizzazione abbia adempiuto a quanto prescritto.

3. Il provvedimento di sospensione è adottato in ogni caso quando si tratta di attività non autorizzata.

4. Nei casi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 la sospensione dell'attività estrattiva o di ricerca è adottata dall'autorità regionale che ha provveduto al rilascio della relativa concessione o autorizzazione con le stesse modalità indicate nei precedenti commi, in quanto applicabili.

Art. 30.

Sanzioni pecuniarie

1. Chiunque intraprenda o prosegua l'attività estrattiva disciplinata dalla presente legge senza essere in possesso di autorizzazione o concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 20 milioni.

2. Chiunque prosegua le attività in corso ai sensi del regime transitorio della presente legge, oltre i termini ivi previsti o in assenza dell'autorizzazione, alla prosecuzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 15 milioni.

3. Chiunque contravvenga agli obblighi di cui agli articoli 21, comma 3, e 22, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a lire 1 milione.

4. Chiunque svolga l'attività di ricerca di cui all'articolo 22, comma 2, senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dal comma 1.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono soggette alla procedura stabilita dalla legge regionale 15 marzo 1978, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 31.

Obblighi a carico del trasgressore

1. Nell'ipotesi di attività estrattiva o attività di ricerca senza autorizzazione o concessione, il comune ordina al trasgressore il ripristino, il recupero e la sistemazione dell'area interessata. In caso di inadempienza provvede il comune con recupero delle spese a carico del trasgressore.

2. Ai fini di cui al comma 1 il proprietario dell'area è responsabile in solido con l'autore materiale dell'attività, ove non provi che essa è avvenuta contro la sua volontà.

TITOLO VII

INTERVENTI REGIONALI

Art. 32.

Piano annuale di valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive

1. La Giunta regionale predispone annualmente, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, un piano di interventi per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive, compatibilmente con la salvaguardia del territorio e nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituito dal successivo articolo 36.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere realizzati direttamente dalla Regione ovvero dagli enti locali interessati o dai centri per la valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio previsti dalla legge regionale 17 luglio 1989, n. 47.

3. Il piano di cui al presente articolo è approvato con deliberazione del Consiglio regionale e indica, tra l'altro:

- a) gli interventi da realizzare e le relative priorità;
- b) le strutture regionali ovvero gli enti od i centri ai quali è demandata la realizzazione degli interventi;
- c) i tempi di realizzazione degli interventi e di accesso ai finanziamenti regionali;
- d) le risorse occorrenti, precisando le somme a carico del bilancio regionale;
- e) le modalità per la presentazione delle domande da parte degli enti o centri interessati e per la concessione ed erogazione dei finanziamenti regionali.

Art. 33.

Iniziative per la sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive

1. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, può promuovere o attuare, sentita la commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9, iniziative tendenti a migliorare le condizioni di lavoro degli operatori del settore delle attività estrattive, con particolare riguardo alla sicurezza ed alla prevenzione dai rischi di infortuni.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono, tra l'altro, nell'organizzazione di convegni e seminari nonché di corsi di formazione professionale nell'ambito del territorio regionale in materia di nuove tecniche relative alla salvaguardia della sicurezza dei lavoratori adibiti ad attività estrattive ovvero nell'adesione o nella partecipazione ad analoghe iniziative organizzate da altre amministrazioni o enti pubblici e privati, anche all'estero.

Art. 34.

Attività promozionali

1. La Giunta regionale può svolgere attività promozionale in materia di coltivazione di cave e torbiere mediante l'attuazione di studi, rilevazioni, ricerche, convegni, pubblicazioni, o il finanziamento di analoghe iniziative realizzate da altri enti, pubblici o privati.

2. L'attività di cui al comma 1 è finalizzata, in particolare, alla diffusione e valorizzazione delle sostanze elencate nell'articolo 1.

Art. 35.

Riambientazione delle cave abbandonate

1. La Regione promuove la ricomposizione ambientale delle cave abbandonate mediante la concessione di finanziamenti ai comuni interessati.

2. Ai fini di cui al presente articolo si intendono abbandonate le cave nelle quali l'attività è cessata prima della data di entrata in vigore della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1.

3. I finanziamenti previsti dal comma 1 sono concessi con provvedimento della Giunta regionale, nei limiti dell'apposito capitolo di spesa istituito dall'articolo 36, al comune o ai comuni che ne facciano domanda, corredata dai relativi progetti ed elaborati tecnici, previo esame della commissione regionale consultiva di cui all'articolo 9.

4. Il finanziamento è erogato nella misura dell'80 per cento a presentazione del verbale di consegna dei lavori e del 20 per cento al termine dei lavori, previo accertamento e verifica di conformità degli stessi ai progetti presentati.

5. Le cave abbandonate interne ad aree protette o di particolare interesse paesaggistico hanno priorità nei finanziamenti.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. Le entrate previste dall'articolo 23 vengono introitate sul capitolo di entrata del bilancio regionale 1993 n. 02410 denominato: «Proventi relativi alle spese per l'istruttoria delle domande di concessione o di autorizzazione alla coltivazione di cave e torbiere riservate alla competenza regionale (articolo 23, comma 2)».

2. Le spese per la realizzazione di quanto previsto nella presente legge gravano sugli stanziamenti dei seguenti capitoli del bilancio regionale 1993:

cap. n. 11453 «Spese per studi, rilevazioni, ricerche, convegni, pubblicazioni attinenti l'attività estrattiva (articolo 34), prevista in L. 50.000.000»;

cap. n. 11421 «Spese di funzionamento ed attività, compresi i gettoni di presenza, della commissione regionale consultiva per le attività estrattive (articolo 10), previste in L. 10.000.000»;

cap. n. 11325 «Finanziamento delle iniziative in materia di sicurezza dei lavoratori del settore delle attività estrattive (articolo 33), previste in L. 50.000.000».

Gravano, altresì, sui seguenti capitoli di nuova istituzione:

cap. n. 51502 «Finanziamenti ai comuni per la riambientazione delle cave abbandonate (articolo 35)», con lo stanziamento di L. 1.210.000.000, a cui si fa fronte mediante storno di pari importo dello stanziamento già esistente in bilancio del capitolo n. 51501;

cap. n. 51514 «Finanziamento del piano annuale per la valorizzazione delle risorse di cave ed il potenziamento delle strutture produttive (articolo 32)», con lo stanziamento di L. 50.000.000;

cap. n. 51516 «Rimborsi ai comuni per la redazione degli schemi di piani stralcio delle attività estrattive (articolo 6)», con lo stanziamento di L. 50.000.000.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri previsti dai predetti capitoli n. 51514 e n. 51516 si fa fronte mediante riduzione di L. 100.000.000 del fondo di riserva iscritto al capitolo n. 16310 del bilancio 1993.

Art. 37.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate la legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, concernente «Norme per la coltivazione di cave e torbiere nella Regione Lazio», e le seguenti successive leggi modificative ed integrative:

- a) leggi regionali 9 febbraio 1982, n. 9 e n. 10;
- b) legge regionale 28 settembre 1982, n. 46;
- c) legge regionale 9 maggio 1983, n. 33;
- d) legge regionale 16 settembre 1983, n. 63;
- e) legge regionale 21 gennaio 1984, n. 6;
- f) legge regionale 30 giugno 1984, n. 33;
- g) legge regionale 12 dicembre 1987, n. 61.

2. Si intende abrogata qualsiasi altra norma regionale incompatibile con la disciplina contenuta nella presente legge.

Art. 38.

Regime transitorio per l'apertura di nuove cave e per gli ampliamenti di cave autorizzate

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sino a che non sia stato approvato lo strumento urbanistico comunale che recepisce il piano regionale delle attività estrattive o gli stralci del medesimo non si possono, di norma, rilasciare autorizzazioni per l'apertura di nuove cave.

2. In caso di esaurimento di cave già autorizzate, intervenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge o in relazione al quale sia stata già presentata domanda di ampliamento alla suddetta data, possono essere consentiti dal comune, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6, ampliamenti per quantitativi annuali non superiori alla media annuale ricavata dalla quantità prodotta negli ultimi cinque anni (1988-1992). Dalla data di adozione del P.R.A.E. e fino all'approvazione definitiva del medesimo gli ampliamenti possono essere autorizzati solo se non in contrasto con le indicazioni del piano. Le autorizzazioni relative ad ampliamenti non possono, comunque, avere durata superiore a tre anni.

3. In caso di preminente interesse socio-economico sovracomunale le autorizzazioni di cave nuove sono rilasciate dal Consiglio regionale, con validità comunque non superiore a sette anni, sentiti i comuni interessati e la commissione regionale consultiva, secondo le modalità e nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 15, 16 e 17 e secondo quanto previsto dai commi 4, 5 e 6.

4. L'attività estrattiva che non comporti impianti fissi e permanenti può essere svolta, nelle zone a destinazione agricola, salvo espresso divieto degli strumenti urbanistici generali.

5. L'attività estrattiva che comporti impianti fissi e permanenti di prima lavorazione può essere svolta nelle zone con destinazione compatibile in base agli strumenti urbanistici generali.

6. Nei comuni privi di strumento urbanistico generale le attività estrattive possono essere svolte nelle zone esterne al centro abitato.

Art. 39.

Regime transitorio per le attività in corso

1. I lavori in atto di coltivazione di cave, autorizzati ai sensi del regime transitorio della legge regionale 16 gennaio 1980, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti approvati.

2. I lavori legittimamente in atto di coltivazione di cave, per i quali sia stata prodotta domanda di autorizzazione alla prosecuzione ai sensi del regime transitorio della legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, proseguono secondo i progetti presentati a condizione che non sia adottato, a norma della legge citata, provvedimento di rigetto della domanda.

3. Ai lavori di coltivazione in atto relativi a riserve minerarie e ampliamento di cave soggetti al regime transitorio di cui alla legge regionale n. 1 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. In presenza di vincoli ambientali imposti successivamente al legittimo inizio dell'attività estrattiva, i lavori di coltivazione proseguono, ma l'esercente è tenuto a presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'autorità competente in materia di tutela ambientale il progetto, corredato dallo studio di impatto ambientale a norma della lettera e), comma 1, dell'articolo 15 ai fini del necessario nulla osta.

5. In assenza delle condizioni previste dai commi 2, 3 e 4, o di mancato rilascio del nulla osta dell'autorità competente entro centottanta giorni dalla richiesta, i lavori di coltivazione delle cave devono cessare e l'interessato è tenuto alla sistemazione dell'area.

6. Per le attività in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 1980, l'autorizzazione in deroga può essere concessa dal comune, anche se relativa ad area ubicata in zona a ciò non espressamente destinata dagli strumenti urbanistici vigenti, con una validità non superiore a tre anni non prorogabile.

7. Per le cave già in attività le aziende hanno sei mesi di tempo per presentare il piano della sicurezza al comune. In casi eccezionali detto periodo può essere prolungato per comprovati fatti tecnici ad un anno; tale deroga è di competenza del sindaco, sentito l'ufficio di polizia mineraria.

Art. 40.

Aggiornamento delle garanzie finanziarie

1. Su richiesta del comune, l'assessorato regionale competente in materia effettua una valutazione tecnica dell'ammontare delle garanzie finanziarie relative alle convenzioni già stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Ove ne ricorrano le condizioni, le garanzie finanziarie già risultanti nelle convenzioni devono essere aggiornate in misura congrua tenuto conto delle valutazioni tecniche effettuate dall'assessorato regionale competente in materia.

Art. 41.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 5 maggio 1993

PASETTO

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 29 aprile 1993.

93R0596

REGOLAMENTO REGIONALE 3 maggio 1993, n. 1.

Regolamento regionale di attuazione della legge regionale n. 31 del 15 marzo 1990, art. 6, quinto comma.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 14 del 20 maggio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge

Art. 1.

In attuazione della legge regionale n. 31 del 15 marzo 1990, art. 6, quinto comma, il personale in posizione di comando proveniente da diverso comparto sarà inquadrato presso la Regione Lazio in base alla tabella di raffronto che forma parte integrante del presente articolo.

ALLEGATO

Regione Lazio	Ist. superiore sanità D.P.R. n. 171/91	Stato Legge n. 312/80	Università D.P.R. 3 agosto 1990 n. 319	Min. PP.TT. Legge n. 22-12-1991, n. 797 e D.P.C.M. 31-8-1982 n. 4614	Università Cattolica Sacro Cuore C.C. del 15 giugno 1988
Legge regionale numero 6/85	—	3 ^a qualifica (addetto ai servizi ausiliari e di anticamera)	—	—	—
2 ^a qualifica	—	—	—	—	—
3 ^a qualifica	—	—	—	—	—
4 ^a qualifica	—	4 ^a qualifica; 5 ^a qualifica; (operatore amministrativo a operatore tributario)	—	—	—
5 ^a qualifica	—	—	—	—	—
5 ^a qualifica	VII livello (assistente tecnico)	—	—	Operatore spec. di esercizio V categoria e Dirigente di esercizio VI categoria	VI livello (tecnico di laboratorio)
7 ^a qualifica	—	8 ^a qualifica bibliotecario)	8 ^a qualifica funzionale contabile	Consigliere amministrativo VII categoria	—
8 ^a qualifica	—	—	—	—	—

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, 3 maggio 1993

PASETTO

Approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 23 febbraio 1993 con deliberazione n. 657, vistata dalla Commissione di controllo in data 25 marzo 1993, verbale n. 1106/14.

93R0597

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 22 giugno 1993, n. 48.****Interventi regionali per lo studio della lingua e della cultura friulana nelle scuole dell'obbligo.***(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia riconosce all'istruzione scolastica un ruolo importante per la tutela e la rivitalizzazione della lingua e della cultura friulana. Promuove a tal fine, nell'ambito delle competenze che le sono riconosciute dagli articoli 3 e 6 dello statuto, interventi a sostegno dello studio e della conoscenza della lingua friulana, anche nel contesto di un approfondimento dei molteplici aspetti dell'identità friulana.

2. Anche in relazione alle ulteriori competenze che le deriveranno dalla Stato in materia, la Regione sostiene, in conformità ai principi di democrazia e pluralismo del nostro ordinamento, la conoscenza e lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale friulano, nonché la sua diffusione, attraverso i mezzi e gli strumenti previsti dalla presente legge.

Art. 2*Insegnamento scolastico della lingua friulana*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese sostenute dalle scuole dell'obbligo, aventi sede nel territorio regionale, i cui progetti risultino rispondenti alle finalità della presente legge, per lo svolgimento di corsi integrativi di lingua friulana, nei limiti di due ore settimanali. Tra le spese ammissibili è riconosciuta quella concernente compensi al personale docente, entro i limiti della retribuzione.

Art. 3*Modalità e termini per la concessione dei contributi*

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 il legale rappresentante della scuola deve presentare entro il 15 ottobre di ogni anno alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura apposita domanda corredata, a pena di inammissibilità, da un dettagliato programma di attività didattica integrativa, regolarmente approvato dai competenti organi collegiali, accompagnato da un preventivo di spesa.

2. Alle scuole ammesse a contributo viene erogato, contestualmente al provvedimento di concessione, un anticipo pari al 60% del contributo concesso. Il restante 40% viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.

3. La mancata rendicontazione entro il termine comporta la revoca della sovvenzione concessa nonché la restituzione dell'anticipo ricevuto.

Art. 4.*Norma finanziaria*

1. Gli oneri derivanti dall'articolo 2 trovano copertura sul capitolo 5609 rubrica Istruzione e cultura, programma 2.4.3., spese correnti dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

2. A tal fine il capitolo 5609 è incrementato di lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo sul fondo globale, iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Rubrica n. 1, programma 0.2.3. dell'elenco n. 4 allegato al bilancio).

3. Sul precitato capitolo 5609 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 Fondo di riserva di cassa dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Trieste, 22 giugno 1993

TURELLO**93R0557****LEGGE REGIONALE 24 giugno 1993, n. 49.****Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.***(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1993)***IL CONSIGLIO REGIONALE****HA APPROVATO****IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE****PROMULGA**

la seguente legge:

TITOLO I**PRINCIPI E FINALITÀ****Art. 1.**

1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.

Art. 2.

1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da sottetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità.

TITOLO II**INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE SOLE CON MINORI A CARICO****Art. 3.**

1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che viene autorizzato dalla Banca d'Italia.

2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.

3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.

4. Alle coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui bancari di cui al comma 2 per insufficienti garanzie, l'Amministrazione regionale può assicurare la propria fidejussione a tutela del rimborso integrale dei capitali e degli interessi, se dovuti, ivi compresi gli oneri accessori.

5. Il provvedimento di concessione della fidejussione, è adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.

7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.

8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:

a) l'entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria;

b) l'indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;

c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;

d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati.

9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.

10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l'erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.

Art. 4.

1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

«L'Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq 60 — in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua — da assegnare in favore di giovani coppie di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane.»

2. Tra i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle persone sole con minori a carico o delle persone anziane.

Art. 5.

1. L'Amministrazione regionale riconosce una rappresentanza politica alle diverse forme e realtà associative in cui le famiglie si organizzano in settori rilevanti del servizio sanitario, del servizio sociale di base e del campo scolastico-educativo, istituendo la Commissione regionale delle famiglie.

2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte le proposte ed i disegni di legge regionali che direttamente o indirettamente affrontano questioni familiari e formula proposte in materia di sostegno e promozione delle famiglie.

Art. 6.

1. La Commissione è costituita:

a) da cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite ed operanti per fini rientranti nella politica familiare o ad essa collegati;

b) da quattro rappresentanti delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio-assistenziali.

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni espresse dalle associazioni e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 3, entro tre mesi dalla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale.

3. I criteri per l'individuazione delle associazioni e strutture di cui al comma 1 è per la scelta dei componenti la Commissione sono proposti dalla Commissione ed approvati con deliberazione della Giunta regionale. Nella prima applicazione della presente legge i criteri sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da copia dello statuto o dall'atto costitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare, in modo inequivoco, la natura e l'attività del soggetto medesimo.

5. Il Presidente della Giunta regionale, scaduto il termine previsto dal comma 2, valuta e verifica le designazioni ricevute e provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto la Commissione.

Art. 7.

1. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente.

2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei commissari.

3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei commissari.

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procede a consultazioni e audizioni.

6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Commissione, sono forniti dalla Giunta regionale.

7. La Commissione può avvalersi, a sua discrezione, di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipulazione delle relative convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione.

8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata; resta comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

9. Ai componenti la Commissione spetta l'indennità prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.

TITOLO III

TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA

Art. 8.

1. Nell'ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.

2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni, per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.

3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.

Art. 9.

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo «Tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva» alle indicazioni dell'articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.

2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.

Art. 10.

1. L'integrazione prevista all'articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:

a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;

b) l'adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino;

c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita;

d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;

e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;

f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassume le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;

g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarietà dell'evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l'ideale utilizzo delle «equipe» del personale di assistenza;

h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrinometaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.

2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell'Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.

Art. 11.

1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni:

a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;

b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;

c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;

d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» ed alla Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.

Art. 12.

1. Ad integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.

2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio-assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:

a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in presenza di liste di attesa, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati senza finalità di lucro che gestiscono strutture proprie o dell'ente locale assicurando servizi secondo «standard» qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;

b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;

c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate;

d) favorire l'integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti;

e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva gli «standard» qualitativi ed organizzativi di cui al comma 2, lettera a), anche al fine di assicurare la uniforme qualità dei servizi pubblici e privati.

4. In attesa dell'adempimento di cui al comma 3, per l'anno 1993 i soggetti privati di cui al comma 2, lettera a), sono tenuti ad osservare gli «standard» qualitativi ed organizzativi previsti dal regolamento di esecuzione della legge regionale n. 32/1987.

5. I Comuni che intendono usufruire dei contributi per le finalità individuate nel comma 2, lettera a), devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposita istanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. I contributi di cui al comma 5 riferiti al rapporto di convenzione vengono assegnati fino alla percentuale massima del settanta per cento sulle spese conseguenti alla messa a disposizione dei posti bambino necessari. La quota bambino a carico del Comune, integrativa di quella della famiglia, non deve superare il costo medio per bambino sostenuto dal Comune per i suoi servizi di asilo nido.

7. Per i restanti interventi di cui al comma 2, lettera a), i contributi sono assegnati con i criteri previsti dall'articolo 23 della legge regionale n. 32/1987.

8. All'articolo 22 della legge regionale n. 32/1987 sono abrogati i commi 2 e 3.

Art. 13.

1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli «standard» qualitativi ed organizzativi di cui all'articolo 12, comma 3, e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature fino ad un massimo del novanta per cento sulla spesa ammessa.

2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le istanze devono essere corredate da:

a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

b) relazione illustrativa dell'iniziativa.

4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA MATERNITÀ DELLE DONNE NON OCCUPATE

Art. 14.

1. Nelle more dell'adozione di una legge per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate, alle donne residenti da almeno tre mesi nella regione che non beneficiano delle indennità di maternità rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è corrisposta, a partire dal 1 luglio 1993, una indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data prevista del parto e i tre mesi successivi alla data effettiva del parto.

2. L'importo dell'indennità è di lire un milione e viene corrisposta in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita.

Art. 15.

1. L'indennità prevista all'articolo 14 è corrisposta dagli uffici territoriali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), su domanda dell'interessata, da presentarsi a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata dal certificato medico rilasciato dall'Unità sanitaria locale competente per territorio comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto nonché da una dichiarazione dell'interessata, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che la stessa non ha diritto ad alcuno dei trattamenti di cui all'articolo 17.

3. Gli uffici territoriali dell'INPS provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi.

Art. 16.

1. In caso di adozione o affidamento preadottivo l'indennità di maternità è dovuta per i tre mesi successivi alla data dell'ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che alla stessa data il bambino non abbia superato i sei anni di età. In caso di adozione contemporanea di più di un bambino di età non superiore ai sei anni l'indennità è aumentata del cinquanta per cento per ciascun bambino.

2. Alla domanda, da presentarsi entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di ingresso del bambino nella famiglia, è allegata copia del provvedimento di adozione o di affidamento e copia del certificato di affidamento o del verbale rilasciato dall'autorità competente, attestante la data dell'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Art. 17.

1. Le indennità previste dalla presente legge sono incompatibili con i trattamenti economici per malattia, con il trattamento di disoccupazione sia ordinario che speciale, con il trattamento di integrazione salariale sia ordinario che straordinario, con le indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, e 11 dicembre 1990, n. 379.

Art. 18.

1. Le somme erogate dagli uffici territoriali dell'INPS sono rimborsate dall'Amministrazione regionale con le modalità ed alle scadenze previste dalla convenzione di cui al comma 2.

2. Per disciplinare gli adempimenti di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con l'INPS. Tale convenzione può prevedere la corresponsione di una anticipazione per assicurare agli uffici territoriali dell'Istituto la necessaria disponibilità finanziaria.

TITOLO V

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI

Art. 19.

1. La Regione concorre all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 21.

Art. 20.

1. Le funzioni di tutore dei minori sono esercitate dal Difensore civico.

2. A collaborare con il Difensore civico in materia di pubblica tutela dei minori può essere chiamato in regime di convenzione una persona in possesso di laurea e specializzazione nelle discipline di tutela dei diritti umani.

3. La Giunta regionale assicura all'Ufficio del tutore dei minori la sede e gli strumenti operativi, oltre alla dotazione organica dell'Ufficio.

Art. 21.

1. Spetta al tutore dei minori:

a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;

f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.

Art. 22.

1. Il tutore dei minori:

a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività, enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.

TITOLO VI

NORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA
NELLE FAMIGLIE DI PERSONE SVANTAGGIATE

Art. 23.

1. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguenti commi:

«A favore delle famiglie con reddito non superiore a lire 40.000.000 che in alternativa al ricovero in strutture di accoglimento residenziale assistono anziani non autosufficienti, disabili non autosufficienti ovvero persone a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale, purché conviventi, il Comune di residenza può disporre un contributo di importo non superiore al sessanta per cento del costo medio per il trattamento di tipo assistenziale-alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta di tipologia corrispondente alle esigenze del soggetto assistibile».

La sussistenza dei presupposti per l'intervento previsto e la vigilanza sulle modalità di erogazione delle prestazioni assistenziali di cui al comma precedente sono accertate dal Servizio sociale di base territorialmente competente; l'intervento non è comunque sostitutivo dell'assistenza domiciliare».

TITOLO VII

NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO

Art. 24.

1. In attesa dell'approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio, ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.

2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:

- a) che non siano titolari di redditi propri superiori a dodici milioni annui;
- b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a trenta milioni annui;
- c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;
- d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all'espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.

4. All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

Art. 25.

1. Nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un'aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziata per il sostegno a piani di impresa nell'area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.

2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.

TITOLO VIII

PIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 26.

1. La Regione riconosce il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un'organizzazione dei servizi nelle città e nel territorio che garantiscano alle persone ad alle famiglie pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispetto del diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonché alla vita di relazione ed alla crescita culturale.

Art. 27.

1. La Regione in base alle finalità enunciate all'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

- a) stabilisce i criteri per la definizione di «piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici»;
- b) promuove ed incentiva finanziariamente, sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai Comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;
- c) promuove attività di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale.

Art. 28.

1. Entro un anno dall'approvazione della presente legge, ogni Comune predispone con le modalità previste dall'articolo 36 della legge n. 142/1990, un «Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici», in modo da renderli accessibili a tutte le persone qualunque sia la loro attività lavorativa secondo i seguenti criteri:

- a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività pubbliche di sportello devono essere organizzati al fine di non coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative;
- b) gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici e garantire modalità organizzative e di accesso flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie, con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico;
- c) gli orari degli esercizi commerciali devono agevolare la fruizione dei servizi da parte dell'utenza, in particolare i turni di riposo degli esercizi del medesimo ramo di attività non devono coincidere;
- d) gli orari dei servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati in modo da garantire la risposta ai bisogni di mobilità urbana, creando anche nuove forme di offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili alle esigenze complesse quali: mobilità dei portatori di handicap, trasporto di persone anziane o ammalate, mobilità delle persone con bambini, spostamenti d'urgenza, trasporto di cose pesanti.

Art. 29.

1. I Comuni, nell'ambito dell'organizzazione del Piano di cui all'articolo 28, devono tener conto delle osservazioni e proposte che possono provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini utenti dei servizi medesimi, e in particolare delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni sindacali, promuovendo anche le opportune iniziative pubbliche di informazione e di consultazione della popolazione.

Art. 30.

1. Alla revisione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici provvedono gli organi competenti in conformità alle leggi vigenti, secondo le procedure previste dalle leggi medesime.

Art. 31.

1. La Direzione regionale per le autonomie locali:

a) promuove le attività di ricerca di cui all'articolo 27, lettera c);

b) svolge, avvalendosi di ricerche, di studi, nonché dei dati forniti dagli Enti locali e da associazioni operanti in conformità alle finalità della presente legge, attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni istituendo a tal fine un apposito Osservatorio sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e privati;

c) esamina, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, le domande di contributo finanziario presentate dagli Enti locali per i progetti sperimentali di cui all'articolo 27, lettera b);

Art. 32.

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, lettera b), sono presentate dagli Enti locali alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di ogni anno, corredate da:

- a) una relazione illustrativa del progetto;
- b) il programma degli interventi nel quadro delle finalità previste dalla presente legge;
- c) il preventivo delle spese;
- d) il «piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici».

Art. 33.

1. Con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 32.

TITOLO IX NORME FINANZIARIE

Art. 34.

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 18 programma 2.2.3, spese d'investimento Categoria 2.5. Sezione VIII il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

6. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1993.

7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l'anno 1993.

8. Per le finalità previste dall'articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 18 programma 2.2.3, spese d'investimento Categoria 2.4. Sezione VIII il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli «standard» qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1993.

10. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 2.5.3, spese correnti Categoria 1.6. Sezione VIII il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione «Anticipazioni e rimborsi nell'ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.

12. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico relativamente al trattamento economico del tutore dei minori al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

15. Per le finalità previste dall'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1993.

16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo: gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 per gli anni 1994 e 1995 e per gli anni seguenti fanno carico al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

17. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 25 programma 2.5.3, spese correnti Categoria 1.4. Sezione VIII il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione «Spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

20. Per l'introito delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 al Titolo III Categoria 3.4, il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione «Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.

21. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 8 programma 0.6.2, spese correnti Categoria 1.5. Sezione VIII il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

23. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito alla Rubrica n. 8 programma 0.6.2. spese correnti Categoria 1.4. Sezione VIII il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione «Spese dirette per l'attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

25. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l'anno 1993 si provvede:

a) per lire 4.500 milioni per l'anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti); di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

26. All'onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede:

a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 «fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato;

b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 24 giugno 1993

Il vicepresidente: SARO

93R0558

LEGGE REGIONALE 25 giugno 1993, n. 50.

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FINALITÀ E OBIETTIVI PROGETTUALI

Art. 1.

Finalità

1. Nel perseguimento delle finalità di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, indicate dall'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, con la presente legge la Regione promuove la definizione e l'attuazione di un complesso di iniziative progettuali dirette al consolidamento e all'estensione della base produttiva e dell'occupazione nonché alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna.

2. La Regione provvede altresì ad assicurare l'inquadramento delle iniziative di cui al comma 1 nel Piano regionale di sviluppo e il loro coordinamento con le previsioni ed i contenuti degli strumenti programmatici delle Comunità montane, secondo le modalità e le procedure di cui agli articoli 3 e 4 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.

Art. 2.

Partecipazione delle parti sociali

1. Al fine di assicurare il più ampio concorso delle istanze rappresentative della realtà sociale ed economica dei territori montani al perseguimento delle finalità richiamate all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove l'apporto propositivo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, delle associazioni economiche, culturali e di categoria, operanti in tali territori, alla definizione delle iniziative progettuali ivi indicate.

2. Per le medesime finalità la Regione, d'intesa con le Comunità montane, convoca periodicamente, con cadenza annuale, una Conferenza sullo stato di attuazione delle iniziative previste dal presente Capo, alla quale sono chiamati a partecipare i soggetti indicati al comma 1.

Art. 3.

Obiettivi progettuali

1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:

a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;

b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;

c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all'aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo dei sistemi di qualità;

d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;

e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;

f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;

g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all'articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;

h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;

i) sviluppo dell'agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l'ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;

l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d'intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

2. Per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale, sulla base di apposite convenzioni, dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, nell'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 e delle Comunità montane interessate.

3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.

Art. 4.

Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario

1. La Regione promuove l'applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l'attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale si avvale della consulenza tecnica delle Comunità montane e, per esigenze particolari, di quella dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna, stipulando con tali soggetti una apposita convenzione.

Art. 5.

Aiuti alle piccole e medie imprese industriali e all'artigianato

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:

- a) aiuti agli investimenti produttivi;
- b) aiuti allo sviluppo dell'imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:

a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;

b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall'articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

3. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera b) possono essere concessi fino al limite del 50% delle spese sostenute dalle imprese per l'acquisizione dei servizi di consulenza aziendale individuati dall'articolo 45, comma 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2.

4. Per la concessione dei benefici previsti dal comma 1 a favore delle piccole e medie imprese industriali, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi III e IX della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30; per la concessione dei medesimi benefici a favore delle imprese artigiane, si applicano, rispettivamente per gli aiuti di cui alle lettere a) e b), le modalità e le procedure indicate dai Capi I e IV della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48.

Capo II

DISPOSIZIONI SULL'AGENZIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA MONTAGNA S.p.A.

Art. 6.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36

1. All'articolo 1, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti lettere:

«g) realizzare direttamente ovvero attraverso la partecipazione a consorzi fra imprese locali e a consorzi misti fra imprese ed Enti locali, iniziative rivolte alla costruzione di infrastrutture a servizio di insediamenti produttivi, alla gestione di aree attrezzate per attività industriali e artigianali nonché alla produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile da utilizzare a servizio delle attività produttive;

h) costruire o acquistare immobili, situati nei territori di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, da adibire a uso produttivo e da cedere in locazione semplice o in locazione finanziaria a imprese industriali, artigianali o di servizi;

i) partecipare quale socio, sovventore in società cooperative e loro consorzi».

2. All'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 è aggiunto il seguente comma:

«4. Le partecipazioni societarie di cui al comma 2, lettera d) non possono superare la misura del 49 per cento del capitale delle singole società oggetto di partecipazione, ivi compreso l'eventuale concorso della partecipazione di altre società finanziarie regionali».

3. Nell'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, le parole «per non più di tre anni» sono soppresse.

Art. 7.

Nuovi conferimenti all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A.

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A., fino all'importo complessivo di lire 8.900 milioni.

2. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna contributi per lire 300 milioni annui per il triennio 1993-1995.

3. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16 e dall'articolo 6, comma 3, della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'importo complessivo di lire 2.500 milioni.

4. Per l'integrazione del fondo rischi costituito ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. un ulteriore contributo straordinario di lire 1.750 milioni.

5. Per favorire il conseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 6 della legge regionale n. 16/1989, l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna può costituire un fondo di rotazione per consentire l'anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l'utilizzo di lotti boschivi. A tal fine l'Amministrazione regionale assegna all'Agenzia conferimenti annui di lire 400 milioni per il triennio 1993-1995.

6. Per favorire la commercializzazione del marmo l'Amministrazione regionale concede all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna un contributo annuo di lire 400 milioni nel triennio 1993-1995 per partecipare alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI

Art. 8.

Programmazione e realizzazione di aree attrezzate

1. Per l'attuazione delle iniziative progettuali previste dall'articolo 3, comma 1, lettera d), il Presidente della Giunta regionale promuove la stipula di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 52 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52.

2. Le Comunità montane possono provvedere all'esecuzione delle opere di apprestamento delle aree attrezzate individuate nelle iniziative progettuali di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché alla gestione delle aree medesime, mediante affidamento in concessione a società o a consorzi costituiti tra imprese ed Enti locali.

Art. 9.

Interventi a favore dei poli turistici e dell'agriturismo

1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e i demani sciabili del Friuli-Venezia Giulia con quelli dei territori confinanti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Promotur S.p.A. un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.

2. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall'articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a società e associazioni che esercitano attività di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.

3. Per le finalità previste dall'articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.

4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalità indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d'intesa con l'Assessore all'agricoltura e con l'Assessore al commercio e turismo.

Art. 10.

Interventi straordinari a favore della zootecnia.

1. Nell'ambito della disciplina della riproduzione animale di cui alla legge 5 gennaio 1991, n. 30, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, un finanziamento di lire 500 milioni, per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'attività di fecondazione artificiale nel territorio montano.

Art. 11.

Interventi straordinari a favore di caseifici cooperativi

1. Ai caseifici cooperativi situati nei Comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, possono essere erogati contributi straordinari in conto capitale per il ripianamento delle perdite d'esercizio, emergenti dai bilanci per l'esercizio 1992, regolarmente approvati, e originate dalle spese sostenute nel triennio 1990-1992.

2. I contributi di cui al comma 1, possono essere erogati a condizione che sulle predette spese i richiedenti non abbiano beneficiato di alcun contributo finanziario. Dal computo delle spese medesime restano in ogni caso escluse quelle relative al corrispettivo di acquisto della materia prima, pagato ai soci ovvero ai fornitori.

3. Le funzioni inerenti all'attuazione dell'intervento di cui al comma 1 sono esercitate dalle Comunità montane, in conformità con quanto previsto dall'articolo 29 della legge 6 giugno 1990, n. 142; i fondi necessari vengono previamente assegnati agli enti citati, sulla base delle domande ricevute, con decreto del Direttore regionale dell'agricoltura, su conforme deliberazione della Giunta regionale.

4. Le domande di concessione degli aiuti di cui al comma 1 sono presentate alle Comunità montane entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tali domande sono corredate dall'ultimo bilancio approvato, da una relazione degli amministratori responsabili, avente ad oggetto il piano di risanamento della gestione finanziaria e da una dichiarazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste in bilancio.

5. Le Comunità montane provvedono ad esercitare la vigilanza sull'osservanza delle condizioni e degli impegni posti ai richiedenti, disponendo altresì, nei casi di inadempimento o di mancanza di requisiti, la revoca e il recupero degli aiuti concessi.

6. Ai fini del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20.

Art. 12.

Aiuti alle imprese agricole

1. Il comma 3 dell'articolo 23, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 è sostituito dal seguente:

«3. Le Comunità montane sostengono l'attività degli imprenditori agricoli singoli ed associati mediante:

a) la concessione di aiuti per gli investimenti collettivi, come definiti dall'articolo 20, comma 1, Titolo VI, del Regolamento CEE n. 2328/91 del Consiglio della Comunità europea del 15 luglio 1991, entro i limiti massimi fissati dal Regolamento medesimo;

b) la concessione di aiuti in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento di cui alla lettera a), ai produttori agricoli singoli ed associati e alle associazioni dei produttori agricoli di cui alla legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo delle colture pregiate, della zootecnia, delle produzioni animali e per la realizzazione di impianti e per l'acquisto di strutture ed attrezzature per la raccolta, la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni locali.»

2. Il comma 2 dell'articolo 25, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

«2. Nel perseguimento delle finalità indicate al comma 1, le Comunità montane possono:

a) concedere, a favore di imprenditori agricoli singoli ed associati ed associazioni di allevatori, contributi in conto capitale, nel rispetto dei limiti e dei criteri indicati con il regolamento CEE n. 2328/91, per la ristrutturazione ed il riuso di fabbricati rurali nel rispetto delle tipologie e dell'architettura tipica della zona o per l'introduzione di nuove tecnologie e per la riorganizzazione produttiva dei suoli da destinare a prato-pascolo;

b) effettuare spese dirette nonché concedere, a Comuni, altri enti pubblici, organizzazioni professionali agricole, associazioni culturali e ricreative, contributi *una tantum* per l'organizzazione di manifestazioni a carattere turistico e culturale, di itinerari turistici e di escursioni guidate, ai fini di favorire la più ampia fruizione del patrimonio naturalistico e culturale dei territori montani. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.»

3. Per la realizzazione degli interventi previsti da gli articoli 23 e 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificati dai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane finanziamenti straordinari per complessivi 1.000 milioni di lire.

Art. 13.

Attuazione programma comunitario «Perifra»

1. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti in attuazione del programma comunitario «Perifra», da un progetto mirato per il recupero e il riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse, nel Comune di Paularo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia regionale del lavoro un finanziamento straordinario di lire 850 milioni da utilizzare, per le finalità indicate dall'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto medesimo.

Art. 14.

Altri interventi per iniziative a servizio della popolazione residente nei territori montani svantaggiati

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

3. Per le finalità previste dall'articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche i settori attinenti allo sviluppo della montagna.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario per la realizzazione delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71.

6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

Art. 15.

Progetto lattiero-caseario

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno 1993, un finanziamento di lire 1.400 milioni all'ERSA, per la concessione di un contributo ai sensi della legge regionale 30 novembre 1992, n. 36, a favore di un progetto per il miglioramento della competitività della produzione lattiero-casearia nel comprensorio della Carnia.

Art. 16.

Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale un contributo straordinario di lire 100 milioni per l'esercizio 1994, al fine di predisporre uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali: l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo e il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

Capo IV

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 1989, N. 10

Art. 17.

Esercizio dell'agriturismo nell'area montana

1. Con riferimento all'area montana regionale di cui all'articolo 1, le cooperative e loro consorzi, operanti nel settore agricolo e in quello della forestazione, iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, nonché le associazioni degli allevatori che siano conduttori di pascoli e di malghe, sono autorizzate dal Sindaco del Comune sul cui territorio insistono le strutture, ad esercitare attività di agriturismo e di alpiturismo, secondo le disposizioni amministrative recate dall'articolo 8 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, ma prescindendo dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 6 della legge medesima.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono operare anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10.

Art. 18.

Norme modificative dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, alla fine, sono aggiunte le seguenti parole:

«o comunque legate all'agricoltura, alla vita nei campi e all'escursionismo».

2. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«e) l'allevamento e mantenimento di cavalli, finalizzati all'agriturismo equestre».

Capo V

NORME FINANZIARIE

Art. 19.

Norme finanziarie relative al Capo I

1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 2, e dall'articolo 4, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 550 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1 - spese correnti - Categoria 1.4 - Sezione X - il capitolo 1501 (2.1.142.2.10.12) con la denominazione «Spese per le convenzioni con l'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna e le Comunità montane per l'elaborazione degli strumenti progettuali relativi alle iniziative per lo sviluppo dei territori montani e la consulenza per l'attuazione di progetti specifici che si inquadrano nei programmi d'intervento comunitari - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 550 milioni, suddiviso in ragione di lire 350 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1995.

3. Sul precitato capitolo 1501 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 350 milioni per l'anno 1993.

4. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7361 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.400 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.400 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

6. Sul precitato capitolo 7361 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.400 milioni per l'anno 1993.

7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.2 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 8051 (2.1.243.3.10.12) e con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per incentivi agli investimenti produttivi nei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 5.750 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

9. Sul precitato capitolo 8051 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.750 milioni per l'anno 1993.

10. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle piccole e medie imprese industriali, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 7302 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese industriali per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei territori montani - fondi - statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per l'anno 1993 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

12. Sul precitato capitolo 7302 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 700 milioni per l'anno 1993.

13. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera b), relativamente agli aiuti alle imprese artigiane, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1994.

14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1 - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7985 (2.1.243.3.10.12) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese artigiane per lo sviluppo dell'imprenditorialità nei territori montani fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1995 e lire 300 milioni per l'anno 1994.

15. Sul precitato capitolo 7985 viene altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni per l'anno 1993.

Art. 20.

Norme finanziarie relative al Capo II

1. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1588 (2.1.254.3.10.12.) con la denominazione «Sottoscrizione di nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 8.900 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1993 e lire 2.450 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

3. Sul predetto capitolo 1588 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 4.000 milioni.

4. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7362 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione «Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per l'acquisizione o la realizzazione di immobili e per l'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei «Centri di innovazione» fondi statali» e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

6. Sul predetto capitolo 7362 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 300 milioni.

7. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 7260 (2.1.163.2.10.12) con la denominazione «Contributi all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per le spese di gestione dei «Centri di innovazione» - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

9. Sul predetto capitolo 7260 è altresì iscritto, in termini di cassa, lo stanziamento di lire 1.500 milioni.

10. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 4, è autorizzata la spesa di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1589 (2.1.251.2.10.12.) con la denominazione «Contributo a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la costituzione di un fondo rischi fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.750 milioni per l'anno 1993.

12. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

13. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 7363 (2.1.251.5.10.12) con la denominazione «Contributi a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per la costituzione di un fondo di rotazione per consentire l'anticipo ai proprietari boschivi ed alle imprese di utilizzazione boschiva degli importi dovuti per l'utilizzo di lotti boschivi - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

14. Sul precitato capitolo 7363 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.

15. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 6, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7364 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione «Contributi a favore dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna S.p.A. per consentire la partecipazione alle attività di promozione sviluppate dalla Promomarmo S.p.A. - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

17. Sul precitato capitolo 7364 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 400 milioni.

Art. 21.

Norme finanziarie relative al Capo III

1. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 7437 - fondi statali (2.1.234.5.10.12) con la denominazione «Contributi alle Comunità montane per l'esecuzione di opere di apprestamento delle aree attrezzate nei territori montani, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, nonché per la gestione delle aree stesse nell'ambito degli accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 9.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 4.600 milioni per l'anno 1993 e lire 2.350 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

3. Sul medesimo capitolo 7437 è altresì iscritto lo stanziamento in termini di cassa di lire 4.600 milioni.

4. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.750 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 1590 (2.1.243.5.10.12.) con la denominazione «Contributo straordinario alla «Promotur S.p.A.»

per la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici nonché di opere dirette a collegare le stazioni turistiche e demani sciabili della regione con quelli dei territori confinanti - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo di lire 8.750 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.750 milioni per l'anno 1993 e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

6. Sul predetto capitolo 1590 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.750 milioni.

7. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.4. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 8452 (2.1.243.5.10.12) con la denominazione «Contributi in conto capitale a società ed associazioni che esercitano attività di interesse turistico per la realizzazione, nei territori montani, delle opere previste dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17 - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.300 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1993 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

9. Sul predetto capitolo 8452 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.300 milioni.

10. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 300 milioni per l'anno 1995.

11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 7 - programma 0.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1011 (2.1.234.5.10.24) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per l'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore - fondi statali», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993, lire 200 milioni per l'anno 1994 e lire 300 milioni per l'anno 1995.

12. Sul predetto capitolo 1011 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni.

13. Per le finalità previste dall'articolo 10, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, per l'anno 1993.

14. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6443 (2.1.155.2.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate per lo sviluppo e la diffusione dell'attività di fecondazione artificiale nel territorio montano - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

15. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

16. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 6445 (1.1.154.2.10.12) con la denominazione «Finanziamenti alle Comunità montane per la concessione di contributi straordinari in conto capitale ai cascifici cooperativi situati nei comuni compresi nell'elenco allegato alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 75/273/CEE del 28 aprile 1975, per il ripianamento delle perdite d'esercizio emergenti dai bilanci per l'esercizio 1992 e originati dalle spese sostenute nel triennio 1990-1992 - fondi statali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.

17. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 6412 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione «Finanziamento alle Comunità montane per la concessione di contributi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 25, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituiti dall'articolo 12 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1993 e lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

19. Sul predetto capitolo 6412 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni per l'anno 1993.

20. Per le finalità previste dall'articolo 13, è autorizzata la spesa complessiva di lire 850 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.

21. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7863 (2.1.235.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario all'Agenzia regionale del lavoro da utilizzare a supporto delle nuove iniziative imprenditoriali promosse nel quadro del progetto mirato al recupero e al riutilizzo a fini produttivi di infrastrutture ed opere già di pertinenza di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 850 milioni, suddiviso in ragione di lire 450 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per l'anno 1994.

22. Sul predetto capitolo 7863 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 450 milioni per l'anno 1993.

23. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 964 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione «Finanziamento per la stipula di una convenzione con la Società italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni (SIP) per il mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle località e frazioni periferiche e disagiate dei territori montani - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

25. Sul predetto capitolo 964 viene altresì iscritto, lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

26. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

27. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione X - il capitolo 860 (1.1.142.5.10.12) con la denominazione «Spese per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna, nonché per l'assistenza e la consulenza tecnica a favore delle Comunità montane - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 150 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.

28. Sul predetto capitolo 860 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

29. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

30. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 1012 (2+234.5.08.12) con la denominazione «Contributi in conto capitale alle Comunità montane per la realizzazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della R.A.I. - Radiotelevisione italiana e delle opere previste dal Capo II della legge regionale 10 ottobre 1981, n. 71 - fondi statali» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1993 e lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

31. Sul precitato capitolo 1012 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni per l'anno 1993.

32. Per le finalità previste dall'articolo 16 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1994.

33. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, è istituito alla Rubrica n. 6 - programma 0.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VII - il capitolo 965 (1.1.142.5.07.12) con la denominazione «Contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro-Val Canale per la predisposizione di uno studio generale relativo ai problemi economici di valenza internazionale quali l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Musco di archeologia mineraria di Cave del Predil, delle acque termali di Malborghetto e del Centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo di Pontebba nel campo dei trasporti - fondi statali» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1994.

Art. 22.

Copertura finanziaria

1. All'onere complessivo in termini di competenza di lire 60.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1993 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 62 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi); detto importo corrisponde, per lire 20.000 milioni relativi all'anno 1993, a parte delle somme non utilizzate al 31 dicembre 1992 e trasferite, ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 14 del 25 febbraio 1993.

2. All'onere complessivo, in termini di cassa, di lire 30.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» del precitato stato di previsione della spesa.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 6484 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 23.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 25 giugno 1993

TURELLO

93R0559

LEGGE REGIONALE 30 giugno 1993, n. 51.

Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normativa del settore.

(Pubblicata nel 1° suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ESERCIZIO DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.

Esercizio di funzioni amministrative in regime di convenzione

1. A far tempo dal 1° gennaio 1994, le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, n. 70, già di competenza dei sottoindicati enti:

- a) Unione italiana ciechi;
- b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;
- c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro;
- d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
- e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare;
- f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;

continuano ad essere esercitate, anche in regime di convenzione con le associazioni interessate, dall'Amministrazione regionale.

2. Le condizioni e le modalità per l'erogazione delle prestazioni assistenziali conseguenti all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale. La Direzione regionale dell'assistenza sociale cura i relativi adempimenti: le domande degli aventi diritto sono inoltrate anche tramite le sezioni, aventi sede nella regione, delle associazioni interessate.

3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma 6 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate le risorse indicate dall'articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 9/1993.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 2.

Fonti di finanziamento

1. Il finanziamento delle attività socio-assistenziali fa capo, oltre che alla Regione, agli enti locali territoriali e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; concorrono inoltre al finanziamento i soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche nonché gli utenti, nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 33/1988 e successive integrazioni e modifiche.

Art. 3.*Fondo per gli interventi e i servizi
di competenza dei Comuni*

1. A decorrere dall'anno finanziario 1994 è istituito un fondo per contribuire al finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi ed interventi di competenza comunale.

2. Nel fondo confluiscono i finanziamenti già destinati all'assolvimento delle funzioni contemplate nella seguente normativa di settore:

- a) dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
- b) dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70 e dall'articolo 53 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
- c) dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;
- d) dalla legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;
- e) dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.

Art. 4.*Riparto del fondo*

1. Il fondo di cui all'articolo 3 è ripartito ogni anno secondo criteri previamente determinati dalla Giunta regionale sentite l'Associazione nazionale comuni italiani e l'Unione province italiane.

2. I criteri di cui al comma 1 sono riferiti:

- a) a parametri demografici e di estensione territoriale dei Comuni, con riguardo altresì alla distribuzione per fasce di età della popolazione e a fattori di marginalità geografica;
- b) ad una quota di mantenimento proporzionale alla spesa socio-assistenziale di parte corrente sostenuta nell'anno precedente e attestata con deliberazione della Giunta comunale;
- c) ad una quota di riequilibrio e sviluppo destinata al raggiungimento di obiettivi prioritari previsti nel settore dal Piano regionale di sviluppo.

3. Non più del cinquanta per cento della dotazione complessiva del fondo è ripartita in applicazione dei parametri indicati alla lettera a) del comma 2; una quota della percentuale restante è comunque riservata al sostegno ed al potenziamento dei servizi sociali di base di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e a questo fine si tiene conto dei programmi annuali di attività dei servizi predetti, nonché dei programmi provinciali di cui all'articolo 14.

4. Per l'ottenimento dei contributi di cui ai commi 1, 2 e 3, i Comuni, nei termini e con le modalità indicate dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale, producono apposite istanze, copia delle quali è contestualmente trasmessa alle Amministrazioni provinciali di pertinenza; relativamente al finanziamento del servizio sociale di base, l'istanza è prodotta dal soggetto istituzionale gestore del servizio medesimo, al quale è, successivamente, assegnato il contributo all'uopo deliberato dalla Giunta regionale. I Comuni associati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 determinano, nell'ambito delle convenzioni e dei programmi di attività, le modalità di gestione delle assegnazioni.

Art. 5.*Utilizzo dei contributi e rendicontazione*

1. I contributi di cui all'articolo 4 sono utilizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito socio-assistenziale, con separata gestione contabile; i soggetti medesimi sono comunque tenuti ad osservare al riguardo le priorità e le finalizzazioni d'intervento previamente determinate dalla Giunta regionale.

2. I soggetti di cui al comma 1, nei termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale e alle Amministrazioni provinciali una relazione sui risultati raggiunti nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni, corredata dall'indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale.

Capo III**INTEGRAZIONI E MODIFICHE
A NORMATIVE SOCIO-ASSISTENZIALI****Art. 6.***Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale
30 novembre 1987, n. 40*

1. A far tempo dal 1° gennaio 1994, l'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. L'onere continuativo derivante alle Comunità montane dall'esercizio delle funzioni viene coperto tramite l'apporto finanziario dei Comuni delegati e il contributo dell'utenza.

2. Il contributo dell'utenza è definito con l'adozione, da parte delle Comunità montane e sentiti i Comuni, di apposito regolamento sulla base dello schema tipo predisposto dall'Amministrazione regionale.».

Art. 7.*Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 33*

1. L'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 7.*Destinatari*

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio-assistenziali sono rivolti ai cittadini residenti nella regione e si estendono agli stranieri ed apolidi residenti con permesso di soggiorno nonché a tutte le persone dimoranti che siano bisognose di interventi non differibili.

2. Agli assistiti e alle persone tenute al mantenimento e alla corresponsione degli alimenti può essere richiesto di concorrere al costo di determinate prestazioni, secondo criteri stabiliti dalle normative e dalle direttive regionali in relazione alle condizioni economiche dei soggetti e alla rilevanza sociale delle prestazioni. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi tale che permetta loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali e familiari.

3. Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un Comune diverso.».

Art. 8.*Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale
19 maggio 1988, n. 33*

1. L'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:

«Art. 14.*Registro dei soggetti privati*

1. È istituito, presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale, il registro delle istituzioni, fondazioni ed associazioni private dotate o no di personalità giuridica.

2. Il registro comprende le associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini disabili e gli altri organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale, con esclusione dei soggetti che hanno titolo all'iscrizione in altri registri regionali; sino alla sua attivazione continuano comunque ad applicarsi le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche.

3. L'iscrizione nel registro è disposta a domanda, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale all'assistenza sociale e previo accertamento, anche mediante avvalimento dei Comuni di pertinenza, dei seguenti requisiti:

- a) assenza di fini di lucro;
- b) livelli organizzativi e di personale idonei al tipo di attività svolta;

c) rispetto nei confronti dei dipendenti delle norme imperative e contrattuali in materia di lavoro, eccezione fatta per i casi di prestazioni volontarie.

4. Gli Enti locali, i loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le Unità sanitarie locali possono stipulare convenzioni con i soggetti privati iscritti nel registro regionale. Tali convenzioni devono prevedere livelli di prestazioni e servizi conformi alle norme vigenti in materia e alle indicazioni del Piano regionale socio-assistenziale e degli strumenti dello stesso attuativi, forme di verifica e controllo delle prestazioni, copertura assicurativa contro il rischio di infortunio subito dagli operatori e per la responsabilità civile verso terzi, durata della convenzione, cause e modalità di risoluzione».

Art. 9.

Integrazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33

1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione «sia pubblici sia privati» sono aggiunte le parole «senza fini di lucro».

Art. 10.

Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

«4. Nei casi in cui l'articolazione territoriale del servizio includa più Comuni la sua organizzazione è attuata sulla base di una convenzione tra i medesimi, secondo un disciplinare-tipo predisposto dall'Amministrazione regionale; la stipula della convenzione predetta è condizione per l'ottenimento dei contributi regionali finalizzati al sostegno e allo sviluppo del servizio sociale di base».

Art. 11.

Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33

1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione «dal coordinatore del servizio sociale di base» è aggiunta la locuzione «dal responsabile amministrativo o coordinatore del settore sociale dell'ente gestore e ».

Art. 12.

Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33

1. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche la frase: «Il Comitato è nominato per il periodo di validità del piano ed è composto» è sostituita con la seguente: «Il Comitato rimane in carica per il periodo di validità del piano ed è composto».

Art. 13.

Sostituzione di denominazione

1. Nell'allegato 3 C — Linee programmatiche per gli interventi a favore degli anziani — della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nonché nel progetto obiettivo «Strutture residenziali per anziani» approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1989, n. 3040 e nel regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990 n. 083, la denominazione «residenze di assistenza sanitaria e sociale» è sostituita dalla denominazione «residenze protette», ferme restando le caratteristiche strutturali ed organizzative già individuate al riguardo.

Art. 14.

Programmi provinciali

1. Ad avvenuta approvazione regionale dei Piani attuativi di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche le Province annualmente elaborano programmi per i territori di rispettiva competenza in cui indicano le attività strumentali rispetto alla programmazione regionale che intendono effettuare e le priorità locali d'intervento riferite ai progetti obiettivo del Piano socio-assistenziale.

2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti e trasmessi all'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 15.

Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche vengono aggiunte, dopo la lettera a), le seguenti lettere:

«a-bis) centri di aggregazione giovanile;

a-ter) ricreatori comunali di Trieste».

Art. 16.

Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44

1. L'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 4.

Soggetti beneficiari e domande di contributo

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono legittimati a proporre apposita domanda alla Direzione regionale dell'assistenza sociale i seguenti soggetti: Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro.

2. Le domande di cui al comma 1, da inoltrare in copia all'Amministrazione provinciale di pertinenza, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il mese di dicembre di ciascun anno ed essere corredate da:

a) deliberazione dell'organo competente alla realizzazione dell'iniziativa;

b) relazione illustrativa.

3. I progetti di opere devono essere redatti nell'osservanza, oltre che della normativa statale e regionale in materia, delle disposizioni specifiche per il superamento delle barriere architettoniche».

Art. 17.

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44

1. L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Riparto dei contributi

1. La Giunta regionale approva il piano triennale di riparto dei finanziamenti, apportandovi annualmente le modifiche e le integrazioni occorrenti ad aggiornarlo e a ricostituirne l'estensione triennale.

2. Nel riparto e nell'aggiornamento del medesimo si tiene prioritariamente conto delle esigenze evidenziate per i rispettivi territori dalle Province nei programmi di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51.

3. Gli interventi riguardanti le strutture di accoglimento dei soggetti non autosufficienti sono programmati in maniera coordinata con il piano regionale di realizzazione delle residenze di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

*Capo IV***NORME FINANZIARIE****Art. 18.***Norme finanziarie*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 18 programma 2.2.1. spese correnti Categoria 1.5. Sezione VIII è istituito il capitolo 4771 (1.1.152.2.08.07) con la denominazione «Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale» e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il predetto capitolo 4771 viene inserito nell'elenco allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 a decorrere dall'anno 1994.

4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 Partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio citato).

Art. 19.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente al mantenimento delle strutture e agli oneri del personale, è autorizzata la spesa di lire 4.750 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 20.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 12.350 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 12.350 milioni fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Sul precitato capitolo 4753 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 12.350 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 21.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Sul precitato capitolo 4754 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 22.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all'erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficenza, è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 23.*Norma finanziaria*

1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1993.

2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

3. Sul precitato capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

Art. 24.*Copertura finanziaria*

1. All'onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756, 4764 e 4890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

Art. 25.*Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35*

1. Per l'anno 1993 il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come da ultimo sostituiti dall'articolo 134 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

«Il riparto è effettuato per il cinquanta per cento in base alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo gli ultimi dati disponibili.

Per la restante percentuale del cinquanta per cento i criteri di riparto e le modalità specifiche di assegnazione dei contributi si conformano a quelli individuati in via amministrativa per l'anno 1992 ai sensi dell'articolo 134, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4; in tale sede si tiene altresì conto della popolazione extracomunitaria presente in ciascun Comune.

Le domande per la concessione dei contributi sono presentate nei termini e con le modalità indicate dalla Direzione regionale dell'assistenza sociale.».

Art. 26.

Modifica della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26

1. In via straordinaria gli importi erogati nel corso dell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 possono essere utilizzati anche per il rimborso di oneri sostenuti o inerenti ad attività svolte nell'anno 1992.

Art. 27.

Modifica della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7

1. Limitatamente al pagamento di rette di ricovero maturate nel corso dell'anno 1992, le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, possono essere erogate anche nel 1993, a consuntivo.

Art. 28.

Termini attuativi

1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell'utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Norma transitoria

1. Per l'anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell'anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.

Art. 30.

Abrogazione di norme

1. A far tempo dal 1° gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:

a) l'articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;

b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;

c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;

d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59 e successive integrazioni e modifiche, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 2;

e) l'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;

f) l'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 30 giugno 1993

TURELLO

93R0560

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1993, n. 0196/Pres.

Modifica del decreto del presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 05586/Pres. concernente il regolamento di esecuzione della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 23 giugno 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto del Presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 05586/Pres. (n. 327 della Serie dei decreti), registrato alla Corte dei conti il 6 aprile 1974, registro 5, foglio 59, con il quale è stato emanato il regolamento di esecuzione della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, istitutiva dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'articolo 8 di detto regolamento che stabilisce che all'esame per il conseguimento del brevetto di agricoltore professionale sono ammessi coloro che, tra l'altro, abbiano compiuto l'età di 21 anni;

Vista la legge 8 marzo 1975, n. 39 «Attribuzione della maggiore età ai cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato»;

Vista la legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 «Agevolazioni particolari per l'inserimento dei giovani in agricoltura» che all'articolo 2, comma 1, prevede che possano beneficiare delle provvidenze e delle agevolazioni i giovani maggiorenni che non abbiano ancora compiuto i 40 anni di età;

Ritenuto necessario adeguare l'età stabilita nel predetto regolamento al limite previsto dalla legge 8 marzo 1975, n. 39 per la maggiore età;

Visto l'articolo 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 794 del 25 febbraio 1993;

Decreta

Al termine del comma 1 dell'articolo 8 del Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale 22 dicembre 1973, n. 35586/Pres. (n. 327 della serie dei decreti), l'età di «21 anni» è sostituita con l'età di «18 anni».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 21 aprile 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 3 giugno 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 25*

93R0561

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 aprile 1993, n. 0174/Pres.

Regolamento di esecuzione del capo IV della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che con legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV, è stato istituito l'Albo regionale delle associazioni pro loco;

Visto l'articolo 30 della predetta legge, il quale stabilisce i requisiti necessari al fine dell'iscrizione all'Albo regionale;

Considerato che l'alto numero di richieste d'iscrizione pervenute negli ultimi tempi alla Direzione regionale del commercio e del turismo in particolare da parte di associazioni pro loco operanti nel medesimo comune impone di operare con maggiore selettività rispetto al passato ed evidenzia la necessità di eliminare alcune incertezze circa l'interpretazione dei punti *a)* e *b)* del citato articolo 30 della legge regionale n. 34 1980;

Ritenuto pertanto necessario emanare un apposito regolamento di esecuzione della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV;

Atteso che il regolamento di cui trattasi deve esser sottoposto all'esame del competente Comitato dipartimentale ai sensi dell'articolo 39, comma 2, lettera *c)* della legge regionale 7 88;

Visto il processo verbale della seduta del 4 febbraio 1993, con il quale il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive esprime, fra l'altro, parere favorevole sul testo del regolamento di esecuzione in parola;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1242 del 18 marzo 1993;

Decreta

Di approvare per motivi illustrati in narrativa, il regolamento di esecuzione della legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV, nel testo allegato al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 6 aprile 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 giugno 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 166*

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DEL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1980, N. 34

Art. 1.

Col termine «legge» si intende la legge regionale 11 agosto 1980, n. 34, Capo IV.

Art. 2.

Il possesso dei requisiti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 30 della legge deve essere opportunamente documentato dall'associazione che intende essere iscritta all'Albo regionale.

La Direzione regionale del commercio e del turismo può chiedere notizie in merito agli organi competenti.

Art. 3.

Il termine «località» di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 30 della legge va inteso come territorio comunale.

Art. 4.

Il possesso del requisito di cui alla lettera *d)* dell'articolo 30 della legge viene accertato mediante l'esame dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi relativi agli ultimi tre anni di attività che devono presentare la realizzazione di qualificate ed importanti iniziative in relazione alle finalità di cui all'articolo 30, lettera *a)*.

Art. 5.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

TURELLO

93R0562

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 1993, n. 0197/Pres.

Regolamento disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'art. 6, lettera *c)*, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 26 del 30 giugno 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Premesso che l'Amministrazione regionale, nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, ha fatto ricorso all'istituto della trattativa privata per l'alienazione dei beni immobili disponibili, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57;

Preso atto della necessità di disciplinare le procedure di vendita mediante il ricorso alla trattativa privata, in particolare per quanto attiene al disposto della lettera *c)* del richiamato articolo 6 della legge regionale 57/1971, al fine di conferire ancor maggiore trasparenza e pubblicità all'operato dell'Amministrazione regionale in questo settore, con l'adozione di un apposito regolamento, che individui preliminarmente i criteri che la Giunta regionale intende seguire nell'esercizio del proprio potere discrezionale;

Visto il testo di regolamento disciplinante l'alienazione dei beni immobili disponibili mediante il ricorso alla trattativa privata;

Vista la relazione esplicativa del predetto regolamento, unitamente all'avviso integrale di vendita;

Preso atto che in data 11 marzo 1993 il Comitato dipartimentale per gli affari istituzionali ha espresso parere favorevole in relazione al regolamento di cui trattasi;

Visto l'articolo 6, lettera *c)*, della legge regionale 57/1971;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1256 del 18 marzo 1993;

Decreta

È emanato il regolamento disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'articolo 6, lettera *c)*, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, nel testo che viene allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 21 aprile 1993

TURELLO

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 10 giugno 1993
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, registro 12, foglio 189*

REGOLAMENTO

disciplinante l'alienazione di immobili del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia mediante il ricorso alla trattativa privata, di cui all'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Art. 1.

Generalità

Il presente regolamento disciplina l'alienazione mediante il ricorso alla trattativa privata previsto dall'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 per la vendita dei beni immobili facenti parte del patrimonio disponibile della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia non utilizzabili dall'Amministrazione regionale per i propri fini istituzionali.

Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, lettere a) e b), 7 ed 8 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57.

Art. 2.

Approvazione ricorso alla trattativa privata perizia di stima

Il ricorso alla trattativa privata, conformemente a quanto disposto dall'articolo 6, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57, viene preliminarmente approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

L'alienazione dei beni di cui al precedente articolo 1 deve essere preceduta da una perizia di stima redatta dal competente organo tecnico regionale.

Art. 3.

Vendita per corrispettivo inferiore o pari a lire 50 milioni

Per gli immobili il cui corrispettivo di vendita, determinato dal competente organo tecnico regionale, sia inferiore o pari a lire 50 milioni, I.V.A. esclusa, la trattativa privata viene condotta direttamente con il richiedente l'acquisto.

In caso di più interessati all'acquisto, i competenti uffici regionali inviteranno gli stessi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a produrre entro un termine prefissato la migliore offerta, che non potrà comunque essere inferiore al giudizio di stima formulato dal surrichiamato organo tecnico.

Art. 4.

Vendita per corrispettivo superiore a lire 50 milioni

Per gli immobili il cui corrispettivo di vendita, determinato dal competente organo tecnico regionale, sia superiore a lire 50 milioni, la trattativa privata dovrà essere preceduta dalla pubblicazione di un estratto di avviso di vendita contenente, oltre all'individuazione tavolare e catastale dell'immobile, il prezzo di cessione e l'indicazione degli uffici presso cui assumere le necessarie informazioni, in particolare per essere invitati alla presentazione della relativa offerta.

La pubblicazione dell'estratto dovrà avvenire, oltre che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, in relazione al valore di stima degli immobili ed alla loro ubicazione, sui seguenti giornali:

oltre 50 milioni e fino a lire 200 milioni: su un quotidiano a carattere regionale;

oltre 200 milioni e fino a lire 500 milioni: su due quotidiani a carattere regionale;

oltre 500 milioni e fino a lire 1 miliardo: su due quotidiani a carattere regionale e su uno a carattere nazionale;

per importo superiore a lire 1 miliardo: su due quotidiani a carattere regionale e su due o più quotidiani a carattere nazionale.

Agli interessati che avranno richiesto di essere invitati a presentare offerta d'acquisto verrà successivamente trasmesso, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con altro mezzo consentito dalla normativa in vigore, il testo integrale dell'avviso di vendita contenente tutte le informazioni utili per la presentazione dell'offerta stessa, in particolare per ciò che concerne le garanzie accompagnatorie ed il termine perentorio entro cui l'offerta dovrà pervenire ai competenti uffici regionali.

Art. 5.

Diritto di prelazione

Qualora gli immobili da alienare risultino già concessi in locazione o in affitto, i competenti uffici regionali comunicheranno ai conduttori ed agli affittuari l'intenzione di vendere da parte dell'Amministrazione regionale, unitamente all'offerta più vantaggiosa pervenuta, al fine di consentire agli stessi di esercitare il diritto di prelazione all'acquisto.

Soltanto per ciò che attiene alle modalità procedurali, si applica l'articolo 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 6.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il presente regolamento non si applica alle procedure di vendita la cui fase istruttoria sia iniziata prima della sua entrata in vigore.

TURELLO

93R0563

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 26 luglio 1993, n. 34.

Tutela e controllo degli animali da affezione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La legge tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove comportamenti idonei a garantire forme di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere degli animali.

2. Ai fini della legge si intendono per animali da affezione gli animali appartenenti a specie mantenute per compagnia o diporto, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo.

Art. 2.

Benessere degli animali

1. Allo scopo di garantire il benessere degli animali:
 - a) è vietato causare dolore o sofferenza agli animali;
 - b) sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportano maltrattamenti o sevizie di animali;
 - c) è vietato abbandonare gli animali da affezione.

Art. 3.

Responsabilità del detentore

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta, a qualunque titolo, di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere e provvede a garantirgli ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni fisiologici ed etologici.

2. In particolare, in conformità con le norme contenute nel regolamento di attuazione della legge:

- a) fornisce quantità adeguate di acqua ed alimentazione corretta;
- b) procura adeguate possibilità di movimento.

Nel caso si rendessero necessarie, per esigenze di igiene, sanità o sicurezza, limitazioni della libertà, queste misure si attuano in modo che l'animale non abbia a subire sofferenze:

- c) garantisce le cure sanitarie necessarie;
- d) ne assicura la custodia e prende tutte le misure adeguate per evitarne la fuga.

3. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.

4. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.

Art. 4.

Controllo della riproduzione

1. Chiunque detiene un animale da affezione o accetta di occuparsene è responsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole.

2. La Regione e le Unità Socio Sanitarie Locali - U.U.S.S.S.L.L. -, attraverso i servizi veterinari pubblici, con la collaborazione dei medici veterinari liberi professionisti che operano nel settore e delle associazioni per la protezione degli animali, promuovono la conoscenza e la diffusione dei metodi per il controllo della riproduzione degli animali da affezione.

Art. 5.

Soppressione eutanasica

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale da affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

Art. 6.

Prevenzione e controllo del randagismo

1. Il Comune, ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati e nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 1.

2. I Comuni operano, preferibilmente associati, tramite il servizio di cui all'articolo 7, commi 1.

3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario, i presidi multizonali di profilassi e polizia veterinaria delle U.U.S.S.S.L.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.

4. Alle persone non autorizzate in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e detenerli.

Art. 7.

Canili pubblici

1. Comuni, singoli o associati, istituiscono e mantengono in esercizio un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile per la temporanea custodia ed osservazione sanitaria degli animali catturati.

2. I Comuni provvedono alla stesura ed attuazione di programmi per l'istituzione o il risanamento dei canili pubblici, in modo da garantire il servizio di cattura e custodia temporanea su tutto il territorio regionale, secondo le effettive necessità.

3. I canili pubblici sono realizzati ed attrezzati in modo da assicurare il rispetto delle norme igieniche previste per i concentramenti di animali, nonché per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti sanitari. I criteri per la realizzazione dei canili e per la gestione del pubblico servizio di accalappiamento e di custodia sono fissati nel regolamento di attuazione.

4. La Regione, valutati preliminarmente i progetti, con particolare riferimento al territorio servito, alla rispondenza degli impianti ed all'efficienza del servizio previsto, può erogare ai Comuni contributi parziali per la realizzazione degli interventi di loro competenza, avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281.

5. La gestione sanitaria dei canili municipali è affidata ai servizi veterinari delle U.U.S.S.S.L.L. secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 8.

Affidamento e rifugi per il ricovero di animali randagi

1. La Regione, le Province ed i Comuni promuovono e sostengono le iniziative per l'affidamento a nuovo proprietario dei cani randagi, che hanno superato favorevolmente il periodo di osservazione sanitaria presso il canile pubblico e la cui proprietà non è stata reclamata.

2. I rifugi per il ricovero degli animali in attesa di affidamento sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

3. I Comuni possono concedere agevolazioni per la costruzione di rifugi di ricovero per cani e gatti, senza proprietario e in attesa di affidamento, alle associazioni che svolgono attività di protezione degli animali, iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

4. Le condizioni e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono indicate nel regolamento di attuazione.

Art. 9.

Canili privati pensioni per cani e commercio di animali da affezione

1. I canili privati e le pensioni per cani sono soggetti alle norme indicate nel regolamento di attuazione, volte a garantire il rispetto del benessere degli animali e delle esigenze igienico sanitarie.

2. Le norme sono estese alle strutture in cui si detengono gatti o altri animali da affezione; indicazioni particolari, in relazione alle caratteristiche delle specie allevate, vengono fornite ove necessarie dal Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali di cui all'articolo 13.

3. Per le stesse finalità è soggetta a vigilanza veterinaria, esercitata dal Servizio Veterinario della U.S.S.L. competente, la detenzione per la vendita e il commercio di animali da affezione.

Art. 10.

Albo regionale delle Associazioni per la protezione degli animali

1. La Regione istituisce, con provvedimento della Giunta Regionale, l'Albo regionale al quale hanno facoltà di iscriversi le associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative, costituite con atto pubblico, operanti in Piemonte ed iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione all'Albo è disciplinata secondo le norme contenute nel regolamento di attuazione.

3. Per promuovere e sostenere l'attività delle associazioni per la protezione degli animali iscritte all'Albo regionale, la Regione avvalendosi dei finanziamenti previsti dalla legge n. 281/1991, può erogare contributi ai Comuni, singoli o associati, che pongano in atto agevolazioni per realizzare progetti specifici, in collaborazione con le associazioni citate, secondo i criteri di cui al regolamento di attuazione.

4. La Regione può autorizzare le associazioni iscritte all'Albo ad organizzare corsi per la formazione di operatori zoolili volontari. Gli operatori, iscritti in un apposito elenco regionale, svolgono funzioni di sussidio e collaborazione in interventi per la protezione degli animali per cui non sono necessarie specifiche competenze professionali o qualifiche amministrative e di polizia giudiziaria.

Art. 11.

Programmi di informazione e di educazione

1. La Regione e le UU.SS.SS.LL., attraverso i Servizi Veterinari, in collaborazione con i medici veterinari liberi professionisti del settore e le associazioni iscritte albo di cui all'articolo 10, promuovono ed attuano programmi di informazione e di educazione per favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge fra quanti sono interessati alla detenzione, all'allevamento, all'addestramento, al commercio, al trasporto ed alla custodia di animali da affezione.

2. Riconosciuto, altresì il ruolo fondamentale della scuola nella formazione della sensibilità e della consapevolezza dei giovani ai problemi connessi al rapporto fra l'uomo, gli animali e l'ambiente, promuovono iniziative scolastiche di aggiornamento, programmate dai Collegi dei docenti, in cui venga dato ampio spazio alle tematiche sopra accennate.

3. La Regione promuove ed attua, inoltre, corsi di specifico aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza della UU.SS.SS.LL. ed alle guardie zoolili.

Art. 12.

Randagismo felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della U.S.S.L.

2. Qualora si renda necessario, il Comune, in accordo con il servizio veterinario della U.S.S.L., organizza interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e la gravità dei casi segnalati, in armonia con indicazioni contenute nel regolamento di attuazione:

a) l'affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;

b) il controllo delle nascite;

c) la cattura e la collocazione degli animali in affidamento od in altra sede più idonea.

3. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni, singoli o associati.

Art. 13.

Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali

1. Con deliberazione della Giunta Regionale è istituito, con funzioni consultive, il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali, composto da:

a) il Presidente della Giunta o un suo delegato, in qualità di presidente;

b) un medico veterinario del settore assistenza veterinaria dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;

c) un funzionario del servizio educazione ambientale e formazione dell'Assessorato regionale all'ambiente o un suo delegato;

d) un medico del settore Sanità pubblica dell'Assessorato regionale alla Sanità o un suo delegato;

e) un medico veterinario libero professionista designato dagli Ordini provinciali dei medici veterinari;

f) tre esperti qualificati espressi dalle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 10 secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione.

2. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali si riunisce almeno una volta all'anno e, in ogni caso, su richiesta della maggioranza dei componenti.

3. Il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali è consultato in merito alle proposte di provvedimenti concernenti il benessere degli animali ed in merito ai programmi annuali di informazione ed educazione di cui all'articolo 11.

Art. 14.

Finanziamenti

1. Per il concorso nelle spese per l'attuazione della legge, vengono utilizzati gli stanziamenti derivanti dall'applicazione della legge n. 281/91 che vengono iscritti a bilancio regionale anche con variazione disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 1, legge 19 maggio 1976, n. 335 e su conforme deliberazione della Giunta Regionale.

2. La regione può disporre, su base annuale, stanziamenti integrativi verificati attraverso istruttoria affidata al settore assistenza veterinaria dell'Assessorato Sanità.

3. Gli importi integrativi previsti dal comma 2, vengono stabiliti in sede di predisposizione del bilancio di previsione e vengono iscritti ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.

Art. 15.

Provvedimenti e sanzioni

1. In caso di violazione alle norme di cui agli articoli 2 e 3, gli animali maltrattati o detenuti in condizioni inadeguate sono posti sotto osservazione sanitaria del Servizio veterinario della U.S.S.L., per assicurare il ripristino delle condizioni di benessere; i costi relativi sono a carico del detentore dell'animale.

2. Fatte salve ipotesi di responsabilità penale, ai contravventori della legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) per le violazioni delle norme di cui all'articolo 2, lettera b) ed all'articolo 5; da lire cinquecentomila a lire tre milioni;

b) per le violazioni dell'articolo 2, lettera c); da lire trecentomila a lire un milione;

c) per le violazioni agli articoli 3, 4 e 6: lire centocinquantomila.

3. In caso di recidiva la pena è triplicata.

Art. 16.

Regolamento di attuazione

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio per l'approvazione un regolamento di attuazione al fine di definire nel dettaglio le norme tecniche di applicazione della presente legge.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per quanto non normato dalla presente legge si fa richiamo ai disposti della legge 281/91.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 26 luglio 1993

BRIZIO

93R0611

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 35.**Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1992.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1993)

(Omissis).

93R0612

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 36.

Modificazione tecnica all'art. 6 della legge regionale 1^o dicembre 1986, n. 56: «Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 1^o dicembre 1986, n. 56, relativa a: «Interventi regionali per la promozione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche nel sistema delle imprese minori» è così modificata:

a) all'articolo 6, comma 1, le parole: «La IV commissione consiliare» sono sostituite da: «La commissione consiliare competente in materia di attività economiche e produttive»;

b) all'articolo 6, comma 2., le parole: «A tale scopo la IV commissione» sono sostituite da: «Per le finalità di cui al comma 1. tale commissione».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 1993

BRIZIO

93R0613

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 37.

Cessione degli alloggi siti in Tortona, in via Matteotti n. 13, già di proprietà del disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. I profughi che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari di contratti di locazione semplice di alloggi siti in Tortona, via Matteotti n. 13, già proprietà dell'Ente Nazionale Lavoratori Rimpatriati e Profughi, possono chiedere, entro sei mesi dalla stessa data, il riscatto in proprietà dell'alloggio locato o la trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita.

2. Le domande precedentemente inoltrate per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1., devono essere, a cura degli assegnatari, confermate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La mancata conferma fa decadere l'interessato da ogni diritto.

Art. 2.

1. L'Agenzia Territoriale per la Casa (A.T.C.) di Alessandria è autorizzata a compiere, in nome e per conto della Regione, tutti gli atti inerenti alla cessazione in proprietà ed alla trasformazione della locazione semplice in contratto con patto di futura vendita degli alloggi facenti parte dell'immobile sito in Tortona, via Matteotti n. 13, con l'osservanza di quanto previsto dalla presente legge.

2. L'A.T.C. di Alessandria, alla quale vanno indirizzate le domande e le conferme di cui all'articolo 1, accerta, in capo ai soggetti che intendano avvalersi della facoltà prevista all'articolo 1, comma 1., la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 35 della legge 26 dicembre 1981, n. 763.

3. Agli effetti della presente legge i componenti del nucleo familiare come definito dall'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 1^o dicembre 1984, n. 64, subentrati all'originario titolare nel contratto di locazione, sono equiparati ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 3.

1. Il prezzo e le condizioni di cessione in proprietà degli alloggi sono determinati sulla base delle disposizioni di cui all'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il valore venale degli alloggi è determinato prendendo come riferimento il momento di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di cessione con pagamento rateale del prezzo, l'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1., è estesa all'iscrizione ipotecaria, nonché al rilascio della finale quietanza con conseguente assenso alla cancellazione dell'ipoteca.

Art. 4.

1. Il prezzo e le condizioni dell'assegnazione degli alloggi con patto di futura vendita sono determinati con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35 del testo unico per l'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Art. 5.

1. Alle cessioni di cui alla presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 28, commi settimo, ottavo, nono e undicesimo, della legge 513/1977 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 35 del T.U. per l'edilizia popolare ed economica approvato con R.D. 1165/1938.

Art. 6.

1. Le somme derivanti all'A.T.C. di Alessandria dal compimento degli atti previsti dalla presente legge sono destinate alle finalità di cui all'articolo 25, comma terzo, lettere b) e c), della legge 513/1977, secondo le procedure previste dall'ultimo comma dello stesso articolo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 1993

BRIZIO

93R0614

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 38.

Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della regione Piemonte.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1993)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO:

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Fatte salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99: «Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali» con relativo Regolamento di applicazione, nonché il dispositivo dell'articolo 17 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e successive modificazioni ed integrazioni, la presente legge:

a) incentiva la coltivazione delle piante officinali, elencate dal regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, peculiari della regione Piemonte e di quelle aromatiche ed officinali acclimatate ed acclimatabili individuate dalla Giunta Regionale con atto deliberativo sentito il Comitato tecnico di cui all'art. 4;

b) promuove l'aggiornamento costante in tema di coltivazione, raccolta, conservazione, commercializzazione delle piante officinali;

c) tutela il consumatore definendo modalità di controllo e di garanzia del prodotto di tipo erboristico.

Art. 2.

Obiettivi

1. Ai fini di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale: definisce provvedimenti volti ad incentivare la coltivazione, con sistema biologico, delle piante officinali; organizza corsi di formazione finalizzati all'attività di erborista ed alla formazione, aggiornamento, specializzazione degli imprenditori agricoli e degli erboristi; approva programmi volti a tutelare e valorizzare prodotti di tipo erboristico e promuove una corretta commercializzazione di tali prodotti.

Art. 3.

Formazione professionale

1. Entro un anno dalla data di approvazione della presente legge vengono programmati, ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni, corsi di formazione professionale concernenti le modalità di coltivazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione delle piante officinali.

2. Tali corsi si svolgono in più sedi regionali, individuate in base alla peculiarità delle aree interessate ed alle esperienze già attivate in tema di coltivazione di piante officinali con contributo regionale.

3. I corsi e la loro durata, i soggetti interessati, le strutture, gli strumenti ed i programmi didattici sono deliberati dalla Giunta Regionale, informata la Commissione consiliare competente, in coerenza con il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Comitato tecnico

1. È istituito un Comitato tecnico composto da:

a) tre esperti designati dall'Università: l'Facoltà di Agraria, Scienze Naturali, Farmacia;

b) un esperto designato dalle Organizzazioni sindacali degli erboristi;

c) un esperto designato dalle Organizzazioni agricole di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; anche prevedendo un'alternanza delle presenze;

d) tre esperti designati dalle Associazioni degli Enti locali: A.N.C.I., U.N.C.E.M., U.R.P.P.

2. Il Comitato tecnico viene nominato con deliberazione della Giunta regionale ed ha funzioni consultive: dura in carica per tutta la durata della legislatura e comunque sino alla successiva nomina. È presieduto dall'Assessore competente per materia o da un suo delegato.

Art. 5.

Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico

1. La Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico di cui all'articolo 4 e le categorie economiche interessate, predispone il Programma per la tutela e la valorizzazione dei prodotti di tipo erboristico, di cui all'articolo 1.

2. Il programma è soggetto ad un periodico aggiornamento a cadenza biennale.

3. Il programma viene adottato dalla Giunta regionale, informata la competente Commissione consiliare e contiene:

a) l'individuazione delle specie vegetali che, in base alla peculiarità regionale, si intendono incentivare;

b) la mappa delle principali aree territoriali interessate, in scala non inferiore a 1:25000, con l'indicazione del tipo di intervento previsto;

c) la definizione di convenzioni con gli Enti Parco regionali per attività di divulgazione attraverso la costituzione di orti botanici di piante officinali locali;

d) l'indicazione dei soggetti cui, in via prioritaria, sono indirizzati gli incentivi per la coltivazione, la raccolta, la conservazione e la commercializzazione delle piante officinali.

Art. 6.

Strumenti di intervento

1. La Regione garantisce un'adeguata assistenza tecnica iniziale agli operatori che intendano dedicarsi alla coltivazione delle piante officinali.

2. Sono previsti contributi in conto capitale a favore di imprenditori agricoli a titolo principale residenti in Comuni montani che dichiarino di intraprendere la coltivazione di piante officinali.

3. Il finanziamento pari al 50% della spesa complessiva di investimento iniziale ritenuta ammissibile non può superare i 10 milioni; viene ammesso a seguito della presentazione di un piano di intervento vistato e trasmesso alla Regione dalla Comunità Montana o dal Comune interessato ed erogato a seguito della produzione di certificazioni che attestino la totalità delle spese effettivamente sostenute in coerenza con il piano di intervento presentato.

4. Vengono considerate prioritarie, per l'ammissione al finanziamento, forme di intervento consorziali.

Art. 7.

Commercializzazione del prodotto

1. I vegetali di uso erboristico ed i rispettivi derivati di origine piemontese vengono commercializzati unicamente presso gli erboristi autorizzati ai sensi di legge.

2. Ciascun prodotto viene adeguatamente certificato con apposita etichettatura che specifica: la località e le modalità di coltivazione dei prodotti originali, l'eventuale lavorazione, la scadenza e la modalità di conservazione. Per i prodotti coltivati con sistema biologico vengono altresì applicate le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

3. Il controllo nella fase di commercializzazione del prodotto compete al servizio repressione frodi ed agli agenti delle amministrazioni Provinciali competenti per territorio.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'istituzione dei corsi di cui all'art. 3 si fa fronte con lo stanziamento previsto al capitolo 11400 relativo ai contributi ad enti pubblici e privati per l'organizzazione ed il funzionamento di corsi di formazione professionale.

2. Per gli interventi di cui all'art. 6 è istituito nello stato di previsione della spesa, in termini di competenza e di cassa, un apposito capitolo recante la denominazione: «Contributi finalizzati all'incentivazione della coltivazione delle piante officinali». Agli oneri di dotazione del capitolo per l'esercizio 1993 si provvederà in sede di definizione dell'assetto del bilancio di previsione per l'anno 1993.

3. Alle spese di funzionamento del comitato tecnico, di cui all'art. 4, si provvede ai sensi della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33, con il capitolo 10590 relativo a: «Spese per il funzionamento di commissioni ed organi consultivi».

4. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con legge di approvazione dei rispettivi bilanci vengono determinati gli stanziamenti relativi agli anni successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 1993

BRIZIO

93R0615

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1993, n. 39.

Determinazione sanzioni amministrative inerenti violazioni in materia di navigazione interna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 dell'11 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste da normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, si applicano le norme ed i principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 2.

Vigilanza

1. Gli atti di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni, di cui all'art. 1, sono compiuti:

a) da personale regionale assegnato alle funzioni in materia di navigazione interna, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, ai sensi degli articoli 55 e seguenti del D.P.R. 22 ottobre 1988, n. 447;

b) dagli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

Art. 3.

Sanzioni

1. La non osservanza di una disposizione prevista dalle normative disciplinanti la navigazione sulle acque interne piemontesi, comporta una sanzione amministrativa: da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di lire 1.000.000.

2. L'Autorità competente a ricevere il rapporto, di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed a procedere ai conseguenti adempimenti, è il presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Entrate

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1993 e per gli anni finanziari successivi, sarà istituito apposito capitolo con la denominazione «Proventi connessi alle sanzioni amministrative inerenti violazioni alle norme previste da normative disciplinari la navigazione sulle acque piemontesi» con stanziamento per memoria.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 3 agosto 1993

BRIZIO

93R0616

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 16 marzo 1993, n. 12.**

Modifica del primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1987, n. 18 recante: «Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 5 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22 è così modificato:

«I dipendenti della Giunta Regionale della Campania, nonché quelli di ruolo di cui all'art. 1 della legge regionale 23 marzo 1987, n. 18, che, alla data di approvazione della legge regionale 27 aprile 1990, n. 22, prestavano servizio in posizione di comando o di distacco presso il Consiglio Regionale ed hanno esercitato il diritto di opposizione per l'inquadramento nei ruoli del Consiglio Regionale, nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione della stessa legge regionale 27 aprile 1990, n. 22, hanno diritto all'inquadramento a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, 16 marzo 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0620

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 13.

Disciplina dei complessi turistico-ricettivi all'aria aperta.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 5 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Nozione**

1. Le aziende ricettive all'aria aperta sono esercizi pubblici a gestione unitaria costituiti da complessi organizzati in forma di campeggi e di villaggi turistici, inseriti nei piani regolatori dei Comuni,

attrezzati per fornire, ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217, ospitalità in spazi dotati di unità abitative proprie stabili o mobili o comunque atti a ricevere turisti forniti di mezzi di pernottamento e soggiorno autonomi e trasportabili. Le aree destinate a campeggio ed a villaggio devono essere inserite nei piani regolatori dei Comuni.

Art. 2.**Campeggi**

1. I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta in apposite piazzole e per il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di unità abitative quali tende e altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. I campeggi possono essere dotati di piazzole con unità abitative proprie con tende o altri allestimenti stabili o mobili dell'azienda destinati al soggiorno di turisti non provvisti di mezzi propri, in misura non superiore al 30 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

Art. 3.**Villaggi turistici**

1. I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno in unità abitative proprie, stabili o mobili, in apposite piazzole destinati ad ospitare turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento. Ogni unità abitativa propria non può avere una superficie abitabile, compresi gli eventuali servizi, inferiore a mq. 15 e superiore a mq. 40.

2. I villaggi turistici possono essere dotati di piazzole libere da allestimenti da destinare a turisti provvisti di mezzi di soggiorno autonomi e trasportabili, in misura non superiore al 20 per cento del numero complessivo delle piazzole autorizzate.

3. Le piazzole dotate di allestimenti stabili non possono superare il 60 per cento delle piazzole complessivamente autorizzate.

4. Assumono la denominazione «alberghiero» i complessi turistici ricettivi all'aria aperta che hanno le stesse caratteristiche di cui alla tabella «C» caratterizzati dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili inseriti in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.

Art. 4.**Requisiti comuni**

1. I complessi ricettivi all'aria aperta:

- a) devono essere completamente recintati;
- b) devono essere articolati in piazzole, libere o allestite, per la sosta ed il soggiorno dei turisti ed in altre aree destinate ai servizi;
- c) possono essere dotati di ristorante, bar, spaccio, bazar ed altri servizi accessori, nonché di impianti ed attrezzature sportive e ricreative riservate ai soli ospiti;
- d) devono essere dotati di parcheggi per un numero di posti auto almeno pari a quello delle piazzole, fatte salve le eventuali specifiche norme comunali;
- e) il rapporto fra superficie coperta e persone ospitabili per ogni allestimento stabile non deve essere inferiore a mq. 3,75.

Nel caso sia previsto il posto auto nell'ambito della piazzola la dimensione di questa deve essere incrementata di mq. 10. La superficie destinata a posto auto delle piazzole può essere portata in diminuzione di quella complessivamente destinata a parcheggi.

2. Le piazzole non possono avere una superficie inferiore a mq. 60. In zone di particolare pregio ambientale o di particolari caratteristiche geomorfologiche del terreno, che ne impediscono o limitano i movimenti di terra o altri interventi di adeguamento dei luoghi, possono essere consentite piazzole di misura inferiore, purché il rapporto tra la superficie complessiva del campeggio al netto delle aree di uso comune e pubblico ed il numero delle piazzole non sia inferiore a mq. 50 per piazzola. A partire dall'entrata in vigore della presente legge gli allestimenti di cui all'art. 2 devono avere un'area di insediamento non inferiore a mq. 10.000.

Art. 5.

Procedure per l'identificazione di aree destinate a complessi ricettivi all'aria aperta.

1. I complessi ricettivi sono consentiti unicamente nelle aree a tal fine destinate dagli strumenti urbanistici vigenti.

2. La individuazione delle aree destinate alle Aziende ricettive all'aria aperta dovrà essere, comunque, effettuato in modo che esse siano ubicate in località salubri e risultino a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, caserme, aeroporti, cimiteri, da valutarsi in sede di istruttoria della domanda di autorizzazione.

3. La concessione edilizia per la realizzazione di complessi ricettivi all'aria aperta è subordinata alla approvazione dei piani di lottizzazione convenzionata di cui alla legge regionale 14/82. L'allestimento dei complessi ricettivi di cui alla presente legge è subordinata al rilascio della concessione ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione.

Art. 6.

Vincoli di destinazione

1. Ai fini della conservazione e della tutela del patrimonio ricettivo, in quanto rispondente alle finalità di pubblico interesse e della utilità sociale, le aree destinate agli insediamenti turistici individuate nello strumento urbanistico, sono a tal fine vincolate per un decennio ai sensi della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. Sono altresì sottoposti a vincolo decennale di destinazione i complessi ricettivi di cui alla presente legge, ai quali vengono altresì estesi i benefici, provvidenze ed agevolazioni previste dalla normativa vigente per le aziende alberghiere.

3. Il vincolo di destinazione gravante sui complessi e sulle aree di cui al primo comma del presente articolo può essere rimosso su richiesta del proprietario previa restituzione di eventuali contributi pubblici ricevuti sia in conto capitale che in conto interessi.

4. Sulla istanza di rimozione del vincolo si pronuncia il Consiglio Comunale che ne informa l'Ente delegato al quale è riconosciuta la potestà di opporsi alla rimozione entro e non oltre un mese dalla data di ricezione della istanza.

5. Le aree di cui al primo comma del presente articolo relative a complessi per i quali è stata richiesta ed ottenuta la rimozione del vincolo, possono essere adibite solo ad uso agricolo fino alla scadenza di dieci anni di cui al primo comma del presente articolo.

6. Nel caso di rimozione del vincolo saranno rimosse e/o abbattute, a spese del proprietario, anche tutte le strutture gravanti sull'area.

Art.

Autorizzazioni all'esercizio

1. L'esercizio di aziende ricettive all'aria aperta è soggetto ad autorizzazione del Comune o dei Comuni competenti per territorio, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. La domanda di autorizzazione è indirizzata in carta legale al sindaco che provvede ad acquisire il parere della Regione ai sensi del successivo comma 7. Ove il predetto parere non venga espresso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta, esso si intende favorevole.

3. La domanda di autorizzazione all'esercizio deve indicare:

- a) la generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore;
 - b) titolo legale di disponibilità del complesso ricettivo;
 - c) la denominazione prescelta che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;
 - d) la categoria di classificazione da conseguire;
- il periodo o i periodi di apertura prescelti.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- a) la concessione edilizia, completa degli annessi elaborati, anche in copia autenticata;
- b) ove manchi tra gli atti di cui al punto a) una planimetria in scala non inferiore a 1:100 con l'individuazione delle piazzole e la relativa numerazione degli allestimenti e degli impianti fissi;
- c) l'elencazione dei requisiti atti all'conseguimento della classificazione, di cui all'art. 15 della presente legge;
- d) l'indicazione delle tariffe delle prestazioni e quelle per l'uso degli impianti e servizi comuni;
- e) il regolamento organizzativo del complesso ricettivo.

5. L'autorizzazione è rilasciata a condizione che:

- a) sia dimostrata l'immediata disponibilità dell'area di insediamento del complesso ricettivo;
- b) il regolamento organizzativo sia adeguato alle caratteristiche del complesso ricettivo e dei luoghi;
- c) siano soddisfatti gli obblighi del titolare previsti al terzo comma dell'art. 9;
- d) sia stata effettuata la classificazione dell'esercizio ai sensi dell'articolo 15;
- e) sia accertata la rispondenza dell'insediamento alle normative in materia di igiene, sicurezza e quanto altro inerente il complesso ricettivo sancito dalle leggi vigenti;
- f) sia stata pagata la tassa di concessione regionale.

6. Il provvedimento di autorizzazione all'esercizio può comprendere anche attività di vendita di bevande analcoliche, di generi alimentari e di bazar, di ristorazione ed altre attività consentite dalle leggi vigenti limitatamente alle persone ospitate nel complesso ricettivo.

7. La Giunta regionale della Campania, Servizio Turismo, esprime il proprio parere sulla domanda di autorizzazione tenendo conto, tra l'altro:

- a) degli impianti esistenti;
- b) delle eventuali direttive regionali in materia;
- c) del movimento turistico e delle esigenze turistico-ricettive della zona interessata;
- d) delle caratteristiche proprie del complesso ricettivo.

8. Il Comune provvede in merito alla domanda nel termine massimo di novanta giorni dal ricevimento del parere di cui al comma precedente. Trascorso tale termine la domanda si intende respinta.

9. Nei tre giorni successivi al rilascio dell'autorizzazione il Comune ne dà comunicazione alla Regione, all'Azienda di Promozione turistica o alla Provincia, nonché alle competenti autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Contenuto dell'autorizzazione all'esercizio e rinnovo

1. L'autorizzazione all'esercizio ha validità annuale o stagionale ed è soggetta a rinnovo. In essa sono indicati, oltre gli elementi identificativi e di classificazione:

- a) i termini di validità;
- b) i periodi di apertura;
- c) il numero delle piazzole, libere o allestite;
- d) la ricettività massima consentita;
- e) l'eventuale rappresentante;
- f) le attività commerciali e di ristorazione eventualmente previste.

2. La ricettività massima consentita, da indicare nella autorizzazione, è determinata moltiplicando il numero delle piazzole previste, libere o allestite, per un numero di utenti non superiore a quattro.

3. Il rinnovo dell'autorizzazione avviene mediante vidimazione sull'atto originale, previo pagamento della tassa di concessione all'uopo dovuta e comunicazione delle eventuali variazioni di uno o più degli elementi e requisiti indicati nella domanda originaria di cui all'art. 7.

4. Il cambio di titolarità o di gestione, la sospensione o la cessazione dell'attività devono essere comunicati entro gli otto giorni successivi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania - Servizio Turismo - con l'indicazione, ove del caso, del nuovo titolare o del nuovo gestore dotati dei requisiti soggettivi previsti.

Art. 9.*Responsabilità della gestione e obblighi del titolare*

1. L'esercizio del complesso ricettivo all'aperto è svolto dal titolare dell'azienda, ovvero da un gestore che opera in nome e per conto del titolare. In ogni caso il titolare, qualora sia persona diversa dal gestore, risponde solidalmente con questo del pagamento delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge.

2. I titolari dei complessi ricettivi all'aria aperta sono tenuti a dotarsi di assicurazione per i rischi di responsabilità civili nei confronti dei clienti.

3. Oltre alle notifiche dei clienti ospitati, da darsi secondo le prescrizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza, è fatto obbligo ai gestori dei complessi ricettivi all'aria aperta di compilare i modelli di rilevazione ISTAT e di dare ogni comunicazione richiesta dalla Regione e dagli Enti competenti sul movimento turistico.

4. È fatto obbligo al gestore di esporre in modo ben visibile all'esterno ed all'interno del complesso ricettivo i seguenti elementi, nell'ordine:

- a) la denominazione del campeggio o villaggio turistico;
- b) il simbolo della classificazione ottenuta;
- c) la capacità ricettiva massima in persone/giorno;
- d) il tariffario di cui al successivo articolo 11;
- e) i periodi di apertura e di chiusura.

5. I titolari o i gestori delle aziende turistiche di cui alla presente legge sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del registro istituito con legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi dell'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

6. I titolari delle aziende turistiche di cui alla presente legge possono dare in gestione le attività commerciali all'interno della propria azienda.

Art. 10.*Periodi di apertura*

1. I periodi di apertura dei complessi ricettivi all'aria aperta possono essere: annuale o stagionale.

2. I complessi ricettivi con autorizzazione annuale possono rimanere chiusi per un periodo non superiore a tre mesi, a scelta del gestore. La chiusura deve comunque essere opportunamente segnalata alle autorità competenti, previste dalla presente legge, ed indicata nelle insegne del complesso ricettivo e nelle guide specializzate. La sospensione dell'esercizio per un periodo superiore a tre mesi e, in ogni caso, non oltre i sei mesi è soggetta a preventiva autorizzazione comunale con relativa comunicazione agli enti competenti. Trascorso tale periodo senza che si sia ripresa l'attività del complesso ricettivo, l'autorizzazione si intende decaduta.

3. L'autorizzazione all'esercizio stagionale non può essere rilasciata per un periodo inferiore a quattro mesi, comprendenti in ogni caso:

- a) per i complessi ricettivi estivi, i giorni dal 15 giugno al 15 settembre;
- b) per i complessi ricettivi invernali, i giorni dal 25 dicembre al 28 febbraio.

4. Il Comune può utilizzare, su richiesta delle aziende interessate e per motivate esigenze locali, l'ampliamento del periodo di apertura di cui al 3° comma, nel limite di 1/3.

Art. 11.*Tariffe*

1. Alle strutture ricettive all'aria aperta è applicato il regime dei prezzi liberalizzati ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo decreto del Ministero del Turismo e Spettacolo del 16 ottobre 1991.

Art. 12.*Vigilanza*

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle norme della presente legge sono esercitati dai Comuni.

Art. 13.*Sospensione e revoca dell'autorizzazione*

1. Il Comune può disporre la sospensione o la revoca della autorizzazione qualora nel complesso ricettivo vengano riscontrate irregolarità di ordine tecnico ed amministrativo tali da comprometterne la funzionalità ai fini turistici.

2. Il relativo provvedimento motivato è comunicato alla Regione nei termini indicati al comma 9 dell'art. 7.

Art. 14.*Altre strutture ricettive all'aria aperta*

1. Le associazioni od organismi senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, sociali, religiose possono organizzare, previa autorizzazione comunale, complessi ricettivi all'aria aperta riservati ad ospitare esclusivamente i propri associati. Tali complessi, costituiti da strutture totalmente rimovibili, devono in ogni caso presentare i requisiti di superficie delle piazzole e di installazioni igienico-sanitarie di uso comune previste come obbligatorie per i campeggi classificati con una stella; devono assicurare la salvaguardia dell'ambiente, l'igiene e l'incolumità delle persone; devono avere un responsabile espressamente indicato dall'associazione o dall'organismo interessato, il quale, ancorché non iscritto al registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, assume gli stessi obblighi previsti per il gestore dalla presente legge. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo non superiore a 30 giorni, eccezionalmente prorogabile, a domanda una sola volta e per un pari periodo.

2. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7:

a) gli enti locali che destinano non più di dieci piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti;

b) le associazioni agrituristiche che, nell'ambito di itinerari agrituristici, allestiscono piazzole attrezzate per ricettività gratuita a turisti forniti di mezzi autonomi di soggiorno per soste non superiori a sette pernottamenti e con limite massimo di dieci piazzole.

3. Ogni altra forma di sosta di turisti dotati di autonomi mezzi mobili di soggiorno è disciplinata dai regolamenti comunali.

Art. 15.*Classificazione*

1. I campeggi sono contrassegnati con 4, 3, 2 ed 1 stella, in rapporto al servizio offerto, alla loro ubicazione e alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

2. I villaggi turistici sono contrassegnati con 4, 3 e 2 stelle, in rapporto al servizio offerto, all'ubicazione ed alla presenza di attrezzature ricreative, culturali e sportive. La classificazione è effettuata sulla base dei criteri e dei requisiti obbligatori e fungibili elencati nelle tabelle A e C allegate alla presente legge.

3. Vengono contrassegnate con una stella le mini aree di sosta che hanno un minimo di dieci ed un massimo di 30 piazzole e svolgono la propria attività, integrata anche con attività extraturistiche, a supporto del turismo campeggistico itinerante rurale ed escursionistico.

4. I campeggi e i villaggi turistici assumono le denominazioni aggiuntive «A» (annuale) quando sono aperti per la doppia stagione estivo-inverno e sono autorizzati ad esercitare la propria attività per l'intero corso dell'anno.

5. La classificazione ha validità per un quinquennio con decorrenza dal 1° gennaio. Per le nuove ricettive all'aria aperta attivate durante il quinquennio e per le aziende soggette a riclassificazione, la classificazione ha validità per la frazione residua del quinquennio in corso.

6. Le operazioni di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta devono essere espletate nel semestre precedente l'anno d'inizio del quinquennio di validità della classificazione stessa.

7. Non si procede a revisione di classifica nell'ultimo anno del quinquennio.

8. Per le aziende ricettive all'aria aperta in attività la classificazione viene assegnata sulla base dello stato di fatto dell'immobile o del terreno interessato e degli elementi denunciati.

9. Per le nuove aziende ricettive all'aria aperta la classifica viene assegnata in via provvisoria sulla base del progetto edilizio autorizzato e degli elementi denunciati, ed assegnato in via definitiva a seguito di accertamento da parte del Comune.

10. Qualora durante il quinquennio intervengono notevoli mutamenti nelle condizioni che hanno dato luogo alla classificazione dell'azienda ricettiva all'aria aperta o qualora non sussistano più i requisiti necessari per il mantenimento dell'azienda ricettiva stessa al livello di classificazione cui è stata assegnata, si provvede, di ufficio, o a domanda, alla revisione della classifica dell'azienda ricettiva, in corrispondenza alle mutate condizioni ed ai requisiti effettivamente posseduti.

11. In presenza di sopravvenute carenze dei requisiti per il mantenimento del livello di classifica assegnata, il titolare della licenza di esercizio è tenuto a farne denuncia al Comune nel cui territorio è sita l'azienda ricettiva per l'adozione del provvedimento di classifica.

12. Ai Comuni sono attribuite le funzioni amministrative di classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 19, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 54 del 29 maggio 1980. I Comuni provvederanno alla classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta tenendo presenti i requisiti indicati nella presente legge.

13. Ogni provvedimento di classificazione viene adottato dal Comune competente per territorio con deliberazione della Giunta Comunale entro 60 giorni dalla presentazione della denuncia dei requisiti dell'azienda.

14. Entro lo stesso termine il Comune può richiedere agli interessati ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ed eventualmente accertare d'ufficio i dati indispensabili per l'attribuzione di classifica.

15. Il provvedimento di classifica viene trasmesso alla Provincia competente per territorio per l'approvazione.

16. Il provvedimento di classifica è comunicato agli interessi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e pubblicata nel Foglio Annunzi Legali della Provincia.

17. Effettuate le pubblicazioni degli elenchi e scaduti i termini utili per i ricorsi, la Provincia trasmette alla Regione gli elenchi delle aziende ricettive classificate e, separatamente, quelle delle aziende ricettive per le quali siano stati presentati i ricorsi.

18. La Giunta Regionale provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli elenchi, divisi per provincia, contenenti le classificazioni divenute definitive.

19. La Regione provvede, altresì, all'invio degli elenchi delle aziende ricettive classificate all'Ente Nazionale per il Turismo.

20. Il titolare di una azienda ricettiva all'aria aperta, il quale realizza opere di miglioramento delle strutture, degli impianti o dei servizi, tali che l'azienda ricettiva possa ottenere una migliore classificazione, ne dà comunicazione al Comune competente per la classificazione, corredandola di una dettagliata descrizione dei lavori eseguiti.

Art. 16.

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione, compresa la pubblicazione, con qualsiasi mezzo, di attrezzature non conformi a quelle esistenti, di una classificazione o di una denominazione diversa dal complesso ricettivo come approvato in sede di autorizzazione all'esercizio, è punita con la sanzione amministrativa di una somma da uno a tre milioni di lire. In caso di reiterata violazione il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

2. Al titolare dell'Azienda ricettiva, che non abbia ottemperato all'obbligo della denuncia di cui al comma 10 dell'art. 15 della presente legge, viene revocata l'autorizzazione all'esercizio. L'autorizzazione può nuovamente essere concessa previa classificazione dell'azienda ricettiva allorché siano stati adempiuti gli obblighi relativi.

3. L'allestimento o l'esercizio a scopo di lucro di un complesso ricettivo all'aria aperta senza la relativa autorizzazione comporta una sanzione pecuniaria, a carico del gestore o di chi comunque risulta responsabile della gestione, da tre milioni a dieci milioni di lire e la immediata chiusura del complesso.

4. Ai titolari delle autorizzazioni, che non forniscano le informazioni di cui all'art. 11 della presente legge o non consentano gli accertamenti occorrenti ai fini della classificazione, si applica la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire seicentomila; in caso di rinnovo invito e di persistenza nel rifiuto, il comune sospende le procedure relative alla classificazione e dispone la sospensione dell'autorizzazione fino a quando l'interessato non abbia ottemperato.

5. Il titolare dell'autorizzazione che non ottemperi agli obblighi previsti dalla legge 25 agosto 1991, n. 284 e relativo decreto del Ministero del turismo e spettacolo del 16 ottobre 1991, di cui al precedente art. 11, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione.

6. Il titolare dell'autorizzazione che non stipuli contratto di assicurazione per rischi da responsabilità civile nei confronti dei clienti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni.

7. Al titolare dell'autorizzazione che non esponga al pubblico le tariffe e i prezzi denunciati si applica la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire un milione. Il titolare di autorizzazione, che applichi tariffe a prezzi superiori a quelli regolarmente denunciati, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire un milione a lire tre milioni; in questo caso, se recidivo, può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione.

8. Il titolare dell'autorizzazione che consenta il soggiorno ad un numero di turisti superiore a quello previsto dalla capacità ricettiva degli impianti è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire due milioni; nel caso di recidiva può essere disposta la revoca della concessione.

9. Chiunque eserciti campeggio mobile organizzato senza l'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinquecento mila a lire un milione.

10. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono riscosse dalle competenti amministrazioni comunali che le incamerano quale provvista di mezzi finanziari per far fronte alle attribuzioni ad esse conferite con la presente legge.

Art. 17.

Norme transitorie

1. La presente legge si applica anche ai complessi ricettivi all'aria aperta già in attività e regolarmente autorizzati.

2. Il comune provvede alle eventuali modifiche dell'autorizzazione in atto in relazione alle norme di cui alla presente legge in occasione del primo rinnovo della stessa.

3. Nei complessi ricettivi che non possedano i requisiti previsti dalla presente legge, stante la finalità di pubblico interesse e di utilità sociale, dovranno essere attuati i necessari adeguamenti anche gradualmente, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa legge, previo rilascio della relativa autorizzazione da parte del comune, anche in deroga alle normative urbanistiche, limitatamente ai dovuti adeguamenti previsti dalla presente legge.

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le aziende turistiche all'aria aperta devono in ogni caso comunicare ai comuni competenti gli elementi e la documentazione richiesta ai fini della classificazione.

Art. 18.

Adeguamento urbanistico

1. Nel caso in cui insediamenti ricettivi, già autorizzati e funzionanti ai sensi della precedente legge n. 326 del 28 marzo 1958, insistono su un'area dello strumento urbanistico destinato ad uso diverso dalla ricettività produttiva turistica, i comuni, entro trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adottano una variante allo strumento urbanistico vigente, per

destinare nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 14/82, le aree già in uso di detti insediamenti a zone di produttività turistica per complessi ricettivi all'aria aperta, purché:

a) non si tratti di insediamenti realizzati o ampliati dopo l'opposizione del vincolo di cui alla legge 431/85 con efficacia sulle aree in questione;

b) non si tratti di insediamenti in contrasto con le destinazioni e le normative dei piani paesistici o urbanistico-territoriali di cui alla legge 431/85;

c) i proprietari si impegnino, con atto unilaterale di obbligo, ad adeguare l'impianto alle prescrizioni della presente legge entro ventiquattro mesi dall'approvazione della variante, pena la revoca della autorizzazione e l'automatica conversione della destinazione urbanistica dell'area interessata al regime di zona agricola secondo gli indirizzi della legge regionale 14/82.

2. In sede di formazione di detta variante, oltre che alle aree già in uso ed autorizzate nella licenza di esercizio dei complessi già funzionanti, la destinazione a ricettività turistica all'aria aperta può essere estesa ad aree ad esse adiacenti, non ricadenti nelle situazioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma, nella misura massima del 20% della superficie attuale dei complessi adiacenti in funzione, unicamente allo scopo di consentire l'adeguamento dei complessi ai requisiti minimi previsti dalla classificazione di cui alla presente legge, con la esclusione tassativa di nuovi posti equipaggio o allestimenti stabili, e con il mantenimento dei posti equipaggio e delle unità abitative già in esercizio al fine di non sopprimere la capacità produttiva dell'azienda già autorizzata e funzionante.

Art. 19.

Abrogazione

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 3, 5, 6 e 13, nonché i riferimenti alle aziende ricettive all'aria aperta, contenuti negli articoli 1, 4, 7, 9, 10, 22, 23, 24 e relativi allegati della legge regionale 15 marzo 1984, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

Napoli, 26 marzo 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

(Omissis).

93R0621

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 14.

Attuazione dell'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15 relativo allo stanziamento di bilancio per borse di studio per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II di Napoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 5 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15, si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 7210 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 che viene istituito con la presente legge con la seguente denominazione:

«Borse di studio per le scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II», previamente dotato della somma di lire cinque miliardi mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, dello stanziamento di cui al capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1992, già previsto dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1992, n. 15 che si riduce di pari importo.

2. L'Università, nel rispetto della propria autonomia, assegna le borse di studio alle diverse specializzazioni in relazione alle necessità che il mercato di lavoro medesimo richiede e sulla base delle esigenze sanitarie della regione.

3. L'Università è tenuta a presentare, a consuntivo, apposito rendiconto sull'utilizzo dei predetti fondi.

4. La Giunta regionale eroga alla Facoltà di medicina e chirurgia dell'ateneo Federico II di Napoli il succitato finanziamento entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1993.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 26 marzo 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0622

LEGGE REGIONALE 26 marzo 1993, n. 15.

Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della regione Campania per l'anno finanziario 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 16 del 5 aprile 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1993, e comunque non oltre il 30 aprile 1993 il bilancio 1992, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 22 gennaio 1993, n. 2.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° marzo 1993.

Napoli, 26 marzo 1993

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0623

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 14.

Bilancio definitivo 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995.

*(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14 del 24 giugno 1993)**(Omissis):*

93R0598

LEGGE REGIONALE 23 giugno 1993, n. 15.

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 14 del 24 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato A nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

Art. 2.

Per l'anno 1993 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato B concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'art. 17 della Costituzione.

Art. 3.

Per l'anno 1993 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato C della presente legge *(in allegato)*.

Art. 4.

L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna A della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna B della stessa tabella.

TABELLA I

Colonna A	Colonna B
Stato previsione della SPESA	Stato previsione della ENTRATA
10600	
27109	
27701	
28700	
28720	
28800	
29150	
29350	
40300	
40910	
41500	
41610	
41800	
41851	
41925	
42700	
42900	
43006	
43011	
43031	
43070	
43805	
43810	
43914	
43970	
44212	
44275	
44280	
44410	
44451	
44620	
44640	
44647	
44700	
47560	
47921	
47935	
47945	
48010	
48110	
48200	
48461	1800
28500	
29340	
29350	1807
43915	1806

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 23 giugno 1993

DI BARTOLOMEO

93R0599

LEGGE REGIONALE 7 luglio 1993, n. 16.

Interpretazione autentica dell'art. 3 della legge regionale 10 maggio 1989, n. 5.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 16 del 16 luglio 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il periodo massimo di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 10 marzo 1989, n. 5 deve essere inteso quale ammontare massimo del servizio di cui al comma 1, sul quale applicare le riduzioni di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo. Pertanto, per calcolare il punteggio di anzianità, in primo luogo vanno moltiplicati punti 1,50 per un massimo di 32 trimestri e sul punteggio risultante, non superiore nel massimo di 48 punti, vanno applicate le riduzioni, di cui ai citati commi 4 e 5, nei limiti del servizio per la cui tipologia sia prevista riduzione.

Art. 2.

Pubblicazione

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 36 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 7 luglio 1993

DI BARTOLOMEO

93R0600

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 17.

Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 1991 dell'Ente provinciale per il turismo di Campobasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17 del 31 luglio 1993)

(Omissis).

93R0603

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1993, n. 18.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 dell'Ente provinciale del turismo di Campobasso.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17 del 31 luglio 1993)

(Omissis).

93R0604

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 giugno 1993, n. 27.

Modifica della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16, in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 54 del 21 giugno 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 6 della legge regionale 17 maggio 1986, n. 16
«Definizione di istanza minima tra impianti»

1. Dopo il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 16 del 1986 viene inserito il seguente comma:

«2.-bis. La tolleranza nella misura massima, per difetto, del dieci per cento si applica altresì nella misurazione lineare delle distanze previste per gli impianti di distribuzione di gpl e metano e non in quelle di raggio».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e del comma 2 dell'art. 31 St. ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 17 giugno 1993

BOSELLI

93R0564

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1993, n. 28.

Ordinamento dell'organizzazione turistica dell'Emilia-Romagna. Abrogazione delle leggi regionali 20 gennaio 1986, n. 2 e 12 marzo 1985, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 69 del 12 agosto 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I**ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE****Art. 1.****Finalità**

1. La presente legge disciplina l'organizzazione turistica della Regione Emilia-Romagna sulla base dello Statuto regionale e delle leggi 17 maggio 1983, n. 217, e 8 giugno 1990, n. 142, definendo l'attività della Regione e l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate agli Enti locali territoriali e agli altri Enti ed organismi interessati allo sviluppo del turismo.

Art. 2.**Funzioni della Regione**

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:

a) programmazione e coordinamento delle attività e delle iniziative turistiche, anche attraverso l'emanazione di atti d'indirizzo nei confronti dei soggetti dell'organizzazione turistica regionale e locale;

b) promozione in Italia e all'estero dell'immagine unitaria e complessiva dell'offerta turistica regionale, nonché immagine delle diverse componenti dell'offerta turistica presenti nel territorio regionale, con particolare riferimento a quella costiera, montana, termale, congressuale e fieristica, delle città d'arte, naturalistico-ambientale, dei centri storici minori;

c) organizzazione della raccolta, della elaborazione e della comunicazione delle statistiche regionali del turismo, delle rilevazioni e delle informazioni concernenti l'offerta e la domanda turistica, nell'ambito del sistema statistico regionale costituito ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

d) istituzione dell'«Osservatorio regionale sul turismo» nell'ambito del Sistema informativo regionale, ai fini di una puntuale conoscenza dei mercati della domanda turistica e di una costante informazione agli enti e agli operatori turistici;

e) realizzazione di progetti speciali, anche in collaborazione con l'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), con altre Regioni, con altri Enti pubblici, con organizzazioni e con operatori privati.

2. La Regione, per la promozione turistica in Italia e all'estero e per la realizzazione di progetti speciali, di norma si avvale dell'Azienda di promozione turistica (APT) di cui all'art. 6 o interviene a favore di programmi e di progetti proposti dalle Province o dagli Enti locali associati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di cui al comma 1 la Regione, per la effettuazione di ricerche e per la realizzazione di progetti e di servizi, può affidare specifici incarichi ad istituti universitari, ad altri enti ed organismi e ad agenzie specializzate nelle materie di intervento regionale.

Art. 3.**Programmi regionali**

1. Il Consiglio regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e con cadenza triennale, approva le direttive generali ed il piano di promozione turistica nel quale sono indicati:

a) gli obiettivi dell'intervento regionale sui diversi mercati della domanda in Italia e all'estero;

b) le risorse statali e regionali che si prevede di destinare alla promozione regionale e alla promozione locale.

2. La Giunta regionale delibera entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentita la Consulta di cui all'art. 10, i programmi regionali annuali di promozione e di commercializzazione turistica. Comunica inoltre all'ENIT le iniziative promozionali all'estero ai sensi dell'art. 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

3. Nei programmi annuali di cui al comma 2 vengono indicati i criteri e le modalità per la utilizzazione delle risorse, la quota da assegnare ai progetti speciali, in misura non superiore al trenta per cento delle risorse disponibili nei programmi, nonché la ripartizione alle singole Province dei fondi disponibili per l'attuazione dei relativi programmi di cui all'art. 15. Tale ripartizione avviene sulla base del movimento turistico registrato in termini di presenze e capacità ricettive, tenendo altresì conto del valore promozionale del progetto per l'intero contesto regionale.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio regionale dell'anno di riferimento, delibera i progetti regionali da realizzarsi direttamente o attraverso l'Azienda di promozione turistica o altre strutture organizzative, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 2; delibera inoltre la ripartizione delle altre risorse finanziarie disponibili di provenienza statale e regionale, assegnando alla APT ed alle Province i relativi fondi, da destinarsi:

a) ai progetti di promozione locale di cui all'art. 15;

b) ai progetti di promozione e commercializzazione delle imprese turistiche di cui all'art. 4;

c) al funzionamento degli IAT di cui all'art. 19.

Art. 4.**Interventi per la promozione e commercializzazione delle imprese turistiche**

1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e di commercializzazione di imprese turistiche, singole o associate anche temporaneamente, di enti privati e di organismi tecnici delle associazioni di categoria del settore, per progetti di qualità. A tal fine destina annualmente al finanziamento delle iniziative dei privati una quota non inferiore al venti per cento e non superiore al quaranta per cento delle risorse disponibili per la promozione locale e regionale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere articolate in progetti organici nei quali siano evidenziati gli obiettivi da perseguire, i mercati di intervento ed i segmenti di domanda da privilegiare, le azioni programmate e le modalità del loro svolgimento, i criteri e le modalità di riscontro dei risultati conseguiti ed un dettagliato preventivo di spesa.

3. I contributi per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 possono essere concessi in misura non superiore al quaranta per cento della spesa complessiva ammissibile per le iniziative in ambito nazionale e non superiore al cinquanta per cento per le iniziative all'estero.

4. La Giunta regionale stabilisce annualmente, entro il mese di maggio dell'anno precedente a quello di riferimento, i limiti di importo della spesa ammissibile nonché i criteri ed i limiti di finanziamento.

5. Le domande di contributo devono essere presentate alle Province entro il mese di giugno dell'anno antecedente a quello di riferimento.

6. Le Province inseriscono nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15 i progetti ritenuti ammissibili proponendo una graduatoria di priorità.

7. Il richiedente, successivamente alla realizzazione delle iniziative ammesse a contributo, deve inviare tempestivamente alla Provincia una dettagliata relazione da cui risulti l'effettiva attuazione del progetto, con la documentazione comprovante il conseguimento di tutto o in parte dei risultati originariamente previsti, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute.

8. I contributi sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse a seguito della presentazione da parte degli interessati della regolare documentazione di spesa e di quella occorrente ai sensi delle vigenti normative.

9. Le Province presentano alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, le certificazioni delle spese effettuate per delega della Regione, nonché una relazione sui risultati economici e finanziari, ai sensi dell'art. 78 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

TITOLO II

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA - APT

Art. 5.

Ambito territoriale turisticamente rilevante

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, ai fini di una coordinata ed unitaria attività di promozione, accoglienza ed informazione turistica, è ambito turisticamente rilevante quello costituito da:

- a) tutti i Comuni della fascia adriatica dell'Emilia-Romagna;
- b) tutti i Comuni del crinale appenninico;
- c) i Comuni termali;
- d) le città d'arte.

2. Il Consiglio regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i criteri in base ai quali la Giunta regionale, tenuto conto delle richieste documentate dei rispettivi Consigli comunali, stabilisce l'elenco delle città d'arte di cui alla lettera d) del comma 1 e degli altri Comuni che possono entrare a far parte dell'ambito turistico previsto dal comma 1. La Giunta regionale, periodicamente, può aggiornare l'elenco. L'elenco e gli aggiornamenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 6.

Azienda di promozione turistica - APT

1. È istituita, con sede legale in Bologna, l'Azienda di promozione turistica (APT) quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi di natura economica per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica.

3. La gestione finanziaria dell'APT è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

4. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Azienda ed in particolare ne determina l'ordinamento, nonché un proprio regolamento amministrativo-contabile.

5. La Regione approva lo statuto, il regolamento amministrativo-contabile ed il bilancio di esercizio dell'APT. Contribuisce ai costi per il funzionamento dell'APT soltanto con l'erogazione di un fondo annuale di dotazione ai sensi dell'art. 12.

6. L'APT svolge attività promozionale e di propaganda per la qualificazione e lo sviluppo turistico. Realizza progetti promozionali su incarico della Regione, degli Enti locali e di operatori privati nonché quelli a carattere interprovinciale proposti sulla base dell'art. 4. L'affidamento degli incarichi da parte della Regione ai sensi del comma 2 dell'art. 2 avviene con la stipulazione di apposite convenzioni.

7. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 217 del 1983, l'APT provvede alla istituzione e al coordinamento a livello regionale di un sistema a rete di uffici informazione e assistenza turistica (IAT).

Art. 7.

Organi dell'APT

1. Sono organi dell'APT:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Amministratore delegato;
- d) il Collegio dei Revisori.

Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio regionale e dura in carica quattro anni.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

a) il componente della Giunta regionale delegato in materia di turismo, che lo presiede;

b) otto esperti in materia di turismo, di cui quattro scelti su terne di candidati proposti dalle Province e quattro scelti su terne di candidati proposti dalle due associazioni regionali di categoria più rappresentative, assicurando la presenza nel Consiglio di cinque esperti per il bacino costiero e di un esperto, rispettivamente, per il bacino montano, per il bacino termale e per le città d'arte.

3. I candidati proposti di cui alla lettera b) del comma 2 dovranno essere in possesso dei requisiti afferenti la capacità di elaborare strategie di promozione turistica e di procedere per obiettivi e progetti, desumibili dai curricula professionali. Per ciascun candidato dovrà essere precisata in ogni caso l'esperienza acquisita in ordine alle specifiche problematiche turistiche del bacino costiero del bacino montano, del bacino termale e delle città d'arte.

4. Il Consiglio di amministrazione approva gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica ed in particolare delibera:

- a) lo statuto dell'APT;
- b) il regolamento amministrativo-contabile ed il regolamento organico;
- c) lo schema di bilancio previsionale annuale con il quale vengono predeterminati i limiti di gestione dell'esercizio;
- d) il programma annuale e poliennale;
- e) il bilancio di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

5. Il Consiglio di amministrazione delibera altresì, ai sensi dell'art. 2381 del Codice civile, la nomina dell'Amministratore delegato, scelto tra i componenti del Consiglio stesso fra quelli proposti dalle associazioni di categoria.

6. L'Amministratore delegato adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento dell'APT non riservati al Consiglio di amministrazione.

7. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo dei componenti il Consiglio dell'APT, il Consiglio regionale provvede alla loro sostituzione. Per tale sostituzione non si applica l'art. 3 della legge regionale 17 marzo 1980, n. 18.

Art. 9.

Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori, composto da tre membri iscritti nel Registro dei Revisori contabili, è nominato dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, e dura in carica quattro anni.

Art. 10.

Consulta per il programma dell'APT

1. Per la predisposizione del proprio programma annuale, l'APT si avvale di una propria Consulta formata da esperti e rappresentanti degli enti ed organismi indicati al terzo comma dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, come appresso indicato:

- a) il Presidente e l'Amministratore delegato dell'APT;
- b) cinque Sindaci, o loro delegati, dei Comuni di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, tre dei Comuni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5, due dei Comuni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 e due dei Comuni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 5, i cui territori risultino dotati della maggiore capacità ricettiva alberghiera in termini di posti letto;
- c) il Presidente, o suo delegato, di ciascuna Amministrazione provinciale;
- d) un rappresentante delle Comunità Montane designato dall'unione nazionale dei Comuni ed Enti montani (UNCEN) regionale;

e) un rappresentante delle Associazioni turistiche pro loco designato dalla organizzazione regionale della unione nazionale delle pro loco d'Italia;

f) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle due organizzazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni delle cooperative turistiche maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al settore turistico maggiormente rappresentative a livello regionale;

i) i legali rappresentanti, o loro delegati, delle quattro associazioni del tempo libero maggiormente rappresentative a livello regionale;

l) un rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna designato dalla Unione regionale delle Camere di commercio.

2. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno i tre quarti dei componenti. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica e in seconda convocazione di un terzo dei componenti stessi. Le determinazioni della Consulta sono adottate con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 11.

Compensi

1. All'Amministratore delegato, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai Revisori dell'APT spettano i compensi, gettoni ed indennità stabiliti ai sensi della legge regionale 10 maggio 1982, n. 20.

2. Al Presidente non è corrisposto alcun emolumento, né alcun gettone di presenza da parte dell'APT, in quanto nominato nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

Art. 12.

Entrate dell'APT

1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;

c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte degli Enti locali territoriali di altri Enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.

2. La Regione è autorizzata a mettere a disposizione dell'APT un fondo annuale di dotazione, nei limiti della disponibilità del bilancio regionale, a titolo di corrispettivo forfettario per lo svolgimento delle funzioni indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 6, nonché per l'espletamento di altri incarichi di carattere generale assegnati dalla Regione, relativi ad attività non riconducibili compiutamente a singoli progetti. A tali fini l'APT trasmette al Consiglio regionale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, una dettagliata relazione sui risultati della gestione dell'esercizio precedente e le previsioni per l'anno di riferimento.

Art. 13.

Gestione finanziaria e personale dell'APT

1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'APT è svolta in conformità alla normativa di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile.

2. Il rapporto di lavoro del personale dell'APT è regolato su basi contrattuali collettive e individuali di diritto privato.

TITOLO III

FUNZIONI DELEGATE A PROVINCE E A COMUNI

Art. 14.

Funzioni delle Province

1. Alle Province è delegato, nell'ambito del rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:

a) programmazione e coordinamento delle attività di promozione e propaganda turistica;

b) agenzie di viaggio e turismo;

c) prezzi e tariffe dei servizi e delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;

d) tariffe relative alle professioni di cui all'art. 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

e) Commissioni giudicatrici per prove di esame, da effettuarsi a livello provinciale, per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di guida turistica, interprete turistico ed accompagnatore turistico, nonché delle altre professioni di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983, che non siano diversamente disciplinate con specifica legge; la delega comprende le nomine, proposte o designazioni di competenza della Regione;

f) incentivazione dell'offerta turistica di cui all'art. 9 della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3;

g) ammissione, concessione, liquidazione ed erogazione dei contributi regionali per gli interventi compresi nel programma turistico provinciale di cui all'art. 15;

h) attivazione, coordinamento e gestione di un servizio di statistica provinciale del turismo, con la collaborazione dei Comuni turistici interessati nell'ambito del sistema statistico regionale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2;

i) coordinamento dei servizi turistici di base dei Comuni e promozione delle iniziative ed attività di interesse turistico provinciale, ai sensi del comma 2 dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le Province sono altresì delegate alla istituzione e tenuta:

a) dell'Albo provinciale delle Associazioni turistiche pro loco, secondo le disposizioni dell'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, come sostituito dall'art. 20 della presente legge;

b) dell'elenco provinciale dei direttori tecnici di Agenzia di viaggio e turismo che sostituisce l'elenco regionale di cui all'art. 20 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 31, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista;

c) dell'elenco provinciale delle guide turistiche, degli interpreti e degli accompagnatori turistici, che sostituisce il ruolo regionale di cui all'art. 9 della legge regionale 16 giugno 1981, n. 17, ed al quale si applica, in quanto compatibile, la normativa ivi prevista.

3. Le Province svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.

4. Le Province possono assumere iniziative per favorire la gestione associata delle funzioni comunali in materia turistica, anche con la partecipazione o il riconoscimento di forme di collaborazione a tal fine istituite.

Art. 15.

Programma turistico provinciale

1. Le Province approvano e trasmettono alla Regione entro il 10 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento il programma turistico provinciale e le iniziative di carattere interprovinciale.

2. In esso sono indicati:

a) le iniziative promozionali e le attività di informazione, accoglienza ed intrattenimento proposte per il contributo in conformità ai criteri e priorità stabiliti ai sensi del comma 3 dell'art. 3, distinte in appositi elenchi relativi ai singoli soggetti attuatori;

b) i progetti di promozione e commercializzazione ritenuti ammissibili a contributo ai sensi dell'art. 4.

3. Le domande di contributo per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2 devono essere presentate alle Province da parte dei diversi soggetti attuatori entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello di riferimento.

4. I contributi ai diversi soggetti attuatori sono concessi dalle Province e liquidati ed erogati dalle stesse sulla base di idonea documentazione relativa alla realizzazione delle iniziative ed alle spese effettivamente sostenute.

5. Le Province, per le iniziative ed attività di cui alla lettera a) del comma 2, presentano le certificazioni e le relazioni indicate dal comma 9 dell'art. 4.

Art. 16.

Funzioni dei Comuni

1. Ai Comuni compete la valorizzazione turistica del proprio territorio.

2. Ai Comuni è delegato, nell'ambito del proprio territorio, l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:

a) strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, compresi gli adempimenti di cui all'art. 13 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, anche ai fini statistici;

b) attività di cui all'art. 11 della legge n. 217 del 1983, svolte a titolo professionale e a titolo non professionale dai soggetti ivi indicati;

c) prezzi e tariffe dei servizi concernenti attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 284;

d) espletamento dei servizi turistici di base relativi all'informazione e all'accoglienza turistica. Nei territori di cui all'art. 5 tali servizi possono essere svolti dai Comuni previa convenzione con l'APT.

3. I Comuni svolgono altresì le funzioni di vigilanza e controllo nelle materie delegate ed applicano le relative sanzioni amministrative.

4. Fino alla emanazione del decreto previsto dal secondo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni esprimono i pareri previsti dall'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

TITOLO IV

ATTIVITÀ TURISTICHE LOCALI

Art. 17.

Organismi associativi locali

1. Gli Enti locali che costituiscano organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, per lo svolgimento delle funzioni ed attività di cui all'art. 18 in aree territoriali di offerta di risorse turistiche omogenee o complementari, possono avvalersi di detti organismi per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. Nelle aree di sviluppo turistico montane e termali gli Enti locali, ove abbiano già costituito un Consorzio o società a capitale misto per la gestione di un centro di promozione e commercializzazione ai sensi della legge regionale 5 settembre 1988, n. 39, ovvero una società d'area ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, possono attribuire ai suddetti organismi anche le funzioni di cui all'art. 18, definendo con apposita convenzione le modalità operative ed i rapporti finanziari.

Art. 18.

Attività degli organismi associativi

1. Ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 gli organismi associativi e gli Enti ivi indicati:

a) promuovono e supportano tecnicamente i progetti di interesse d'area attuati dai Comuni per la valorizzazione turistica del proprio territorio e possono collaborare alla elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo delle attività turistiche locali, anche attraverso la costruzione ed eventuale gestione di impianti e infrastrutture di interesse turistico e l'istituzione e gestione di centri-servizio per il turismo;

b) promuovono e valorizzano i progetti di interesse d'area dei Comuni per la attuazione di manifestazioni culturali o altre iniziative finalizzate alla qualificazione dell'offerta turistica e possono collaborare alla relativa organizzazione e realizzazione;

c) possono esercitare le attività di informazione e di accoglienza turistica, sulla base di incarichi affidati con apposita convenzione da parte dell'APT o dei Comuni e degli altri Enti locali interessati.

Art. 19.

Informazione ed accoglienza turistica - IAT

1. Le attività di informazione e accoglienza turistica in sede locale sono svolte dagli IAT o, al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'APT, dai Comuni interessati.

2. L'APT con apposita convenzione può affidare la gestione degli IAT da essa istituiti agli Enti locali, in forma singola o associata, alle Associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di imprenditori turistici e ad altri organismi associativi di sviluppo turistico locale, nonché agli enti gestori dei servizi pubblici ferroviari, aeroportuali, portuali ed autostradali.

3. L'istituzione degli IAT e l'uso della relativa denominazione sono soggetti a preventivo nulla osta della Giunta regionale.

4. Il segno distintivo degli IAT è conforme al modello grafico determinato dalla Regione.

Art. 20.

Associazioni pro loco

1. L'art. 3 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Albo provinciale delle Associazioni pro loco

1. Le Province provvedono alla istituzione e tenuta dell'Albo provinciale delle Associazioni pro loco, che sostituisce a tutti gli effetti l'Albo nazionale previsto dalla legge 4 marzo 1958, n. 174.

2. Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le Associazioni che, avendo un ordinamento a base democratica, perseguano le finalità di cui all'art. 2. L'iscrizione è subordinata altresì alla condizione che negli organismi direttivi dell'Associazione siano presenti uno o più rappresentanti del Comune o dei Comuni in cui essa ha sede o espliciti la propria attività.

3. Le Province disciplinano con apposito regolamento le modalità per l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo e procedono, di intesa fra di loro, all'iscrizione delle "pro loco" che operino in Comuni appartenenti a diverse province.

2. Nell'Albo provinciale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 27 del 1981 come modificato dal presente articolo sono iscritte d'ufficio le Associazioni già iscritte nell'Albo provinciale previsto nel comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2.

TITOLO V

SOPPRESSIONE DEGLI ATTUALI ENTI TURISTICI

Art. 21.

Soppressione delle Aziende di promozione turistica

1. Le Aziende di promozione turistica, già istituite ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2 sono soppresse.

2. Le Province subentrano nella titolarità dei beni mobili e immobili e delle situazioni giuridiche attive e passive delle soppresse Aziende. Esse provvedono alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione delle Aziende, fino al loro esaurimento.

3. Alla soppressione delle Aziende di promozione turistica provvede, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, assunto di intesa con le Province territorialmente competenti. Con il medesimo decreto si dispone in ordine agli affari pendenti, alle attività e passività nonché al trasferimento alle stesse Province dei beni mobili ed immobili e del personale delle Aziende di promozione turistica con rapporto di ruolo.

4. Il Presidente della Giunta regionale trasferisce agli altri Enti locali territoriali, previa intesa con gli stessi, il suddetto personale delle sopresse Aziende necessario per lo svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla presente legge.

5. I trasferimenti del personale di cui al presente articolo sono disposti, sulla base delle intese previste ai commi 3 e 4, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 6 della legge regionale 28 ottobre 1987, n. 30 e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37. In attesa dei provvedimenti di adeguamento delle dotazioni organiche che gli Enti locali adotteranno secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 1987, ed in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1983, n. 29, il personale trasferito, ove necessario, è inquadrato da detti Enti in un apposito ruolo transitorio.

6. In sede di ridefinizione della dotazione organica regionale ai sensi dell'art. 31 del Digs 29/93, per il personale che, a seguito delle intese di cui ai commi 3 e 4, risulti eccedente rispetto alle esigenze delle funzioni delegate o attribuite con la presente legge, saranno previsti specifici posti di organico che verranno riassorbiti al verificarsi di vacanze.

7. Gli Amministratori straordinari delle Aziende rendono il conto della gestione e redigono gli inventari dei beni mobili e immobili delle Aziende stesse fino alla data della loro soppressione.

Art. 22.

Oneri del personale delle sopresse Aziende di promozione turistica

1. Dalla data della soppressione delle Aziende di promozione turistica e anche nelle more del perfezionamento degli atti, gli oneri per il personale trasferito a norma della presente legge sono a carico della Regione Emilia-Romagna per tutta la durata dello svolgimento delle funzioni delegate o attribuite dalla Regione stessa agli Enti locali territoriali.

2. Gli oneri per il personale che viene trasferito per compiti non connessi a funzioni delegate o attribuite in materia di turismo sono a carico della Regione per i primi due anni.

Art. 23.

Incentivazioni

1. Al personale delle sopresse Aziende di promozione turistica trasferito a norma dell'art. 21 è corrisposto un compenso incentivante *una tantum* previsto al comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37, e ad esso si applicano le normative vigenti per l'incentivazione della mobilità e le disposizioni che regolamentano il trattamento per la cessazione dal servizio a favore del personale regionale operante in strutture organizzative soggette a riordino determinato per legge.

2. Il compenso incentivante *una tantum*, fissato all'articolo 20 della legge regionale n. 37 del 1990, spetta in misura maggioritaria rispetto a quella indicata nel predetto articolo, qualora il trasferimento comporti nel nuovo rapporto di impiego la perdita dell'integrazione del trattamento di fine servizio di cui all'art. 1 della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 58. L'importo del compenso, compresa la maggiorazione, non potrà risultare superiore a tre volte la misura fissata dal citato art. 20 della legge regionale n. 37 del 1990 ed è calcolato in base a criteri di proporzionalità rispetto al servizio prestato. L'entità della maggiorazione ed i relativi criteri di calcolo sono definiti con delibera della Giunta regionale. Al personale trasferito è riconosciuta la differenza del calcolo sul trattamento di fine rapporto maturato fino al momento del trasferimento, con le modalità previste dall'art. 1 della legge regionale n. 58 del 1982.

Art. 24.

Soppressione dell'Agertur

1. L'Agenzia regionale di promozione turistica (Agertur), già istituita ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2, è soppressa.

2. La Regione subentra nella titolarità dei beni e delle situazioni giuridiche attive e passive della soppressa Agenzia. Essa provvede alla gestione delle iniziative in corso o programmate alla data della soppressione dell'Agenzia, fino al loro esaurimento.

3. Alla soppressione provvede, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Con il medesimo decreto si provvede in ordine alla definizione dei rapporti giuridici pendenti ed alla loro assunzione in capo alla Regione.

4. Fino alla data del decreto di soppressione di cui al comma 3, la Regione si avvale dell'Agertur per l'esercizio delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 2.

5. Il personale già appartenente al ruolo organico dell'Agertur alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito nel ruolo organico della Regione.

6. Il personale di cui al comma 5 è trasferito agli Enti locali territoriali con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 21, ovvero è assegnato presso le strutture organizzative regionali.

Art. 25.

Posizione giuridica ed economica del personale degli Enti soppressi

1. Il personale trasferito a norma della presente legge conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

2. In attuazione del comma 1 dell'art. 31 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 37, l'inquadramento nella V qualifica del personale e delle APT e dell'Agertur con mansioni di videoterminalista è effettuato anche in soprannumero.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 26.

Destinazione delle entrate degli Enti soppressi

1. Le entrate anche di natura tributaria riconosciute dalla vigente legislazione agli Enti turistici disciolti di cui all'art. 21, sono destinate all'APT, alle Province ed agli altri enti ed organismi che ne svolgono le relative funzioni ai sensi della presente legge.

Art. 27.

Spese per le funzioni delegate

1. La Regione partecipa alle spese sostenute dagli Enti locali per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate con la presente legge.

2. La Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra gli Enti locali, con proprio atto deliberativo, le somme assegnate nel bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, in conformità alla legge regionale 28 dicembre 1992, n. 51, concernente la partecipazione della Regione alle spese di finanziamento per l'esercizio delle deleghe.

Art. 28.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione di bilancio a norma dell'art. 11, primo comma della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. È abrogata la legge regionale 20 gennaio 1986, n. 2 «Organizzazione turistica della regione Emilia-Romagna».

2. È abrogata la legge regionale 12 marzo 1985, n. 6 «Interventi della regione Emilia-Romagna a favore degli imprenditori turistici associati per lo sviluppo dell'attività di commercializzazione dell'offerta turistica anche nei connessi aspetti di promozione alla vendita».

3. Sono altresì abrogate le seguenti norme:

a) gli articoli 4 e seguenti della legge regionale 2 settembre 1981, n. 27, concernente «Istituzione dell'Albo regionale delle Associazioni pro loco»;

b) l'art. 3 della legge regionale 15 dicembre 1989, n. 44, concernente «Promozione e valorizzazione delle zone matildiche dell'Emilia-Romagna».

Art. 30.

Contributi per la prima fase di attività

1. In fase di prima attuazione della presente legge, le disponibilità finanziarie di cui all'art. 26 sono destinate prioritariamente a garantire gli oneri relativi al personale proveniente dagli Enti turistici soppressi di cui all'art. 21, gli oneri relativi a servizi di statistica provinciale del turismo, nonché gli oneri relativi al mantenimento dei servizi degli IAT già istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

Termini per la prima fase di attuazione della legge

1. In sede di prima applicazione della presente legge i termini di presentazione delle domande per le diverse tipologie di progetti e i relativi altri tempi per i provvedimenti conseguenti sono posticipati di sessanta giorni.

Art. 32.

Funzioni del Circondario di Rimini

1. Fino alla elezione del Consiglio provinciale di Rimini tutte le funzioni che la presente legge demanda alle Province sono esercitate, per il relativo ambito territoriale, dal Circondario di Rimini.

Art. 33.

Erogazione dei benefici

1. Ai benefici erogati a norma della presente legge si applicano le procedure ed i criteri di trasparenza previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dalle relative norme regionali di attuazione.

Art. 34.

Liquidazione dell'Agertur e delle APT

1. Il Presidente della Giunta regionale, contestualmente ai decreti di soppressione dell'Agertur e delle Aziende di promozione turistica, nomina i liquidatori degli enti stessi. Con il decreto di nomina sono stabiliti l'eventuale compenso, rapportato all'attività da svolgere, e le modalità per l'esercizio delle operazioni di liquidazione nonché il termine, in ogni caso non superiore a sei mesi, entro il quale esse devono concludersi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 9 agosto 1993

Il vicepresidente: PERIDOMI

93R0602

REGOLAMENTO REGIONALE 16 agosto 1993, n. 29.

Attrezzi e modalità di uso consentiti per la pesca. Periodi di divieto di pesca delle specie ittiche nelle acque interne dell'Emilia-Romagna.

Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 71 del 18 agosto 1993.

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il presente regolamento:

Art. 1.

Attrezzi e periodi di pesca nelle acque interne

1. La pesca nelle acque interne è consentita nei periodi, con gli attrezzi e secondo le modalità previste dal presente regolamento.

TITOLO I

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE «A»

Art. 2.

Attrezzi consentiti ai pescatori in possesso della licenza per la pesca professionale

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca professionale in corso di validità, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi, con le modalità indicate per ciascuno:

a) archetto (dialettale «artò»), Bocca a semi-arco: altezza massima cm 90; diametro massimo cm 90; lunghezza massima dell'attrezzo cm 250. Lunghezza del primo inganno: almeno cm 60, con maglia non inferiore a mm 24; secondo inganno: lunghezza massima cm 190, con maglia non inferiore a mm 10. L'attrezzo non può avere più di tre inganni.

L'archetto non è consentito per la pesca nelle lagune;

b) filare tramagliato o tramaglio (dialettale «tramaio»). Lunghezza massima della rete cm 25; altezza massima della rete m 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20.

È sempre vietato l'uso del tramaglio a strascico.

Il tramaglio non è consentito per la pesca nelle lagune;

c) bilancione a mano ed a carrucola (dialettale «blanzò»). Lato massimo della rete m 15; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 24.

È consentito l'uso del bilancione recante nel centro un quadrato di rete di lato non superiore a m. 6, con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

Nel fondo della rete, quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine, è consentita l'applicazione di un altro quadrato di rete «dissetta» di lato non superiore a m. 4, con maglie di lato non inferiore a mm. 6.

Esclusivamente per il recupero del pesce già catturato, è consentito l'uso del guadino anche a carrucola del diametro non superiore a m. 1 con maglie di lato non inferiore a mm. 6.

La distanza tra bilancione e bilancione, per gli attrezzi di nuovo impianto misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m. 200;

d) bilancella a mano ed a carrucola. Lato massimo della rete m. 6; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 18.

È consentito l'uso della bilancella recante nel centro un quadrato di rete «fissetta», di lato non superiore a m. 2, con maglie di lato non inferiore a mm. 10. Il lato della fissetta non può, comunque, essere maggiore di un terzo del lato massimo della rete.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm 6.

La distanza fra bilancia e bilancia misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m 25;

e) bilancino o quadratello (dialettale «blanzè»).

Lato massimo della rete m 1,50. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 10.

La distanza tra bilancino e bilancino, misurata tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovrà essere inferiore a m 20;

f) guada o ligorsa. Lunghezza massima di lato strisciante m 1,50; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 20. Per la sola pesca dei latterini e delle alborelle (dialettale «acquadelle») la lunghezza del lato strisciante non può essere superiore a m 1 mentre il lato delle maglie non può essere inferiore a mm 6;

g) bertavello o bigullo, con o senza ali, o cogollo (dialettale «cogol»). Diametro massimo della bocca m 1,50; il lato della maglia non deve essere inferiore a mm 10; il lato delle maglie delle eventuali ali non deve essere inferiore a mm 14; la lunghezza delle ali non deve superare i m 30 e non deve superare la metà del corso d'acqua; la distanza tra gli attrezzi nei punti più vicini non deve essere inferiore a m 30 per quelli con ali e m 5 per quelli senza ali;

h) dirlindana o piacentina (rete a bilancia montata su natante e manovrata a mezzo di carrucola fissata alla estremità di una palo). Le caratteristiche della bilancia sono quelle di cui alla lett. d);

i) nassa (dialettale «canarola»). La distanza tra le corde metalliche o tra le maglie delle reti non deve essere inferiore a mm 12;

l) tirlindana: lenza con uno o più ami per la pesca al traino;

m) mazzacchera, mazzangola, bigattara o morsella. L'ombrello per raccogliere la anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm 8;

n) da una a tre canne, con uno o più ami per ciascuna, con o senza mulinello, con esca naturale o finta, collocate entro uno spazio di m 15.

Nelle acque del fiume Po, inoltre, è consentito l'uso dei seguenti attrezzi:

o) tramaglione. Lunghezza massima della rete: m 100, altezza massima della rete: m 2; il lato delle maglie della rete interna non deve essere inferiore a mm 20;

p) spaviero (o «jazzo» o «ghiaccio»), limitatamente alle acque ove è prevalente la presenza di specie ittiche marine.

2. Nei tratti del fiume Po confinanti con altre regioni, fino a quando la pesca non sarà regolata da apposito regolamento interregionale, possono essere usati, con l'osservanza delle rispettive limitazioni, sia le reti che gli attrezzi consentiti per i rispettivi tratti di fiume nelle province interessate della Lombardia e del Veneto.

3. Nelle zone «A» è consentita inoltre la piccola pesca marittima, a mezzo natante con relativo equipaggio, se il capo-barca è in possesso della licenza per la pesca professionale nelle acque interne.

4. Gli attrezzi sopradicati che vengono posati in acqua e lasciati incustoditi, quando ciò non ostacoli la navigazione e gli altri attrezzi di pesca, devono essere muniti di un contrassegno, che consenta la facile identificazione della presenza del proprietario, ed essere segnalati a mezzo galleggiante. I contrassegni sono rilasciati dalle Amministrazioni provinciali territorialmente competenti. Essi devono essere sostituiti, su richiesta dell'interessato, quando risultino non chiaramente decifrabili.

Non è consentito l'uso contemporaneo di più di uno degli attrezzi di cui alle precedenti lettere c), d) ed e).

6. Gli attrezzi non devono occupare più della metà dello specchio d'acqua considerato a livello di media marea.

7. La manovra del bilancione è compiuta unicamente dal titolare della licenza per la pesca professionale il quale può farsi aiutare dai componenti del nucleo familiare anche se non muniti di licenza di pesca.

8. Nelle zone acquedotti e nelle valli interne, sedi di banchi e giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e in quelle utilizzate per la molluschicoltura, è consentita la pesca dei molluschi bivalvi ai pescatori in possesso di licenza di tipo «A» nei tempi, con gli attrezzi e secondo le modalità stabilite dal Presidente della Provincia nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di cui alla Legge 2 maggio 1977, n. 192 (Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi).

Art. 3.

Attrezzi consentiti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Ad ogni pescatore, in possesso di licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita la pesca sportiva con l'uso dei seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) da una a tre canne, con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di m. 10 e ciascuna armata con non più di tre ami;

b) una mazzacchera: l'ombrello per raccogliere le anguille deve essere di rete con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

c) una lenza a mano, con uno o più ami. L'attrezzo può essere usato soltanto da fermo o da natante;

d) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su un palo di manovra. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Quando la pesca viene esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che il lato delle maglie sia non inferiore a mm. 6.

2. Durante l'uso della bilancella è proibito guada, ranzare ed intorbidire l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune che attraversi il corso dell'acqua. È proibito l'uso della bilancella dove la massima larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50.

3. Ai pescatori, in possesso della licenza per la pesca dilettantistica in corso di validità, è consentita inoltre la pesca ricreativa nelle zone ittiche classificate «A» — e nei canali di bonifica che vi sono compresi — con i seguenti attrezzi e con le modalità indicate:

a) bilancia con lato massimo della rete non superiore a m. 6, montata su palo di manovra; il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 20; all'interno di detta rete è consentita l'applicazione di una fissetta di lato non superiore ad un terzo del lato massimo della rete e con maglie di lato non inferiore a mm. 10.

Quando la pesca è esercitata in acque dove è prevalente la presenza di specie ittiche marine è consentito che la fissetta abbia maglie di lato non inferiore a mm. 6;

b) dirlindana: rete a bilancia, avente le caratteristiche di cui all'art. 2, comma 1 — lettera h) — montata su natante e manovrata a mezzo carrucola fissata all'estremità di un palo;

c) bilancione fisso. L'attrezzo è costituito da una rete di forma quadrangolare montata su un sistema di sollevamento fisso con piattaforma di manovra. Il sistema di sollevamento (e il capanno) può essere montato su palafitta, ovvero su galleggiante fisso ancorato saldamente al terreno.

I lati della rete non possono superare i m. 15; il lato della maglia non può essere inferiore a mm. 24. È consentita l'applicazione, all'interno, di una rete quadrangolare avente lati non maggiori di m. 6 e maglie di lato non inferiore a mm. 12. Nel fondo di detta rete è consentita l'applicazione di un quadro di rete «fissetta» di lato non superiore a m. 2 e con maglie di lato non inferiore a mm. 6. La rete del bilancione non deve occupare più della metà della larghezza dello specchio d'acqua misurato a livello medio di bassa marea.

4. L'uso dei bilancioni fissi può essere consentito dalla Provincia territorialmente competente, sentita la Commissione ittica di zona, solamente se sono montati su strutture predisposte i cui proprietari siano in possesso della concessione rilasciata dall'autorità competente.

5. La Provincia, entro sessanta giorni dalla emanazione del presente regolamento, al fine di assicurare la salvaguardia delle presenze ed il ciclo biologico delle specie ittiche previste dal Piano ittico nel bacino idrografico, sentita o su proposta della Commissione di gestione di zona,

stabilisce il numero massimo dei bilancioni fissi di cui può essere consentito l'impiego, nonché l'ubicazione degli stessi nei tratti di corsi d'acqua appositamente delimitati. Nel caso di accertato sovrannumero, anche limitato a specifiche zone, la Provincia provvede a:

a) programmare il trasferimento di attrezzi in modo da rendere la loro distribuzione complessiva compatibile con le esigenze di tutela della fauna ittica stabilite dal Piano ittico del bacino idrografico;

b) programmare l'esaurimento degli attrezzi in eccesso fino a raggiungere il numero massimo previsto.

La Provincia rilascia le autorizzazioni all'uso dei bilancioni fissi ammessi.

Per gli impianti in sovrannumero, sino al trasferimento e comunque nell'ambito del Piano di bacino, la Provincia dispone limitazioni alla pesca con il bilancione, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca o consentendo l'esercizio della pesca solo a giorni alterni o con le altre modalità ritenute opportune per consentire esclusivamente prelievi compatibili.

6. Durante l'uso del bilancione è proibita ogni forma di pasturazione. Durante i periodi di divieto la rete deve essere resa inutilizzabile anche mediante il fermo dell'impianto di sollevamento, con le modalità stabilite dalla Provincia. È consentito, l'uso di una lampada elettrica di servizio, a luce diffusa, di potenza non superiore a 60 watt, oppure di altra fonte luminosa di corrispondente intensità, fissata in modo stabile all'impianto di sollevamento ad una altezza non inferiore a m. 2,5 dal livello dell'acqua. Le distanze fra bilancione e bilancione, misurate tra i lati esterni più vicini degli attrezzi, non dovranno essere inferiori a m. 20. I documenti di autorizzazione della attrezzatura e del bilancione fisso devono essere esibiti a richiesta del personale di vigilanza.

7. L'adeguamento degli attrezzi e della loro ubicazione, in conformità ai provvedimenti emanati dalla Provincia, sull'insediamento dei bilancioni, deve essere attuato entro novanta giorni dalla loro esecutività. Dopo tale scadenza la pesca può essere consentita dal Presidente della Provincia esclusivamente con alternanze che consentano prelievi compatibili.

TITOLO II

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE «B» E «C»

Art. 4

Attrezzi consentiti ai pescatori professionali iscritti negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250 (Provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne)

1. Ad ogni pescatore in possesso della licenza per la pesca professionale in corso di validità potrà essere consentita dalla Provincia, sentita la Commissione ittica di bacino, la pesca professionale — con gli attrezzi autorizzati per la zona «A» — esclusivamente in determinati tratti dei corsi d'acqua classificati in zona «B». Nei tratti classificati in zona «B» concessi alla pesca professionale la Provincia può vietare ogni forma di pesca a chi non risulti titolare della relativa autorizzazione.

2. La pesca da natante è vietata, fatta eccezione per la pesca di professione e limitatamente per la posa ed il recupero delle reti e del pescato.

Art. 5

Attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti per la pesca sportiva e per la pesca ricreativa

1. Nei tratti di corsi d'acqua compresi nelle zone classificate «B» sono consentiti:

a) da una a tre canne, con o senza mulinello, munite ciascuna con non più di tre ami, collocate entro uno spazio di m. 10;

b) una bilancella con lato massimo della rete di m. 1,50 montata su palo di manovra la cui lunghezza non può superare i m. 10. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm. 10.

Durante l'uso della bilancella è proibito guardare, ranzare, ed intorbidare l'acqua. È inoltre proibito appendere la bilancella ad una fune attraverso il corso d'acqua. È proibito l'uso della bilancella quando la larghezza dello specchio d'acqua è inferiore a m. 3 e la profondità è inferiore a m. 0,50;

c) una mazzacchera: ombrello di rete per raccogliere le anguille con maglie di lato non inferiore a mm. 8;

d) da una a tre lenze a mano con non più di tre ami ciascuna.

Gli attrezzi per la pesca sportiva sono usati soltanto da fermo e da riva, ad eccezione della pesca a mosca o con artificiali.

2. Ai pescatori muniti della licenza di pesca dilettantistica può essere consentita inoltre la pesca ricreativa con i bilancioni fissi ancora esistenti nelle acque della zona «B» che, al 31 dicembre 1992 sulla base degli accertamenti effettuati dalle Province, siano risultati compatibili con le esigenze di gestione ittica del bacino. In base al Piano di gestione ittica adottato dalla Provincia territorialmente competente, potrà essere disposta la soppressione dei predetti bilancioni con ordinanza del Presidente della Provincia o la limitazione delle catture, incidendo sulle caratteristiche degli attrezzi, sulle modalità di pesca, sulle giornate di esercizio o con altre modalità ritenute idonee a tutelare il patrimonio ittico.

3. Nelle acque di categoria «C» ad ogni pescatore è consentito esercitare la pesca con una canna armata con amo, con o senza mulinello. È consentita la pesca al lancio con esca artificiale o con moschera o camolera, con non più di tre ami.

TITOLO III

PESCA NELLE ZONE CLASSIFICATE «D»

Art. 6

Attrezzi consentiti ai pescatori muniti di licenza professionale o dilettantistica

1. Nelle acque della zona «D», la pesca è consentita ad ogni pescatore munito di licenza di pesca professionale o dilettantistica in corso di validità e del tesserino previsto della L.R. 22 febbraio 1993, n. 11, art. 16 — comma 3 — esclusivamente con i seguenti attrezzi e secondo le modalità indicate:

a) da una canna con o senza mulinello, munita di non più di un amo usata con esca naturale o artificiale;

b) una canna con o senza mulinello munita di non più di tre ami, usata con esche artificiali (moschera o camolera);

c) una canna con mulinello munita di una ancorotta usata con esca artificiale.

2. Nell'esercizio della pesca è vietata la detenzione e l'uso della larva di mosca carnaria e delle uova di salmone. Queste ultime sono però consentite per la pesca, ove ammesse con decreto del Presidente della Provincia che ne specifichi anche le modalità, nelle acque dei bacini idroelettrici.

3. Nelle zone classificate «D» è vietato ogni tipo di pasturazione.

TITOLO IV

PESCA NELLE ACQUE DI BONIFICA

Art. 7

Attrezzi consentiti

1. Nelle acque di bonifica riservate ai pescatori professionali è consentito l'uso degli attrezzi indicati all'art. 2 del presente regolamento.

2. Nelle acque di bonifica dove la pesca viene riservata ai pescatori dilettanti è permesso l'uso degli attrezzi, indicati dal presente regolamento:

a) all'art. 3, comma 3 per le zone classificate «A»;

b) all'art. 5, comma 1 per le zone classificate «B»;

c) all'art. 5, comma 3 per le zone classificate «C».

3. L'uso di detti attrezzi è consentito solamente da riva e con i piedi all'asciutto.

4. La pesca da natante è vietata.

TITOLO V

COLLOCAZIONE E PERIODI DI PESCA

Art. 8

Distanza fra i pescatori in esercizio e uso di natanti

1. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno m. 15 in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo. La distanza fra due o più pescatori che esercitano la pesca con la bilancella è di almeno m. 20, valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti più vicini delle reti. Nel caso che due o più pescatori esercitano, chi la pesca con la canna, chi la pesca con la bilancella, la distanza di rispetto di almeno m. 20 deve essere valutata in linea d'aria fra persona e persona oppure tra i punti esterni più vicini di ogni bilancella e di ogni canna.

2. Le disposizioni di cui sopra valgono anche per la pesca in movimento e la pesca da natante.

3. Durante la stagione venatoria, gli attrezzi da pesca sommersi devono essere posati ad una distanza di sicurezza di almeno m. 150 dagli appostamenti fissi di caccia, autorizzati a norma della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e sue modificazioni.

4. L'uso di natanti per la pesca è consentito solamente nelle acque delle zone classificate «A». Il natante deve essere ancorato; è fatta eccezione nel fiume Po per i natanti usati da pescatori di mestiere in esercizio con la lenza a mano e con la dirlindana, e fatta eccezione per la pesca a mosca. Nel Po di Volano l'uso del natante non ancorato è consentito nel tratto appositamente delimitato dalla Provincia di Ferrara.

Art. 9

Periodi di pesca alle diverse specie

1. Nelle acque delle zone «D» è vietato l'esercizio della pesca ad ogni specie ittica durante il periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di marzo.

2. In tutte le acque interne è vietata la pesca alle seguenti specie ittiche nei periodi sottoriportati:

Specie	Periodo di divieto
Anguilla (<i>Anguilla anguilla</i>)	senza limite
Barbo comune (<i>Barbus barbus plebejus</i>)	1/4 - 31/5
Barbo canino (<i>Barbus meridionalis</i>)	1/4 - 31/5
Carpa (<i>Cyprinus carpio</i>)	15/5 - 30/6
Cavedano (<i>Leuciscus chepalus caveda</i>)	senza limite
Cefalo (<i>Mugil cephalus</i>)	senza limite
Cheppia (<i>Alosa fallax nilotica</i>)	1/5 - 30/6
Gambero (<i>Austropotamobius pallipes italicus</i>)	1/1 - 31/12
Ghiozzo di fiume (<i>Podogobius martensi</i>)	1/1 - 31/12
Go (<i>Gobius ophiocephalus</i>)	senza limite
Granchio	1/1 - 31/12
Luccio (<i>Esox lucius</i>)	15/12 - 15/4
Muggini (<i>Liza ramada</i> , <i>Liza saliens</i> , <i>Liza aurata</i> , <i>Chelon labrosus</i>)	senza limite
Orata (<i>Sparus aurata</i>)	senza limite
Passera Pianuzza (<i>Platichthys flesus luscus</i>)	senza limite
Persico Reale (<i>Perca fluviatilis</i>)	1/4 - 31/5
Pigo (<i>Rutilus pigus</i>)	senza limite
Salmerino (<i>Salvelinus alpinus</i>)	disposizioni di cui al comma 1° estese a tutte le zone
Scazzona (<i>Cottus gobio</i>)	1/1 - 31/12
Spigola o Branzino (<i>Dicentrarchus labrax</i>)	senza limiti
Storione Cobice (<i>Acipenser naccarii</i>)	1/1 - 31/12
Storione comune (<i>Acipenser sturio</i>)	1/4 - 31/12
Storione ladano (<i>Huso huso</i>)	1/1 - 31/12
Temolo (<i>Thymallus thilassus</i>)	1/10 - 31/5
Tica (<i>Tinca tinca</i>)	15/5 - 30/6
Trota Fario (<i>Salmo trutta trutta morpha fario</i>)	disposizioni di cui al comma 1° estese a tutte le zone

TITOLO VI

ATTIVITÀ VARIE. NORME SPECIALI

Art. 10

Attrezzi consentiti per la cattura delle rane

1. La cattura delle rane è consentita unicamente con il ricorso ai seguenti mezzi:

- a) lenza con fiocco di lana o altro materiale idoneo a boccone;
- b) lenza con pallina di sughero, o plastica, o altro materiale.

Art. 11

Disciplina dei servizi resi dall'Ente parco

1. Nelle aree a parco il regolamento dell'Ente parco disciplina l'esercizio delle attività consentite dalla legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11 (Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca in Emilia-Romagna) e dal presente Regolamento e disciplina altresì i servizi resi per favorirne lo svolgimento per i quali la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) all'art. 16 prevede entrate corrispondenti.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Bologna, 16 agosto 1993

L'assessore delegato: LODI

93R0624

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 31 luglio 1993, n. 13.

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 37 del 10 agosto 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge e finalità dell'attività amministrativa

1. Le norme della presente legge si applicano all'attività amministrativa della Regione, degli enti pararegionali e degli enti pubblici per i quali la Regione è competente a dettare norme di ordinamento ai sensi dell'articolo 4, numeri 1, 2 e 8, dell'articolo 5, numeri 1 e 2 e dell'articolo 6 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 676.

2. Gli enti di cui all'articolo 1 diversi dalla Regione curano gli adempimenti previsti dalla presente legge secondo le competenze dei rispettivi organi e strutture, quali fissate dagli ordinamenti che li concernono.

3. Nell'ambito della presente legge le espressioni «amministrazione» e «attività amministrativa» si riferiscono agli enti sopraindicati e alla loro attività amministrativa.

4. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di massima semplicità, di efficacia e di pubblicità, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.

5. Gli atti devono essere redatti per scritto, salvo che la legge o la natura dell'atto non richiedano una forma diversa.

Art. 2.

Esercizio della discrezionalità procedimentale

1. Il procedimento amministrativo non può essere aggravato o ritardato rispetto agli adempimenti previsti per legge o per regolamento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi e comunicarsi gli interessati da parte del responsabile del procedimento.

2. Nei procedimenti ad iniziativa di parte l'amministrazione può procedere ad attività istruttorie che non siano previste dalla legge, qualora vi sia il consenso dell'istante.

Art. 3.

Conclusione del procedimento

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, l'amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. L'amministrazione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro il quale esso deve concludersi, qualora esso non sia già determinato da legge o regolamento. Tale termine decorre d'ufficio dall'inizio del procedimento o, se il procedimento è ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda.

3. Sino a quando il termine non è determinato ai sensi del comma 2, esso si intende stabilito in trenta giorni.

4. Ove l'istante debba regolarizzare o integrare la domanda o la documentazione prodotta per consentire il perfezionamento dell'atto, il termine è sospeso dalla data di invio della comunicazione agli interessati fino alla data di ricevimento della documentazione richiesta.

5. Qualora fatti o atti eccezionalmente sopravvenuti incidano sullo svolgimento dell'istruttoria, il termine può essere sospeso, con provvedimento motivato, dal dirigente della struttura amministrativa competente in via principale. Tale circostanza è comunicata all'interessato contestualmente alla richiesta di acquisizione di pareri o di documenti integrativi. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione dei predetti pareri o documenti.

6. Le domande e le istanze rivolte ad organo della stessa amministrazione diverso da quello competente o pervenute a struttura diversa da quella competente a riceverle, non possono essere dichiarate inammissibili per tale motivo e sono trasmesse d'ufficio all'organo o alla struttura rispettivamente competente.

7. Decorso i termini di cui ai commi 2 e 3, sono esperibili i ricorsi previsti dalla legge.

8. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 dagli organi della Regione sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione; le altre amministrazioni curano che alle corrispondenti determinazioni sia data adeguata forma di pubblicità.

Art. 4.

Proroga dei termini per domande ed istanze

1. In caso di calamità pubbliche, interruzioni dei servizi pubblici, impossibilità di funzionamento degli uffici o altra grave emergenza, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può riaprire o prorogare i termini, previsti anche da legge, per la presentazione di domande, istanze o ricorsi.

Art. 5.

Motivazione dei provvedimenti

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato.

2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

3. Quando il provvedimento è discrezionale, la motivazione indica, oltre ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche, le valutazioni di carattere amministrativo o tecnico che hanno condotto alla decisione espressa nel provvedimento.

4. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme con la comunicazione di quest'ultima, deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto a cui essa si richiama.

5. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

6. Ogni provvedimento deve indicare l'autorità amministrativa ed il termine entro cui è possibile ricorrere.

Art. 6.

Accordi amministrativi

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 16, l'amministrazione procedente può concludere con gli interessati, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. L'amministrazione può sempre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

6. Gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti dal titolare dell'organo competente a provvedere. Se si tratta di organo collegiale, sono sottoscritti dal presidente, previa deliberazione del collegio.

7. Gli accordi di cui al comma 5 sono stipulati dal legale rappresentante, previa deliberazione dell'organo competente.

8. L'amministrazione può altresì partecipare agli accordi di programma previsti dall'articolo 43 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1.

9. In virtù dell'articolo 11, comma 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 7.

Erogazione di benefici economici e trasferimenti

1. Quando non siano disposte con legge o sulla base di criteri analiticamente definiti dalla legge che li prevede, la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono precedute dalla predeterminazione e dalla pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione deve attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

3. Gli enti e i soggetti destinatari di trasferimenti per il finanziamento di attività di gestione, da determinarsi annualmente e direttamente con legge di bilancio, presentano all'ente trasferente, entro il 31 luglio di ciascun anno, le proprie indicazioni ai fini della determinazione dei finanziamenti per l'esercizio successivo, con la specificazione degli elementi previsionali relativi alle attività da realizzare nel medesimo esercizio.

Art. 8.

Commissione regionale per il procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi

1. È istituita presso la Presidenza della Giunta regionale la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

2. La commissione, costituita da esperti in materie giuridico-amministrative, è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Essa è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato ed è composta da:

a) due rappresentanti della Regione, di cui uno designato dalle minoranze politiche rappresentate nel Consiglio regionale;

b) un rappresentante designato dalle Giunte provinciali;

c) un rappresentante designato dalle associazioni rappresentative dei comuni;

d) un rappresentante designato dalle associazioni provinciali rappresentative delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);

e) un rappresentante delle camere di commercio;

f) un professore universitario di ruolo in materie giuridico-amministrative.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale appartenente ad una qualifica funzionale non inferiore alla settima, in servizio presso l'Ufficio legislativo-legale.

3. La commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; elabora proposte per la piena attuazione della presente legge; formula i pareri richiesti dalla Giunta regionale, dalle amministrazioni comunali, dalle camere di commercio e dagli enti para-regionali in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi; redige per gli stessi enti una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività amministrativa che viene comunicata alla Giunta regionale, al Consiglio regionale, alle associazioni provinciali rappresentative dei comuni, alle camere di commercio e agli enti para-regionali; predispone schemi di regolamento-tipo per l'attuazione della presente legge; propone alla Giunta regionale modifiche ai testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 26; cura la raccolta degli atti di cui al comma 1 dell'articolo 29 adottati dai comuni e dalle I.P.A.B.

4. La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale viene nominata.

5. La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione ed al rapporto esistente fra la popolazione delle due province.

6. Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare alla commissione le informazioni e i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto d'ufficio.

Art. 9.

Rispetto della normativa sull'uso della lingua

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano in ogni caso nel rispetto delle norme dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione in materia di uso delle lingue negli atti della pubblica amministrazione.

Capo II

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Art. 10.

Identificazione dei procedimenti

1. L'amministrazione provvede ad identificare i procedimenti assegnati alle singole strutture organizzative.

2. A tal fine, approva e aggiorna una apposita tabella, recante l'indicazione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura amministrativa.

3. La tabella è posta a disposizione del pubblico, in forma aggiornata, presso ciascuna struttura amministrativa.

4. Alla tabella relativa ai procedimenti è data pubblicità ai sensi dell'articolo 3, comma 8.

Art. 11.

Responsabile del procedimento

1. Ove non sia diversamente disposto da leggi o regolamenti, responsabile di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'amministrazione è il responsabile della struttura amministrativa competente per la trattazione, secondo la tabella prevista dall'articolo 10.

2. Il responsabile della struttura amministrativa può assegnare la responsabilità del procedimento, di norma per tipi di procedimento, a dipendenti facenti parte della struttura amministrativa medesima.

3. Il dipendente incaricato ai sensi del comma 2 ha responsabilità piena ed esclusiva della conduzione del procedimento.

4. Tuttavia, il responsabile della struttura amministrativa può in ogni momento richiamare a sé la responsabilità del procedimento.

5. La struttura amministrativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 13 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 12.

Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 19;

d) cura i rapporti con tutti i soggetti che hanno interesse al provvedimento; cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

e) formula le proprie valutazioni, sigla la proposta di provvedimento e trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione, ovvero, qualora ne abbia la competenza, lo adotta;

f) segue l'andamento presso le strutture organizzative competenti delle fasi del procedimento che non rientrano nella sua diretta competenza, dando impulso all'azione amministrativa per assicurarne il corretto svolgimento. In particolare, il responsabile del procedimento concorda, per tipi di procedimento o per i singoli procedimenti, con le strutture organizzative competenti nelle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. Per le fasi del procedimento che non rientrino nella sua diretta disponibilità, il responsabile del procedimento risponde limitatamente ai compiti previsti dalla presente lettera f).

Capo III

PARTICIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 13.

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire.

2. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati, o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a comunicare loro, con le stesse modalità, l'inizio del procedimento.

3. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione, delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, provvedimenti cautelari.

4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, eccezionalmente prorogabile per una sola volta, su richiesta motivata, gli interessati hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Dell'eventuale mancato accoglimento di dette osservazioni si deve dare ragione nella motivazione del provvedimento finale. Tali disposizioni non si applicano alle procedure concorsuali.

5. Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'amministrazione competente;
- b) l'oggetto del procedimento promosso;
- c) la struttura amministrativa competente per il procedimento in via principale e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine entro il quale il procedimento deve essere concluso;
- f) le fasi del procedimento e i tempi ad esse necessarie, anche se riguardanti altre amministrazioni.

6. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 14.

Modalità della comunicazione

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. La comunicazione ai soggetti interessati dell'avvio del procedimento è effettuata dal responsabile dello stesso.

3. La comunicazione è effettuata mediante lettera, regolarmente protocollata in uscita. Può essere effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento o notifica tramite messo comunale, quando appaia indispensabile la prova dell'avvenuto ricevimento.

4. Ove il soggetto interessato si presenti personalmente presso l'unità organizzativa competente, la comunicazione può essere consegnata a mani, con contestuale sottoscrizione del ricevimento.

5. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 4 dell'articolo 13 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione procedente. Si procede comunque alla comunicazione personale, qualora il numero dei destinatari sia inferiore a dieci.

Art. 15.

Intervento nel procedimento

1. I portatori di interessi pubblici o privati e i portatori d'interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 16.

Diritti di partecipazione

1. I soggetti di cui all'articolo 13 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 15 hanno diritto:

- a) di conoscere lo stato del procedimento;
- b) di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 27;
- c) di presentare memorie scritte e documenti relativi all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha il dovere di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

2. Le modalità di esercizio del diritto ad avere copia degli atti di cui al punto b) saranno disciplinate dagli statuti o regolamenti dei rispettivi enti.

Art. 17.

Atti a regime particolare

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari, per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 18.

Rapporto tra servizi

1. Ove il dirigente di una struttura amministrativa, nell'esercizio delle proprie attribuzioni ovvero su segnalazione del responsabile del procedimento, venga a conoscenza di situazioni che ritenga possano richiedere interventi di competenza di altre strutture, ne informa per iscritto i relativi dirigenti.

Art. 19.

Conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quello originariamente previsto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 20.

Disciplina dei pareri obbligatori

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'organo adito, nel caso in cui abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, deve emettere il proprio parere non oltre trenta giorni dalla ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla scadenza del termine generale.

3. In caso di definitiva decorrenza del termine generale di cui al comma 1 o, ricorrendone le condizioni, dell'ulteriore termine di trenta giorni di cui al comma 2 senza che sia stato comunicato il parere, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

6. L'amministrazione approva procedure idonee ad assicurare che i pareri richiesti ad organi consultivi dell'amministrazione siano resi nei termini previsti.

Art. 21.

Richiesta di valutazioni tecniche ad altri organi in caso di decorrenza dei termini

1. Ove la legge o il regolamento prevedano che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, questi devono fornire le valutazioni anzidette entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. L'organo adito, nel caso in cui abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui al comma 1, deve fornire le valutazioni tecniche non oltre trenta giorni dalla ricezione delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero dalla scadenza del termine generale.

3. In caso di definitiva decorrenza del termine generale di cui al comma 1 o, ricorrendone le condizioni, dell'ulteriore termine di trenta giorni di cui al comma 2 senza che le valutazioni tecniche siano state comunicate, il responsabile del procedimento provvede a richiederle ad altri organi dell'amministrazione o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

5. Il responsabile del procedimento può tuttavia assegnare un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, all'organismo originariamente competente, quando ciò appaia preferibile in vista della più rapida conclusione del procedimento.

Art. 22.

Misure organizzative per l'applicazione delle disposizioni di autocertificazione

1. L'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della amministrazione o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento, ferma restando la facoltà dell'interessato di provvedere personalmente, i fatti, gli stati e le qualità che l'amministrazione o altra pubblica amministrazione procedente è tenuta a certificare.

4. Il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso durante il periodo necessario all'acquisizione dei documenti e all'accertamento d'ufficio di cui ai commi 2 e 3, quando sia richiesta l'attività di amministrazione diversa da quella procedente. La sospensione è comunicata all'interessato.

5. È fatto divieto all'amministrazione di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando sia richiesta di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

Art. 23.

Inizio di attività previa denuncia

1. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato alla struttura organizzativa competente. In tali casi, spetta al servizio competente per il procedimento in via principale verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se ricorrono i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dal servizio stesso.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 vengono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia, ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso.

Art. 24.

Accoglimento automatico di domande per il rilascio di autorizzazioni e licenze

1. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui le domande di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera accolta, qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendo le ragioni di pubblico interesse, il dirigente del servizio competente in via principale può annullare l'atto di assenso illegittimamente formatosi, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi esistenti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe od equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 25.

Adempimenti nei casi di denuncia o domanda da parte dell'interessato

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 23 e 24 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. Salva la responsabilità penale di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni, non è ammessa la conformatore dell'attività e dei suoi effetti a legge ai sensi dell'art. 23, né la sanatoria ai sensi dell'art. 24.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 23 e 24 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Capo V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 26.

Diritto di accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto, a chiunque abbia interesse al procedimento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettro-magnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla commissione di cui all'articolo 8.

Art. 27.

Limiti al diritto di accesso

1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché negli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.

2. L'amministrazione adotta le misure organizzative idonee a dare attuazione ai regolamenti emanati in base all'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Con le misure di cui al comma 2 sono stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'amministrazione individua, altresì, con le misure di cui al comma 2, le categorie di documenti dalla medesima formati o comunque rientranti nella disponibilità della stessa sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 28.

Esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

3. Il rifiuto e la limitazione dell'accesso sono opposti dal responsabile della struttura nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 27 e devono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro il diniego di accesso espresso o tacito è ammesso ricorso al rispettivo organo di governo che è tenuto a pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica del ricorso, fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Avverso la decisione espressa o tacita del rispettivo organo di governo, nonché nel caso di silenzio di cui al comma 4 è esperibile il ricorso previsto dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 29.

Pubblicità delle disposizioni sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione

1. Le amministrazioni di cui alla presente legge provvedono ad adottare adeguate forme di pubblicità per le circolari ed istruzioni organizzative, le direttive, i programmi ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche.

2. L'amministrazione cura altresì la raccolta sistematica degli atti di cui al presente articolo che rimane a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

3. Con la pubblicità di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel comma 1 si intende realizzata.

4. L'amministrazione regionale curerà la pubblicazione delle raccolte degli atti di cui al presente articolo adottati dai comuni e dalle I.P.A.B.

Art. 30.

Uffici per le relazioni con il pubblico

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, al fine di garantire la piena attuazione della presente legge, individuano, nell'ambito del proprio ordinamento, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della presente legge;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità.

Art. 31.

Obbligo di identificazione

1. I funzionari e dipendenti della amministrazione aventi diretto contatto con il pubblico sono tenuti ad esporre un cartello da tavolo con il loro nome e la loro qualifica, ovvero un cartellino di riconoscimento personale ben visibile.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'amministrazione predisporrà il necessario materiale idoneo all'identificazione dei funzionari e dipendenti di cui al comma 1.

Capo VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32.

Disposizioni transitorie per la prima applicazione

1. L'amministrazione determina il termine per i procedimenti previsti dalla legislazione vigente, ai sensi dell'articolo 3, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

2. La tabella recante l'indicazione dei procedimenti di competenza di ciascuna struttura organizzativa prevista dall'articolo 10 è approvata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

3. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al Capo V hanno effetto dopo tre mesi dall'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 24, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 33.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 31 luglio 1993

ANDREOLLI

Visto, Il commissario del Governo per la provincia: SOTTILE

93R0617

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 664.000
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 7 0 9 3 *

L. 5.200